




IX Legislatura  
anno 2010


# Rapporto sulla legislazione regionale

Settore Legislativo - Servizio Studi legislativi  
Napoli, ottobre 2011





# Rapporto sulla legislazione regionale



*Si ringrazia*

**Carlo D'Orta**

per aver gentilmente concesso  
la fotografia di copertina:  
"Palazzo del Consiglio regionale"

# Indice

-  **INTRODUZIONE - pag. 5**  
**A cura del Servizio Studi legislativi**
-  **PARTE PRIMA - pag. 7**  
**Nota di sintesi**
  - 1.1 Breve nota di sintesi sui primi mesi della IX legislatura aprile-dicembre 2010 - pag. 8
  - 1.2 Quadro sinottico di raffronto tra la produzione legislativa nell'anno 2010 VIII legislatura e nell'anno 2010 IX legislatura - pag. 12
  - 1.3 Nota di lettura - pag. 16
-  **PARTE SECONDA - pag. 19**  
**La produzione legislativa nell'anno 2010 aprile - dicembre**
  - 2.1 La produzione legislativa - pag. 20
  - 2.2 Tasso mensile di legislazione - pag. 23
  - 2.3 La dimensione fisica dell'attività legislativa - pag. 24
  - 2.4 Per soggetto presentatore - pag. 25
  - 2.5 Leggi suddivise per iniziativa - pag. 26
  - 2.6 Durata dell'iter legislativo - pag. 28
  - 2.7 Per potestà legislativa - pag. 29
  - 2.8 La classificazione per macrosettore e per materia; per tipologia; per tecnica redazionale - pag. 30
  - 2.9 L'attività istituzionale - pag. 35
  - 2.10 La produzione regolamentare - pag. 38
-  **PARTE TERZA - pag. 39**  
**Produzione normativa ripartita per Commissioni Consiliari - Anno 2010**
  - 3.1 Prima Commissione permanente - pag. 44  
*Affari istituzionali - Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione.*
  - 3.2 Seconda Commissione permanente - pag. 48  
*Bilancio e Finanza. Demanio e Patrimonio.*
  - 3.3 Terza Commissione permanente - pag. 51  
*Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.*
  - 3.4 Quarta Commissione permanente - pag. 54  
*Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti.*
  - 3.5 Quinta Commissione permanente - pag. 55  
*Sanità e Sicurezza Sociale.*
  - 3.6 Sesta Commissione permanente - pag. 57  
*Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali.*
  - 3.7 Settima Commissione permanente - pag. 58  
*Ambiente, Energia, Protezione Civile.*
  - 3.8 Ottava Commissione permanente - pag. 60  
*Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo.*

# Indice

## PARTE QUARTA - pag. 61

### Schede tecniche sulle attività delle Commissioni Speciali

#### 4.1 Prima Commissione speciale - pag. 64

*Commissione consiliare speciale per la trasparenza, per il controllo delle attività della Regione e degli enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi.*

#### 4.2 Seconda Commissione speciale - pag. 67

*Commissione consiliare speciale in tema di politiche giovanili, disagio sociale e occupazione.*

#### 4.3 Terza Commissione speciale - pag. 70

*Commissione consiliare speciale per il controllo sulle bonifiche ambientali e sui siti di smaltimento rifiuti e ecomafie e riutilizzo dei beni confiscati.*

#### 4.4 Quarta Commissione speciale - pag. 77

*Commissione consiliare speciale per la prevenzione del fenomeno del mobbing sui luoghi di lavoro e di ogni forma di discriminazione sociale, etnica e culturale.*

## PARTE QUINTA - pag. 81

### Le Commissioni d'inchiesta

#### 5.1 Commissione consiliare d'inchiesta sull'Hydrogest - pag. 85

*Commissione consiliare di inchiesta denominata Hydrogest Campania S.p.A. concessionaria della gestione delle infrastrutture per il sistema depurativo di Napoli Nord, Marcianise, Acerra, Cuma e Foce Regi Lagni e di tutte le altre proprietà della Regione Campania*

#### 5.2 Commissione consiliare d'inchiesta Anticamorra - pag. 86

*Commissione consiliare d'inchiesta denominata Anticamorra, per la vigilanza e la difesa contro la criminalità organizzata*

## PARTE SESTA - pag. 89

### Il contenzioso costituzionale

#### Introduzione

#### 6.1 Leggi nazionali impugnate dalla Regione Campania - pag. 91

#### 6.2 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Campania. Anno 2010 - pag. 92

#### 6.3 Quadro di sintesi su ricorsi e sentenze. Anno 2010 - pag. 93

#### 6.4 Schede tecniche sui giudizi costituzionali - pag. 97

## PARTE SETTIMA - pag. 121

### Appendice (Brevi note monotematiche)

#### 7.1 Gli organismi funzionanti all'interno del Consiglio regionale:

##### IL CO.RE.COM - pag. 122

#### 7.2 Patto di stabilità e Piano di rientro - pag. 125

#### 7.3 La nuova legge elettorale analisi della prima applicazione - pag. 134

## INTRODUZIONE

---

## Introduzione

Con il “Rapporto annuale sulla legislazione della Campania - IX legislatura - anno 2010” si realizza la seconda esperienza di dare vita ad una pubblicazione che, ispirandosi al “Rapporto annuale sulla Legislazione” della Camera dei Deputati, ed utilizzando la metodologia del “Questionario” che annualmente le regioni trasmettono alle Camere, si propone quale strumento di rilevazione ed analisi dell’andamento della legislatura, accompagnando il monitoraggio statistico ad elementi di spunto per una riflessione costruttiva sulle principali tematiche che hanno coinvolto l’attività dell’Assemblea legislativa campana nel periodo di riferimento.

Il Rapporto quest’anno si rivolge in primo luogo ai consiglieri neo eletti della IX legislatura, che potranno trarre dall’analisi dei primi mesi della stessa, elementi di autovalutazione, anche alla luce del nuovo sistema elettorale che per la prima volta in Campania ha portato ad una forte presenza al femminile delle varie componenti politiche, cogliendo con ciò le prime tendenze del nuovo ciclo all’avvio.

Per maggiore completezza si è ritenuto di trattare attraverso apposite schede di approfondimento tematico, nell’ottica di una migliore comunicazione delle attività consiliari nel loro complesso, di una significativa competenza incardinata in anni recenti nel Consiglio regionale, quale quella afferente il CO.RE.COM., illustrandone la funzione, l’attività svolta, le criticità.

Infine, sono state inserite ulteriori brevi note monotematiche di commento all’attuazione, per la prima volta, della nuova legge elettorale adottata, sul Piano di stabilizzazione.

In tal modo riteniamo di dare un quadro esaustivo delle attività consiliare nel suo complesso, trattando con terminologia accessibile anche ai non specialisti, tutte le angolazioni del processo legislativo e decisionale, consapevoli della importanza di comunicare con i principali stakeholder rispetto alla missione istituzionale del Consiglio Regionale.

Naturalmente l’arco temporale di riferimento per il 2010 è particolarmente breve in quanto il nuovo Consiglio si è insediato, a seguito del rinnovo, il 12 maggio 2010, ne consegue che l’analisi dei dati sarà sicuramente in grado di evidenziare solo un Orientamento dell’ulteriore sviluppo della legislatura a venire.

PARTE PRIMA

# Nota di sintesi



## 1.1 Breve nota di sintesi sui primi mesi della IX legislatura

Come per il precedente anno la nota di sintesi si propone di illustrare in maniera immediata le tendenze evolutive più significative della produzione legislativa regionale nel periodo di tempo in riferimento che per la Regione Campania è estremamente breve. Infatti, come è noto, nel 2010 siamo all'avvio di un nuovo ciclo legislativo essendoci insediato il Consiglio solo il 12 maggio 2010.

Consiglio che rispetto alla precedente legislatura è caratterizzato politicamente da una nuova maggioranza e, per la prima volta, da una forte presenza delle componenti politiche femminili che, grazie ai tanto discussi meccanismi della nuova legge elettorale campana, ha portato 14 "Consiglieri di genere femminile" a sedere nell'Aula.

Trattandosi di dati che rilevano un periodo effettivo di solo sei mesi di legislatura è evidente che il dato rilevato potrà essere letto nella sua compiutezza solo nel successivo raffronto con il 2011, nel quale dopo la fase di avvio, potrà considerarsi portato a maturazione il processo decisionale emerso dal ciclo elettorale.

Avendo peraltro sempre presente, ma anche da ciò potranno trarsi dati significativi, che per la prima parte dell'anno i dati sulla attività legislativa afferiscono alla chiusura di un ciclo legislativo, mentre per la seconda attengono all'avvio di una nuova fase legislativa caratterizzata da una forte discontinuità. Pure significativo pare, inoltre, essere il raffronto della produzione legislativa tra gli analoghi periodi della VIII e IX legislatura sicuramente più omogenei sotto il profilo temporale.

Raffrontando dati dell'anno 2010 divisi tra VIII e IX legislatura emerge che delle complessive 20 leggi dell'anno 2010, 6 chiudono l'VIII legislatura e ben 14 segnano l'avvio della IX.

Ritroviamo 11 regolamenti per lo scorcio finale dell'VIII, dei quali 10 approvati dalla sola Giunta perché decorsi i termini per l'eventuale passaggio in Consiglio come da previsione statutaria (art. 56) essendo stati trasmessi negli ultimissimi giorni della legislatura. Nessun regolamento invece per la parte del 2010 che segna il cambio del Consiglio.

### INIZIATIVA

Con riguardo all'iniziativa del procedimento legislativo resta costante la tendenza alla prevalenza numerica dei progetti di legge ad iniziativa dei consiglieri (n.138), rispetto a quelli presentati dalla Giunta ( n.7 ); sbilanciamento che si riduce fortemente se facciamo riferimento alle proposte legislative discusse (n. 23 nel caso di iniziativa di Consiglieri e n. 6 di iniziativa di Giunta)

Sul piano della iniziativa effettiva il dato sostanzialmente non cambia, restando confermata la tendenza relativa alla prevalenza numerica dei progetti di legge presentati dai consiglieri (65%) rispetto a quelli presentati dalla Giunta, mantenendosi quindi sempre maggiore il contributo in termini assoluti dell'iniziativa consiliare: delle 14 leggi approvate nel corso del 2010 - IX legislatura, 3 sono di iniziativa della Giunta, 6 del Consiglio Maggioranza, 3 Minoranza e 2 di iniziativa Mista.

Dal raffronto con i dati del 2010 relativi alla VIII legislatura, rileviamo diversamente un maggiore contributo della Giunta, rispetto all'iniziativa effettiva, che delle 6 leggi VIII legislatura, 4 sono ad iniziativa della Giunta e 2 di iniziativa consiliare (maggioranza).

Da tali dati si evidenzia come lo scorcio della VIII legislatura, durato solo tre mesi, è stato caratte-

PARTE PRIMA  
Nota di sintesi

rizzato da una significativa attività della azione della Giunta uscente, rispetto all'iniziativa consiliare, con forte espansione, come pure sopra annotato, del ricorso al potere regolamentare da parte dell'esecutivo, a fronte di un pregresso rapporto istituzionale corretto tra Giunta e Consiglio nella produzione normativa conformemente al modello delineato in sede statutaria.

Tale tendenza si sovverte per i primi mesi della IX legislatura, periodo in cui domina l'iniziativa del Consiglio con 11 leggi - (6 di iniziativa di Maggioranza, 3 di Minoranza, 2 di iniziativa Mista) - a fronte delle solo 3 leggi di iniziativa di Giunta; anche tenendo presente che l'arco temporale di riferimento per la IX legislatura è doppio rispetto alla fine della VIII, è significativo che il dato della produzione legislativa è sostanzialmente costante, ma diminuisce fortemente, in proporzione l'iniziativa della Giunta, sulla quale potrebbe avere influito il Patto di Stabilità ed il Piano di Rientro.

Per quanto attiene all'iniziativa popolare come regolata dall'art. 53 dello Statuto, per la IX legislatura non risulta presentata alcuna proposta di legge, per contro ai sensi del comma 3 del citato art. 53, che stabilisce che tali proposte di legge non decadono alla fine della legislatura, risulta riavviato con la riassegnazione alla commissione consiliare una p.d.l. proveniente dalla fase finale della pregressa legislatura.

### TEMPI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

I tempi medi dell'iter legislativo confermano una tendenza già evidenziatasi nella precedente legislatura, la "fascia" 31 - 90 giorni è quella in cui si inseriscono il maggior numero di leggi, nel 2010 infatti per la IX legislatura ben 10 provvedimenti legislativi hanno un tempo medio corrispondente, così come anche per la VIII legislatura con 3 leggi (pari al 50% della produzione legislativa).

L'iter più breve 1 - 30 gg. riguarda 1 legge per lo scorcio 2010 VIII legislatura e 2 leggi per la IX; mentre solo una legge relativa alla VIII legislatura ha avuto un iter superiore ai 360 gg., nessuna per IX legislatura.

### DATI SOSTANZIALI

Passando ad analizzare il dato sostanziale in raffronto al mero dato quantitativo, naturalmente va valutato che la produzione legislativa di avvio della legislatura afferisce principalmente a leggi "istituzionali" di riordino - (2) -, e a leggi di bilancio - (5) -, dato che appare coerente con l'avvio del nuovo ciclo che come rilevato è caratterizzato da una discontinuità politica, il che dà ragione delle leggi "istituzionali" modificative dei precedenti assetti, e per il periodo dell'anno coincidente con la programmazione economica finanziaria, delle leggi di bilancio.

A fronte del sostanziale equilibrio della produzione legislativa tra i due periodi in confronto, verifichiamo che in proporzione nella IX legislatura vi è una significativa diminuzione del numero complessivo degli articoli (soli 60 rispetto a 14 leggi, a fronte dei 48 per 6 leggi), e una analoga diminuzione proporzionale dei dati quantitativi dei commi (182 a fronte dei 216 del periodo del 2010 corrispondente alla VIII legislatura) e delle lettere (93.295 a fronte delle 119.186).

Se confrontiamo quindi tale dato quantitativo con quello qualitativo, emerge per questa fase della IX legislatura un maggior numero di "leggine" come si evince dal fatto che sono ben 9 le leggi di manutenzione, che quindi vanno a modificare altre leggi senza mutarne l'impianto (25 leggi modificate da leggi di manutenzione), con piccoli interventi data la scarsa incidenza sul dato quantitativo sopra analizzato.

Se invece raffrontiamo i dati dei primi mesi della IX legislatura con gli analoghi dati della VIII rile-

viamo che l'anno 2005 che segna l'avvio della VIII legislatura in analogo arco temporale, presenta un volume quantitativo (11 leggi), non molto distante dal 2010; di contro, si conta un maggiore numero di articoli (127), di commi (376) e di lettere (187.746).

Per quanto riguarda l'analisi sotto il profilo della tipologia della normazione, la fase di avvio della IX legislatura si è caratterizzata per una forte prevalenza delle leggi di settore (5), significativa della tendenza ad accentuare la progressiva semplificazione, riordino e razionalizzazione del corpus normativo; e, come già rilevato, 9 leggi di manutenzione, con 24 leggi modificate.

Si tratta evidentemente di interventi poco sistemici, mancando l'adozione di una vera e propria legge di "Manutenzione", come avviene in altre regioni.

Rispetto al periodo del 2010 corrispondente alla fine della VIII legislatura è palese il forte incremento di tale tipologia che era rispettivamente di una legge di settore e 2 di manutenzione.

Nel corso del 2010, sia per l'VIII che per la IX legislatura, non vi sono invece state leggi di semplificazioni organiche, mentre rinveniamo nella IX legislatura un solo provvedimento legislativo di delegificazione, con rinvio ad un successivo atto non legislativo di Giunta.

Estremamente contenuto risulta il numero delle leggi provvedimento, solo 2, a favore di un positivo approccio di carattere più organico ai contenuti della legislazione.

Le sole due leggi provvedimento della IX legislatura sono state adottate in virtù di motivazioni emergenziali o strettamente contingenti, infatti si tratta in un caso di "Misure urgenti solidaristiche" e in un altro di "Valorizzazione di luoghi di alta importanza per l'unità d'Italia" in occasione dei 150 anni della stessa.

Sempre nel 2010, con riferimento alla VIII legislatura non si sono avuti interventi normativi di tale tipologia.

Sotto il profilo della tecnica redazionale individuiamo tra i due periodi di riferimento dell'anno 2010, rispettivamente 4 e 5 "testi nuovi"; 2 e 9 "novelle".

Se invece guardiamo alla fase di avvio della VIII legislatura rileviamo la tendenza inversa rispetto alla IX con 8 "testi nuovi" e 2 "novelle".

Non vi sono stati nella fase legislativa di riferimento Testi unici, così come nello scorcio finale della precedente legislatura.

Se passiamo all'analisi delle materie con riguardo ai macrosettori in cui si è legiferato, tolta la materia afferente la finanza regionale, che resta un dato pressoché costante della produzione legislativa, "Ordinamento istituzionale" e "Servizi a persone e alla comunità" dominano con 2 leggi ciascuna, mentre le aree tematiche dello "Sviluppo economico e Attività produttive", e "Territorio, ambiente ed infrastrutture", presentano una minore incidenza con una legge ciascuna.

Ultimo dato da analizzare resta quello afferente la natura della potestà esercitata così come articolata dalla riforma del titolo V della Costituzione, mentre nella fine della VIII legislatura risulta essersi maggiormente legiferato in ambito di competenza concorrente, 5 leggi a fronte di 1 di competenza esclusiva; l'avvio di legislatura è caratterizzato da una opposta tendenza con 9 provvedimenti legislativi ascrivibili alla potestà esclusiva a fronte di 4 espressione di potestà concorrente e di un solo provvedimento legislativo di natura mista.

## RAPPORTI GIUNTA CONSIGLIO

Per quanto attiene ai rapporti tra Legislativo ed Esecutivo con particolare riguardo alla funzione di controllo che il Consiglio esercita attraverso gli strumenti di sindacato ispettivo e di indirizzo politico, come disciplinati dal regolamento interno, rileviamo nel corso dell'intero 2010, con riferimento in particolare agli atti ispettivi, essere state presentate 160 interrogazioni ed interpellanze.

Di queste rispettivamente 101 e 100 riguardano il periodo dell'anno corrispondente alla IX legislatura. Da tale dato si evince una sostanzialmente equivalenza della attività posta in essere dai consiglieri nella formulazione di atti di sindacato ispettivo, che resta costante per i due momenti dall'anno corrispondenti alle due diverse legislature.

Dato che cambia significativamente se invece ci poniamo dalla diversa prospettiva delle risposte da parte dell'Esecutivo a tali atti; a fronte delle complessive 117 richieste alla Giunta di informazioni o spiegazioni su fatti che ne investono la competenza (interrogazioni a risposta scritta o orale) o sui motivi o gli intendimenti della Giunta medesima per verificarne la coerenza con l'indirizzo politico e il programma di governo (interpellanze) si rileva che rispetto al numero di quelle discusse o che comunque hanno avuto risposta, ben 100 riguardano la sola IX legislatura.

Per quanto attiene agli atti di indirizzo, riferendoci in particolare alle mozioni e agli ordini del giorno, ne sono stati presentati 58 nel complesso per l'anno 2010, di cui discussi e conclusi 41. Preponderante è stata tale attività da parte dei consiglieri entranti nella IX legislatura con, rispettivamente, 50 atti di indirizzo presentati, di cui 36 discussi e conclusi.

Dato che appare sostanzialmente coerente all'avvio di una nuova legislatura, rappresentando le "mozioni" una prerogativa attraverso la quale i consiglieri concorrono a determinare lo stesso indirizzo politico, sociale ed economico promuovendo deliberazioni del Consiglio su un dato argomento, e gli "ordini del giorno" uno strumento di indirizzo e manifestazione di volontà su di un argomento ulteriore ed accessorio rispetto ad un argomento in discussione in Assemblea.

## 1.2 Quadro sinottico di raffronto tra la produzione legislativa nell'anno 2010 VIII legislatura e nell'anno 2010 IX legislatura

### VIII LEGISLATURA

- Legge regionale n. 1 del 15 gennaio 2010 - Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 1980, n.7 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania), come modificata dalla legge regionale 19 gennaio 2007, n.1.
- Legge regionale n. 2 del 21 gennaio 2010 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010.
- Legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2010 - Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012.
- Legge regionale n. 4 del 21 gennaio 2010 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale).
- Legge regionale n. 5 del 8 febbraio 2010 - Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2008.
- Legge regionale n. 6 del 8 febbraio 2010 - Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania.

### IX LEGISLATURA

- Legge regionale n. 7 del 20 luglio 2010 - Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania.
- Legge regionale n. 8 del 6 agosto 2010 - Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della giunta regionale e delle nomine di competenza del consiglio regionale.
- Legge regionale n. 9 del 6 agosto 2010 - Anagrafe pubblica degli eletti. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione.
- Legge regionale n. 10 del 6 agosto 2010 - Misure urgenti solidaristiche.
- Legge regionale n. 11 del 25 ottobre 2010 - Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010. (con le note redatte dal settore legislativo).
- Legge regionale n. 12 del 25 ottobre 2010 - Modifica alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 Promozione della ricerca scientifica in Campania. (con le note redatte dal settore legislativo).
- Legge regionale n. 13 del 22 novembre 2010 - Regolizzazione degli impianti serricoli.
- Legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010 - Tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola.
- Legge regionale n. 15 del 1 dicembre 2010 - Modifica delle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2010), 1 febbraio 1980, n. 7 (norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania) e 28 novembre 2008, n. 16 (misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo).
- Legge regionale n. 16 del 7 dicembre 2010 - Misure urgenti per la finanza regionale.
- Legge regionale n. 17 del 7 dicembre 2010 - Riequilibrio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010.
- Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2010 - Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n.12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza).
- Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2010 - Valorizzazione dei luoghi ad alta importanza storica per l'unità d'Italia e la memoria della guerra di liberazione nel territorio di terra di lavoro.
- Legge regionale n. 20 del 29 dicembre 2010 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2011.



[illegible]

PARTE PRIMA  
Nota di sintesi

POTESTA' LEGISLATIVA			
anno	2010 VIII Leg.	2010 IX Leg.	totale
concorrente	5	4	9
esclusiva	1	9	10
mista	0	1	1

LEGGE	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
concorren.					1					1	1			1	4
esclusiva	1	1	1	1		1	1	1				1	1		9
mista									1						1

TIPOLOGIA			
anno	2010 VIII Leg.	2010 IX Leg.	totale
L. Istituzionali	0	2	2
L. di Settore	1	5	6
L. Intersectoriali	0	0	0
L. Provvedimento	0	2	2
L. di Manutenzione	2	9	11
L. Modif. da manut.	2*	24**	26*
Altre L. che novell.	0	0	0
L. di Bilancio	3	5	8
L. di Semplificazione N.	0	0	0

LEGGE	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
L. Istituz.		1	1												2
L. di Sett.						1	1	1	1			1			5
L. Intersect.															0
L. Provved.				1									1		2
L. di Manu.	1	1			1	1	1		1	1	1	1			9
L. Mod.	8	8			1	1	1		3		1	1			24
Altre L.															0
L. di Bil.					1				1	1	1			1	5
L. di Semp.															0

\* 2010 - VIII LEG. LR 01/10 modifica L.R. 07/80 - LR 04/10 modifica L.R. 04/09

\*\* 2010 - IX LEG. LR 07/10 modifica LL.RR. 11/91; 41/93; 13/96; 17/96; 09/02; 17/06; 18/06; 14/09  
 LR 08/10 modifica LL.RR. 11/91; 41/93; 09/02; 21/02; 17/06; 18/06; 06/07; 07/10  
 LR 11/10 modifica L.R. 02/10  
 LR 12/10 modifica L.R. 05/02  
 LR 13/10 modifica L.R. 08/95  
 LR 15/10 modifica LL.RR. 02/10; 07/80; 16/08  
 LR 17/10 modifica L.R. 03/10  
 LR 18/10 modifica L.R. 12/03

PARTE PRIMA  
Nota di sintesi

MATERIA			
anno	2010 VIII Leg.	2010 IX Leg.	totale
Ordinam. Istituzionale	1	2	3
Svil.Econ. e Attiv.Produtt.	0	1	1
Terr. Amb. e Infrastrutture	0	1	1
Serv. a persona e a comunità	2	2	4
Finanza Regionale	3	5	8
Multisetore	0	4	4

LEGGE	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ord.Istituz.		1	1											2
S.E. e A.P.							1							1
T.A. e Infr.								1						1
S. a P. e C.				1					1					2
Fin. Reg.					1				1	1	1			5
Multiset.	1					1						1	1	4

TECNICA REDAZIONALE			
anno	2010 VIII Leg.	2010 IX Leg.	totale
Testo Nuovo	4	5	9
Novella	2	9	11
Tecnica Mista	0	0	0
Testo Unico	0	0	0

LEGGE	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tes. Nuovo			1	1				1					1	5
Novella	1	1			1	1	1		1	1	1	1		9
Tec. Mista														0
Tes. Unico														0

REGOLAMENTI			
anno	2010 VIII Leg.	2010 IX Leg.	totale
regolamenti	11		11
articoli	237		237
commi	903		903
lettere	387906		387906

## 1.3 Nota di lettura

### TIPOLOGIA DI NORMAZIONE

**Legge istituzionale:** legge relativa all'organizzazione istituzionale della Regione e alla tutela dei diritti fondamentali.

**Legge di settore:** contiene una nuova disciplina della materia oppure regola specifici settori o definisce strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali.

**Legge di manutenzione normativa:** prevede disposizioni di correzione, modifica od integrazione della normativa in atto senza innovarla o sostituirla in maniera completa e sostanziale.

**Legge di bilancio:** contiene provvedimenti tipici connessi in via diretta alle disposizioni di bilancio e finanziarie.

**Legge provvedimento:** è volta a disciplinare situazioni specifiche o a realizzare singoli interventi.

n.b.: Rispetto alla natura della potestà legislativa, la collocazione delle leggi è stata effettuata sulla base del criterio di prevalenza. Nel caso in cui tale criterio abbia presentato margini d'incertezza, le leggi derivate dall'esercizio di più tipologie di competenza, sono state collocate nella categoria mista. La collocazione non sempre è agevole, dato l'intreccio delle competenze e la difficoltà di inquadramento delle leggi regionali nelle materie elencate dall' art.117 Cost.

**Legge intersettoriale:** di riforma di grande portata o che incide in una pluralità di settori.

### TECNICA REDAZIONALE

**Testo nuovo:** introduce nell'ordinamento nuove disposizioni, ma non interviene a modificare in modo significativo leggi precedenti.

**Novella:** il testo della legge modifica, sostituisce o integra testualmente disposizioni di leggi precedenti.

**Testo unico:** contiene la disciplina di riordino di un intero settore.

**Testo a tecnica mista:** non rientra in nessuna tipologia tipica di tecnica redazionale e contiene disposizioni che non è agevole catalogare come prevalentemente nuove o novellate.

**Clausola valutativa:** articolo di legge che attribuisce un mandato esplicito, ai soggetti incaricati di dare attuazione alla legge, di comunicare all'organo legislativo le informazioni necessarie a conoscere le modalità ed i tempi dell' implementazione ed a valutare le conseguenze che ne sono scaturite per i diretti beneficiari.

### ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

**Interrogazione:** atto ispettivo consistente nella domanda che ciascun Consigliere regionale può rivolgere alla Giunta regionale per avere informazioni oppure spiegazioni su un oggetto determinato





o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione a detto oggetto, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività amministrativa regionale. Può essere a risposta scritta o orale, a risposta in Commissione o a risposta immediata.

**Interpellanza:** atto ispettivo con il quale ciascun consigliere regionale può conoscere le ragioni o i fini per i quali la Giunta regionale ha assunto una determinata iniziativa su questioni di particolare rilievo o su questioni di carattere generale.

**Mozione:** atto finalizzato a promuovere una deliberazione del Consiglio regionale su un determinato argomento. E' uno degli atti di prerogativa dei consiglieri, con cui essi concorrono a determinare l'indirizzo politico-sociale-economico della Regione.

**Risoluzione:** atto mediante il quale la Giunta e ciascun Consigliere regionale manifestano orientamenti o definiscono indirizzi politici su determinati specifici argomenti.





PARTE SECONDA


---

## La produzione legislativa

## 2.1 La produzione legislativa

**dal 1996 al 2010**

Legislatura	Anno	Leggi
VI Legislatura	1996	27
VI Legislatura	1997	20
VI Legislatura	1998	19
VI Legislatura	1999	7
VI - VII Legislatura	2000	19
VII Legislatura	2001	19
VII Legislatura	2002	33
VII Legislatura	2003	30
VII Legislatura	2004	16
VII - VIII Legislatura	2005	25
VIII Legislatura	2006	25
VIII Legislatura	2007	14
VIII Legislatura	2008	20
VIII Legislatura	2009	17
VIII - IX Legislatura	2010	20




La tabella ed il grafico mostrano l'andamento della produzione normativa dal 1996 al 2010.

## PARTE SECONDA

## La produzione legislativa

**Totale articoli approvati dal 1996**


Anno	Articoli	N. Medio Articoli
1996	384	14,22
1997	182	9,1
1998	179	9,42
1999	72	10,29
2000	204	10,74
2001	247	13
2002	399	12,09
2003	259	8,63
2004	151	9,44
2005	235	9,4
2006	266	10,64
2007	312	22,29
2008	292	14,6
2009	247	14,53
2010	111	7,9



La tabella ed il grafico mostrano, per ogni singolo anno, la somma degli articoli delle leggi approvate ed il numero medio degli articoli di cui le stesse si compongono.

**dal 2005 al 2010**

Anno	Leggi
2005	11
2006	25
2007	14
2008	20
2009	17
2010	20



La tabella ed il grafico evidenziano l'andamento della produzione normativa nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2010.



## PARTE SECONDA

## La produzione legislativa

## 2.2 Tasso mensile di legislazione - IX legislatura

### LEGGI SUDDIVISE PER APPROVAZIONI MENSILI

#### Luglio

- Legge regionale n. 7 del 20 luglio 2010 - Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania.

#### Agosto

- Legge regionale n. 8 del 6 agosto 2010 - Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della giunta regionale e delle nomine di competenza del consiglio regionale.
- Legge regionale n. 9 del 6 agosto 2010 - Anagrafe pubblica degli eletti. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione.
- Legge regionale n. 10 del 6 agosto 2010 - Misure urgenti solidaristiche.

#### Ottobre

- Legge regionale n. 11 del 25 ottobre 2010 - Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010. (con le note redatte dal settore legislativo).
- Legge regionale n. 12 del 25 ottobre 2010 - Modifica alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 Promozione della ricerca scientifica in Campania. (con le note redatte dal settore legislativo).


#### Novembre

- Legge regionale n. 13 del 22 novembre 2010 - Regularizzazione degli impianti serricoli.
- Legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010 - Tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola.

#### Dicembre

- Legge regionale n. 15 del 1 dicembre 2010 - Modifica delle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2010), 1 febbraio 1980, n. 7 (norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania) e 28 novembre 2008, n. 16 (misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo).
- Legge regionale n. 16 del 7 dicembre 2010 - Misure urgenti per la finanza regionale.
- Legge regionale n. 17 del 7 dicembre 2010 - Riequilibrio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010.
- Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2010 - Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n.12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza).
- Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2010 - Valorizzazione dei luoghi ad alta importanza storica per l'unità d'Italia e la memoria della guerra di liberazione nel territorio di terra di lavoro.
- Legge regionale n. 20 del 29 dicembre 2010 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2011.


Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
0	0	0	1	3	0	2	2	6



La tabella ed il grafico mostrano la produzione legislativa mensile nell'anno 2010 - IX legislatura.

## 2.3 La dimensione fisica dell'attività legislativa

Leggi	Articoli	Commi	VIII LEGISLATURA
1	2	3	
2	1	97	
3	12	26	
4	2	2	
5	5	6	
6	26	83	
7	3	17	IX LEGISLATURA
8	4	12	
9	3	4	
10	3	5	
11	3	4	
12	1	1	
13	2	4	
14	7	13	
15	2	7	
16	20	96	
17	6	6	
18	2	2	
19	5	8	
20	2	3	



La tabella ed il grafico evidenziano la dimensione delle leggi che varia a seconda del settore di appartenenza. I settori bilancio e sociale producono le leggi più cospicue in termini di articoli e commi.


## PARTE SECONDA

## La produzione legislativa

## 2.4 Per soggetto presentatore


Legislatura	Giunta	Consiglio
VIII	11	7
IX	7	138

La tabella ed il grafico evidenziano il numero di progetti di legge presentati da Giunta e Consiglio nell'anno 2010 - VIII e IX legislatura.



Legislatura	Giunta	Consiglio	Mista
VIII	4	2	0
IX	3	9	2

La tabella ed il grafico evidenziano l'iniziativa legislativa effettiva per la Giunta ed il Consiglio nella VIII e nella IX legislatura.



## 2.5 Leggi suddivise per iniziativa - IX legislatura

### GIUNTA

- Legge regionale n. **16** del 7 dicembre 2010 - Misure urgenti per la finanza regionale.
- Legge regionale n. **17** del 7 dicembre 2010 - Riequilibrio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010.
- Legge regionale n. **20** del 29 dicembre 2010 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2011.

### CONSIGLIO MAGGIORANZA

- Legge regionale n. **7** del 20 luglio 2010 - Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania.
- Legge regionale n. **10** del 6 agosto 2010 - Misure urgenti solidaristiche.
- Legge regionale n. **11** del 25 ottobre 2010 - Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010. (con le note redatte dal settore legislativo).
- Legge regionale n. **12** del 25 ottobre 2010 - Modifica alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 Promozione della ricerca scientifica in Campania. (con le note redatte dal settore legislativo).
- Legge regionale n. **14** del 22 novembre 2010 - Tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola.
- Legge regionale n. **18** del 29 dicembre 2010 - Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza).

### CONSIGLIO MINORANZA



- Legge regionale n. **9** del 6 agosto 2010 - Anagrafe pubblica degli eletti. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione.
- Legge regionale n. **13** del 22 novembre 2010 - Regolarizzazione degli impianti serricoli.
- Legge regionale n. **19** del 29 dicembre 2010 - Valorizzazione dei luoghi ad alta importanza storica per l'unità d'Italia e la memoria della guerra di liberazione nel territorio di terra di lavoro.

### CONSIGLIO MISTO

- Legge regionale n. **8** del 6 agosto 2010 - Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della giunta regionale e delle nomine di competenza del consiglio regionale.
- Legge regionale n. **15** del 1 dicembre 2010 - Modifica delle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2010), 1 febbraio 1980, n. 7 (norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania) e 28 novembre 2008, n. 16 (misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo).

PARTE SECONDA  
La produzione legislativa

Iniziativa	2010 VIII Leg.	2010 IX Leg.
Giunta	4	3
Consiglio maggiore	2	6
Consiglio minore	0	3
Consiglio misto	0	2
Consiglio/Giunta	0	0



## 2.6 Durata dell'iter legislativo

### 1/30 GIORNI


- Legge regionale n. 8 del 6 agosto 2010 - Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della giunta regionale e delle nomine di competenza del consiglio regionale.
- Legge regionale n. 10 del 6 agosto 2010 - Misure urgenti solidaristiche.

### 31/90 GIORNI

- Legge regionale n. 7 del 20 luglio 2010 - Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania.
- Legge regionale n. 9 del 6 agosto 2010 - Anagrafe pubblica degli eletti. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione.
- Legge regionale n. 11 del 25 ottobre 2010 - Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010. (con le note redatte dal settore legislativo).
- Legge regionale n. 12 del 25 ottobre 2010 - Modifica alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 Promozione della ricerca scientifica in Campania. (con le note redatte dal settore legislativo).
- Legge regionale n. 13 del 22 novembre 2010 - Regolarizzazione degli impianti serricoli.
- Legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010 - Tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola.
- Legge regionale n. 16 del 7 dicembre 2010 - Misure urgenti per la finanza regionale.
- Legge regionale n. 17 del 7 dicembre 2010 - Riequilibrio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010.
- Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2010 - Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza).
- Legge regionale n. 20 del 29 dicembre 2010 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2011.

### 91/180 GIORNI

- Legge regionale n. 15 del 1 dicembre 2010 - Modifica delle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2010), 1 febbraio 1980, n. 7 (norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania) e 28 novembre 2008, n. 16 (misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo).
- Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2010 - Valorizzazione dei luoghi ad alta importanza storica per l'unità d'Italia e la memoria della guerra di liberazione nel territorio di terra di lavoro.



Il grafico evidenzia la durata dell'iter legislativo espresso in giorni l'intervallo 31-90 è quello che raccoglie il maggior numero di leggi (10).

## PARTE SECONDA

## La produzione legislativa

## 2.7 Per potestà legislativa

### CONCORRENTE

- Legge regionale n. 11 del 25 ottobre 2010 - Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010. (con le note redatte dal settore legislativo).
- Legge regionale n. 16 del 7 dicembre 2010 - Misure urgenti per la finanza regionale.
- Legge regionale n. 17 del 7 dicembre 2010 - Riequilibrio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010.
- Legge regionale n. 20 del 29 dicembre 2010 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2011.

### ESCLUSIVA


- Legge regionale n. 7 del 20 luglio 2010 - Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania.
- Legge regionale n. 8 del 6 agosto 2010 - Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della giunta regionale e delle nomine di competenza del consiglio regionale.
- Legge regionale n. 9 del 6 agosto 2010 - Anagrafe pubblica degli eletti. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione.
- Legge regionale n. 10 del 6 agosto 2010 - Misure urgenti solidaristiche.
- Legge regionale n. 12 del 25 ottobre 2010 - Modifica alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 Promozione della ricerca scientifica in Campania. (con le note redatte dal settore legislativo).
- Legge regionale n. 13 del 22 novembre 2010 - Regolarizzazione degli impianti serricoli.
- Legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010 - Tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola.
- Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2010 - Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza).
- Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2010 - Valorizzazione dei luoghi ad alta importanza storica per l'unità d'Italia e la memoria della guerra di liberazione nel territorio di terra di lavoro.

### MISTA

- Legge regionale n. 15 del 1 dicembre 2010 - Modifica delle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2010), 1 febbraio 1980, n. 7 (norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania) e 28 novembre 2008, n. 16 (misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo).

Anno	2010 VIII Leg.	2010 IX Leg.
concorrente	5	4
esclusiva	1	10
mista	0	0

La tabella ed i grafici evidenziano la diversa potestà legislativa, da notare la cospicua produzione di leggi a potestà esclusiva nella IX legislatura.



## 2.8 La classificazione per macrosettore e per materia; per tipologia; per tecnica redazionale

### Leggi suddivise per materia

#### Ordinamento istituzionale

- Legge regionale n. 8 del 6 agosto 2010 - Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della giunta regionale e delle nomine di competenza del consiglio regionale.
- Legge regionale n. 9 del 6 agosto 2010 - Anagrafe pubblica degli eletti. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione.

#### Sviluppo e attività produttive

- Legge regionale n. 13 del 22 novembre 2010 - Regularizzazione degli impianti serricoli.

#### Territorio ambiente e infrastrutture

- Legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010 - Tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola.

#### Servizi a persone e a comunità

- Legge regionale n. 10 del 6 agosto 2010 - Misure urgenti solidaristiche.
- Legge regionale n. 15 del 1 dicembre 2010 - Modifica delle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2010), 1 febbraio 1980, n. 7 (norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania) e 28 novembre 2008, n. 16 (misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo).

#### Finanza regionale

- Legge regionale n. 11 del 25 ottobre 2010 - Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010. (con le note redatte dal settore legislativo).
- Legge regionale n. 15 del 1 dicembre 2010 - Modifica delle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2010), 1 febbraio 1980, n. 7 (norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania) e 28 novembre 2008, n. 16 (misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo).
- Legge regionale n. 16 del 7 dicembre 2010 - Misure urgenti per la finanza regionale.
- Legge regionale n. 17 del 7 dicembre 2010 - Riequilibrio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010.
- Legge regionale n. 20 del 29 dicembre 2010 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2011.

#### Multisetttore



- Legge regionale n. 7 del 20 luglio 2010 - Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania.
- Legge regionale n. 12 del 25 ottobre 2010 - Modifica alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 Promozione della ricerca scientifica in Campania. (con le note redatte dal settore legislativo).
- Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2010 - Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n.12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza).
- Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2010 - Valorizzazione dei luoghi ad alta importanza storica per l'unità d'Italia e la memoria della guerra di liberazione nel territorio di terra di lavoro.



## PARTE SECONDA

## La produzione legislativa


Materia	2010 VIII Leg.	2010 IX Leg.
Ordinamento istituzionale	1	1
Sviluppo economico e attività produttive	0	0
Territorio ambiente e infrastrutture	0	0
Servizi a persone e a comunità	2	2
Finanza regionale	3	3
Multisetttore	0	0



I grafici evidenziano le leggi approvate per materia nella VIII e nella IX legislatura

## Tipologia

Tipologia	2010 VIII Leg.	2010 IX Leg.
L. istituzionali	0	2
L. di settore	1	5
L. Intersectoriali	0	0
L. provvedimento	0	2
L. di manutenzione	2	9
L. modificate da man.	2*	24**
Altre leggi che novella	0	0
L. di bilancio	3	8
L. di semplificazione n.	0	0



La tabella ed i grafici evidenziano la diversa tipologia delle leggi approvate nell'anno 2010 sia nella VIII che nella IX legislatura.

\* 2010 - VIII LEG. LR 01/10 modifica L.R. 07/80 - LR 04/10 modifica L.R. 04/09

\*\* 2010 - IX LEG. LR 07/10 modifica LL.RR. 11/91; 41/93; 13/96; 17/96; 09/02; 17/06; 18/06; 14/09  
 LR 08/10 modifica LL.RR. 11/91; 41/93; 09/02; 21/02; 17/06; 18/06; 06/07; 07/10  
 LR 11/10 modifica L.R. 02/10  
 LR 12/10 modifica L.R. 05/02  
 LR 13/10 modifica L.R. 08/95  
 LR 15/10 modifica LL.RR. 02/10; 07/80; 16/08  
 LR 17/10 modifica L.R. 03/10  
 LR 18/10 modifica L.R. 12/03

## PARTE SECONDA

## La produzione legislativa



**Tecnica redazionale****Testo Nuovo**

- Legge regionale n. **9** del 6 agosto 2010 - Anagrafe pubblica degli eletti. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione.
- Legge regionale n. **10** del 6 agosto 2010 - Misure urgenti solidaristiche.
- Legge regionale n. **14** del 22 novembre 2010 - Tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola.
- Legge regionale n. **19** del 29 dicembre 2010 - Valorizzazione dei luoghi ad alta importanza storica per l'unità d'Italia e la memoria della guerra di liberazione nel territorio di terra di lavoro.
- Legge regionale n. **20** del 29 dicembre 2010 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2011.

**Novella**

- Legge regionale n. **7** del 20 luglio 2010 - Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania.
- Legge regionale n. **8** del 6 agosto 2010 - Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della giunta regionale e delle nomine di competenza del consiglio regionale.
- Legge regionale n. **11** del 25 ottobre 2010 - Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010. (con le note redatte dal settore legislativo).
- Legge regionale n. **12** del 25 ottobre 2010 - Modifica alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 Promozione della ricerca scientifica in Campania. (con le note redatte dal settore legislativo).
- Legge regionale n. **13** del 22 novembre 2010 - Regolizzazione degli impianti serricoli.
- Legge regionale n. **15** del 1 dicembre 2010 - Modifica delle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2010), 1 febbraio 1980, n. 7 (norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania) e 28 novembre 2008, n. 16 (misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo).
- Legge regionale n. **16** del 7 dicembre 2010 - Misure urgenti per la finanza regionale.
- Legge regionale n. **17** del 7 dicembre 2010 - Riequilibrio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010.
- Legge regionale n. **18** del 29 dicembre 2010 - Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n.12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza).

Tecnica redazionale	2010 VIII Leg.	2010 IX Leg.
testo nuovo	4	5
novella	2	9
tecnica mista	0	0
testo unico	0	0




La tabella ed i grafici evidenziano la diversa tecnica di redazione nell'anno 2010 per le leggi sia per la VIII che per la IX legislatura.

## 2.9 L'attività istituzionale - IX legislatura

### Progetti di legge suddivisi per commissioni competenti

Commissione	prima	seconda	terza	quarta	quinta	sesta	settima	ottava
Numero PDL	29	82	22	16	24	22	20	19




La tabella ed il grafico mostrano il numero di progetti di legge per l'anno 2010 - IX legislatura suddivisi per commissioni proponenti, si evidenzia l'attività della seconda commissione bilancio.

**Atti approvati anno 2010, distinti per tipologia - IX legislatura**

Piani, programmi, progetti - Criteri ed indirizzi - Piani di riparto - Approvazione di atti di enti dipendenti - Pareri a Ministeri o altri organi statali - Nomine - Altri provvedimenti.

Atti	num.	discussi	approvati	non approvati	respinti	ritirati	decaduti
PDL presentate	138	23	11	120	0	7	0
DDL presentati	7	6	3	4	0	0	0
Delibere amminis. pres.	208	0	0	0	0	0	0
LL.RR. Oggetto impugn.	2*	0	0	0	0	0	0
Tipologia atti ammin. appr.							
Procedimento del. di resistenza o impugnativa davanti Corte Cost.							

(\*) L.R. 6/2010; L.R. 11/2010



La tabella ed il grafico mostrano per le varie tipologie legislative la loro storia procedurale nell'anno 2010 - IX legislatura.

## PARTE SECONDA

## La produzione legislativa

**Atti di indirizzo politico 2010 - IX legislatura**

Mozioni, ordini del giorno, altro.

Atti di indirizzo	num.	discussi	approvati	non approvati	respinti	ritirati	decaduti
	50	36	36	14	0	0	0



La tabella ed il grafico mostrano il numero ed il decorso degli atti di indirizzo relativi all'anno 2010 - IX legislatura.

## 2.10 La produzione regolamentare

Nell'anno 2010, la produzione regolamentare rientra nel periodo temporale relativo alla precedente legislatura.

Pertanto, i testi degli undici regolamenti approvati, con relativa nota di lettura, figurano nella precedente pubblicazione del Rapporto sulla legislazione regionale –anni 2009/2010-.

In quella sede si è messo in risalto che un regolamento è stato approvato in sede consiliare, mentre i restanti dieci sono stati approvati solo dalla Giunta per decorrenza dei termini ai sensi dell' art. 56 del nuovo Statuto, pur essendo comunque stati portati in Commissione in sede referente ed ampiamente discussi.



PARTETERZA

---

## Produzione normativa ripartita per Commissioni Consiliari - Anno 2010

## *Introduzione*

*Il Consiglio Regionale della Campania ha istituito otto commissioni permanenti per svolgere l'attività istruttoria di leggi e provvedimenti.*

*Le Commissioni sono composte in modo da rispecchiare la proporzione numerica tra i gruppi consiliari ed in numero massimo complessivo non superiore a dodici.*

*Il Regolamento consiliare ne stabilisce il numero e ne disciplina le competenze ed il funzionamento. Le commissioni consiliari permanenti svolgono un ruolo essenziale nel procedimento legislativo ed in generale nella complessa attività dell'istituzione assembleare.*

## Le Commissioni Consiliari Permanenti

Numero e tipologia					
N.	Oggetto	Presidente Commissione	Vicepresidente	Segretario	Data Insediamento
1.	Prima Commissione: Affari istituzionali - Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione.	Angelo Polverino (PdL)*	Giovanni Fortunato (Caldoro Presidente)*	Gennaro Oliviero (S.e.L. Pse)*	9 giugno 2010
2.	Seconda Commissione: Bilancio e Finanza. Demanio e Patrimonio.	Massimo Grimaldi (Caldoro Presidente)*	Pietro Foglia (UdC)*	Raffaele Topo (Pd)*	9 giugno 2010
3.	Terza Commissione: Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.	Pietro Diodato (PdL)* Fino al 3.11.2010	Massimo Ianniciello (PdL)*	Antonio Marciano (Pd)*	9 giugno 2010
4.	Quarta Commissione: Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti.	Domenico De Siano (PdL)*	Raffaele Sentiero (L.a.noi Sud)*	Mario Casillo (Pd)*	9 giugno 2010
5.	Quinta Commissione: Sanità e Sicurezza Sociale.	Michele Schiano di Visconti (PdL)*	Anna Petrone (Pd)*	Carmine Mocerino (UdC)*	9 giugno 2010
6.	Sesta Commissione: Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali.	Antonia Ruggiero (PdL)*	Monica Paolino (PdL)* Fino al 19.5.2011	Angela Cortese (PD)*	9 giugno 2010
7.	Settima Commissione: Ambiente, Energia, Protezione Civile.	Luca Colasanto (PdL)*	Eva Longo (PdL)*	Enrico Fabozzi (Gruppo Misto PD)*	9 giugno 2010
8.	Ottava Commissione: Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo.	Pasquale De Lucia (UdC)* Fino al 27.2.2011	Paola Raia (PdL)*	Rosa D'Amelio (PD)*	9 giugno 2010

### Allegato:

Note: \*Pd = Partito Democratico; \*Udc = Unione Democratica di Centro;

\*PdL = Popolo della Libertà; \*AdC = Alleanza di Centro; \*Adp= Alleanza di Popolo;

\*Caldoro Presidente = Caldoro Presidente Nuovo PSI/PDL - MPA ADC/DC;

Sinistra Ecologia Libertà\*; Libertà Autonomia Noi Sud\*; Gruppo Misto Partito Democratico\*.

## Leggi approvate esaminate dalle commissioni permanenti

### PRIMA

- Legge regionale n. 7 del 20 luglio 2010 - Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania.
- Legge regionale n. 8 del 6 agosto 2010 - Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della giunta regionale e delle nomine di competenza del consiglio regionale.
- Legge regionale n. 9 del 6 agosto 2010 - Anagrafe pubblica degli eletti. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione.
- Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2010 - Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n.12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza).
- Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2010 - Valorizzazione dei luoghi ad alta importanza storica per l'unità d'Italia e la memoria della guerra di liberazione nel territorio di terra di lavoro.

### SECONDA

- Legge regionale n. 10 del 6 agosto 2010 - Misure urgenti solidaristiche.
- Legge regionale n. 16 del 7 dicembre 2010 - Misure urgenti per la finanza regionale.
- Legge regionale n. 17 del 7 dicembre 2010 - Riequilibrio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010.
- Legge regionale n. 20 del 29 dicembre 2010 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2011.

### TERZA

- Legge regionale n. 11 del 25 ottobre 2010 - Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010. (con le note redatte dal settore legislativo).

### QUARTA

Nessuna proposta di legge esaminata della quarta commissione è stata approvata dal consiglio regionale

### QUINTA

- Legge regionale n. 15 del 1 dicembre 2010 - Modifica delle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2010), 1 febbraio 1980, n. 7 (norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania) e 28 novembre 2008, n. 16 (misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo).

### SESTA

- Legge regionale n. 12 del 25 ottobre 2010 - Modifica alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 Promozione della ricerca scientifica in Campania. (con le note redatte dal settore legislativo).


### SETTIMA

- Legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010 - Tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola.

### OTTAVA

- Legge regionale n. 13 del 22 novembre 2010 - Regularizzazione degli impianti serricoli.

Commissione	prima	seconda	terza	quarta	quinta	sesta	settima	ottava
Numero leggi	5	4	1	0	1	1	1	1



La tabella e il grafico evidenziano il numero di leggi approvate nelle varie commissioni è ovvio che l'approvazione di una legge passa attraverso la valutazione e lo studio di varie commissioni.

### 3.1 Prima Commissione permanente

**Affari istituzionali-amministrazione civile. Rapporti internazionali.  
Autonomie locali e piccoli Comuni. Affari generali. Sicurezza delle città.  
Risorse umane. Ordinamento della Regione.**

**Legge regionale 20 luglio 2010 n. 7 “Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania” (Reg. Gen. n. 29 – Proposta di legge).  
Pubblicata sul B.U.R.C. n. 50 del 21 luglio 2010**

La legge regionale n.7/2010 è la prima legge della nona legislatura approvata dal Consiglio Regionale della Campania.

Con essa, l'aula ha concesso il via libera ad una serie di riforme finalizzate a razionalizzare la spesa dell'ente regionale e ad adottare una linea volta alla trasparenza, alla meritocrazia ed alla riduzione dei costi della politica.

L'intervento legislativo prevede la riduzione del dieci per cento delle indennità dei soggetti nominati e designati dalla Regione, la decadenza di tutte le nomine di competenza del Consiglio regionale, decorsi novanta giorni dalla proclamazione degli eletti, compresi il Garante per l'Infanzia, il Garante per i Detenuti ed il Corecom; il divieto di nomina per coloro che ricoprono la carica di parlamentare europeo, presidente della provincia, assessore provinciale e comunale e delle comunità montane; la riduzione dei consigli di amministrazione delle società partecipate a tre componenti e la riduzione delle relative indennità del dieci per cento.

La legge in oggetto interviene anche sull' "Agenzia per il Lavoro e per l'Istruzione", che, nella precedente veste (legge regionale 18 novembre 2009, n. 14), veniva denominata Agenzia regionale della Campania per il lavoro e per la scuola .

Si dispone che l'Agenzia si componga di due dipartimenti autonomi, uno per le attività del lavoro e per la formazione professionale ed uno per le attività relative all'istruzione, nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro ed alla formazione professionale.

Il dipartimento dell'istruzione svolge, d'intesa con le amministrazioni provinciali, il coordinamento ed il supporto ai processi di integrazione tra istruzione e formazione professionale, tra cui i programmi di potenziamento dell'offerta formativa, il monitoraggio e la valutazione dell'impatto e dell'occupazione delle politiche formative, la progettazione, la promozione e lo sviluppo dei percorsi finalizzati all'integrazione tra istruzione, formazione ed inserimento lavorativo, il supporto tecnico e progettuale in relazione alle misure di raccordo tra le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

Il comitato di indirizzo dell'Agenzia, che, nella legge precedente (l.r.n. 14/2009, art.21) veniva definito consiglio di amministrazione, è formato da tre componenti, di cui almeno uno nominato dal Consiglio regionale, esperto in materia di lavoro, formazione ed istruzione ed elegge il Presidente al suo interno.

Il dirigente generale dell'Agenzia viene scelto tra i dirigenti di ruolo dell'amministrazione regionale, con almeno cinque anni di anzianità di servizio, ovvero tra esterni esperti in materia di lavoro e formazione.

E' compito della Giunta regionale provvedere, con regolamento, all'adeguamento dello Statuto dell'Agenzia alle modifiche introdotte con la presente legge.

**Legge regionale 06 agosto 2010 n. 8 "Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale" (Reg. Gen. n. 51 – Proposta di legge).**

**Pubblicata sul B.U.R.C. n. 56 del 11 agosto 2010**

La voluntas legis alla base dell'intervento legislativo del Consiglio regionale campano, espresso nella legge regionale n. 8 del 6 agosto 2010, è palesemente quella di snellire e semplificare le procedure nelle nomine di competenza del Consiglio, di portare, nel proprio ambito, alcune funzioni espletate, nella passata legislatura, dalla Giunta e di produrre una riduzione dei costi, attraverso la diminuzione dei componenti degli organismi.

L'articolato normativo abroga il divieto di rielezione dei componenti del Corecom e dei Garanti dell'Infanzia e dei Detenuti, che diventano, quindi, rieleggibili; fa decadere gli amministratori unici ed i componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate regionali, le cui nomine sono di competenza della Giunta; disciplina le nomine relative ai componenti dell'Osservatorio regionale sullo spettacolo e della Commissione di valutazione qualitativa degli intereventi per il settore dello spettacolo, e quelle relative ai componenti del Collegio dei Revisori Contabili.

Interviene, inoltre, anche sulle nomine relative al Presidente ed ai componenti di enti come l'Adisu per il diritto allo studio universitario, rinviandone, però, l'applicazione a partire dal primo gennaio 2011, secondo il dettato dell'art. 3 della l.r.n. 8/2010.

In particolare, mentre la legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari – adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390) disponeva che il Consiglio di amministrazione dell'Adisu fosse nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e fosse composto dal Presidente, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con l'Università di riferimento, da un rappresentante della regione Campania, eletto dal Consiglio regionale, da un rappresentante dell'università di riferimento, designato dal rettore o, congiuntamente, dai rettori delle università aggregatesi e da due rappresentanti degli studenti dell'università di riferimento, la nuova legge dispone che il Presidente dell'Adisu venga nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con l'Università di riferimento "tra i rappresentanti eletti dal Consiglio regionale" e che il consiglio di amministrazione dell'ente sia composto dal Presidente, da "due" rappresentanti della regione Campania, eletti dal Consiglio regionale, ai sensi della l.r.n. 17/1996, con voto limitato, oltre che, come già previsto, da un rappresentante dell'università e da due rappresentanti degli studenti.

Resta vigente il comma quattro dell'art. 20 l.r.n. 21/2002, che dispone che i componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per tre anni e possono essere confermati una sola volta. La l.r.n. 8/2010 volge la sua attenzione anche ai Revisori dei Conti degli Enti provinciali per il turismo (Ept) disponendo che essi decadono con l'entrata in vigore della legge stessa per, poi, essere eletti dal Consiglio regionale.

Ciò posto, come si evince dalla lettura del testo, la legge in parola pone il Consiglio in una posizione di centralità all'interno del sistema regionale, relativo alla tematica delle nomine.

L'art. 2 della l.r.n. 8/2010 è, invece, interamente dedicato all'organizzazione amministrativa.

Testualmente, prevede che la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare, con regolamento, il proprio ordinamento amministrativo, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, in attuazione dei principi dell'attività amministrativa e di organizzazione posti dal titolo IX dello Statuto regionale ed in osservanza dei seguenti criteri generali:

- imparzialità, buon andamento dell'amministrazione regionale e trasparenza dell'azione amministrativa;
- razionalizzazione organizzativa, contenimento e controllo della spesa, anche mediante accorpamento e soppressione delle strutture esistenti;
- perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nell'esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate alle strutture organizzative individuate;
- realizzazione della più ampia flessibilità nell'organizzazione degli uffici regionali;
- rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi politico-amministrativi impartiti dagli organi di governo mediante l'istituzione di apposite strutture organizzative.

Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui sopra, è abrogata la legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale), ad eccezione degli articoli 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 e 25.

**Legge regionale 06 agosto 2010 n. 9 "Anagrafe pubblica degli eletti. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione". (Reg. Gen. 1 – Proposta di legge).  
Pubblicata sul BURC n. 56 del 11 agosto 2010**

La Campania assume la veste di regione pilota nell'adottare una legge per la totale trasparenza della vita istituzionale dell'ente.

La normativa, ispirata al modello anglosassone, prevede, al fine di agevolare il diritto di accesso all'informazione dei cittadini, la pubblicizzazione sui siti web di Giunta e Consiglio di tutte le notizie relative ai profili ed alle attività dei rappresentanti della politica in Giunta ed in Consiglio, con riferimento ai dati anagrafici, agli incarichi ricoperti nel tempo, al ruolo attuale, ai gettoni di presenza percepiti, a qualsiasi titolo, dalla Regione, alla dichiarazione dei redditi derivanti dalle attività istituzionali, relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico, agli anni in cui si ricopre l'incarico ed all'anno successivo, che deve essere depositata presso la segreteria generale del Consiglio regionale che provvede, su richiesta motivata, a fornirne copia, nonché delle notizie relative agli atti presentati (es. progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, ordini del giorno, interpellanze ed interrogazioni) con relativo iter fino alla loro approvazione, al quadro delle presenze ai lavori della Giunta, del Consiglio e delle Commissioni ed ai voti espressi sui singoli provvedimenti adottati dagli stessi, alle spese per viaggi, telefonia e dotazione informatica.

Per il Consiglio e la Giunta regionale, sui rispettivi siti web, si potranno consultare anche l'elenco delle proprietà immobiliari della Regione, con relativa destinazione d'uso, e l'elenco di tutti gli incarichi esterni attribuiti, in relazione ai quali vengono forniti, in maniera omogenea, i dati relativi all'ufficio proponente, al soggetto assegnatario, alla tipologia dell'incarico, all'ammontare pecuniario riconosciuto, alla data di conferimento e di scadenza dell'incarico e la dichiarazione dell'esistenza di rapporti di consulenza con le società controllate o partecipate dalla regione, nonché l'attestazione di eventuali condizioni d'incompatibilità.

La presente legge prevede, altresì, la pubblicità dei lavori consiliari, con relativa pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione nelle Commissioni ed in Consiglio, attraverso resoconti stenografici ed audio - video.



**Legge regionale 29 dicembre 2010 n. 18 “Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza) (Reg. Gen. 98 – Proposta di legge).**

**Pubblicata sul B.U.R.C. n. 84 del 30 dicembre 2010**

Il Consiglio regionale della Campania approva, con la legge n. 18/2010, la proposta di legge che riporta nel Sannio, a Benevento, la sede della scuola regionale di polizia amministrativa, che era stata trasferita a Napoli - quartiere Ponticelli.

La scuola verrà dotata anche di un consiglio di amministrazione che sarà composto da tre membri, di cui due eletti dal Consiglio regionale, mentre il terzo sarà un consigliere stesso, nominato dal Presidente della Giunta regionale, che ricoprirà la carica di presidente.

La scuola di polizia amministrativa avrà anche il compito di formare agenti di polizia municipale con competenze di polizia turistica.

I caschi bianchi potranno così essere utilizzati, dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, per il controllo degli itinerari turistici e per l'assistenza ai turisti stessi.

In tal modo la polizia amministrativa si trasforma anche in uno strumento di rilevante importanza per lo sviluppo del settore turistico, in quanto essa garantisce la sicurezza e la serenità dei turisti stessi.

L'istituzione della figura dell'agente di polizia turistica è espressione di una ratio legis di ampia veduta, che mira ad ottenere un positivo impatto concreto.

Con la presente legge, che modifica l'art. 8 della legge regionale 13 giugno 2003 n. 12, si incide sulla funzione della scuola di polizia amministrativa locale, conferendo ad essa un approccio innovativo e qualificante.

La regione Campania, in adempimento alle attribuzioni conferite alle regioni dall'art. 117 della Costituzione in materia di polizia amministrativa locale, attraverso l'attuale intervento legislativo, rende sempre più ancorato alle esigenze del territorio il suo ruolo di coordinamento, indirizzo e sostegno all'attività operativa dei corpi di polizia municipale.

L'addestramento e l'aggiornamento del personale appaiono finalizzati al migliore utilizzo delle risorse umane, alla luce dell'impatto territoriale valutato anche sulla base dei riflessi di natura economico-finanziaria.

**Legge regionale 29 dicembre 2010 n. 19 “Valorizzazione dei luoghi ad alta importanza storica per l'Unità d'Italia e la memoria della guerra di liberazione nel territorio di Terra Di Lavoro” (Reg.Gen. 59 – Proposta di legge).**

**Pubblicata sul B.U.R.C. n. 84 del 30 dicembre 2010**

L'approvazione della legge n. 19/2010 rappresenta la legittimazione istituzionale dell'impegno politico verso la custodia, la tutela e la valorizzazione dei luoghi ad alta importanza storica per l'Unità d'Italia e la memoria della Guerra di Liberazione.

Oggetto e finalità di questa legge sono, in concomitanza con la celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia nell'anno 2011, innalzare il senso di unitarietà e difenderne il ricordo, attraverso interventi di conservazione del patrimonio immobiliare, monumentale, architettonico e paesaggistico dei luoghi della memoria storica italiana, inseriti nella realtà campana ed in particolare nella provincia di Caserta, promuovendo la ricostruzione e la divulgazione dei fatti storici relativi all'incontro tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II, con il quale si concluse, il 26 ottobre 1860, la spedizione dei Mille e delle vicende legate alle due battaglie di Mignano Montelungo, nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

La regione Campania individua, pertanto, nei predetti Comuni e nei territori di Teano, Rocca d'Evan-dro, San Pietro Infine e Vairano Patenora, le aree da sottoporre alle specifiche misure di salvaguardia.

La legge n. 19/2010 diventa l'incipit per dare sviluppo e rilancio socio-economico ai territori elencati, attraverso la realizzazione di mete turistiche e di itinerari didattico-informativi relativi agli eventi storici ricordati, di manifestazioni storico-culturali, di programmi educativi, convegni, rievocazioni, pubblicazioni, mostre fotografiche e così via.

## 3.2 Seconda Commissione permanente

### Bilancio e Finanze. Demanio e Patrimonio.

#### **Legge regionale 06 agosto 2010 n. 10 "Misure urgenti solidaristiche" Reg. Gen. 60 - Proposta di legge).**

**Pubblicata sul BURC n. 56 del 11 agosto 2010**

La legge regionale n. 10 del 06 agosto scaturisce dalla necessità di dover far fronte, con spirito solidaristico, alla tragedia derivata dal crollo di un edificio, in condizioni di povertà edilizia, risalente agli anni "40", adibito ad uso abitativo, nel comune di Afragola (NA), in via Calvanese, che ha causato tre vittime.

Il provvedimento, sostanziato in due articoli, a cui si aggiunge il terzo per la sola dichiarazione d'urgenza, è stato adottato nel corso di una seduta "straordinaria" del Consiglio regionale e prevede la concessione di un "contributo straordinario" a favore dei familiari diretti delle tre persone, perite a seguito della tragedia.

La legge prevede che la richiesta di contributo venga istruita dal sindaco del Comune di Afragola. Si tratta di una mera misura solidaristica. Non sfugge, però, all'attenzione dell'assemblea legislativa regionale, così come emerge dal resoconto degli interventi in aula, tenuti dai vari consiglieri, la necessità di non limitarsi ad interventi straordinari di assistenzialismo che, sebbene apprezzabili, non possono essere riparatori o ripristinatori e di convogliare le risorse e gli interventi verso la necessaria prevenzione di simili tragedie.

L'art. 2 della presente legge assegna alla Giunta regionale il compito di provvedere a presentare, poi, al Consiglio regionale un piano di rafforzamento ed organizzazione della protezione civile.

#### **Legge regionale 7 dicembre 2010 n.16 "Misure urgenti per la finanza regionale" (Reg. Gen. n. 105 – Disegno di legge).**

**Pubblicata sul B.U.R.C. n. 80 del 10 dicembre 2010**

La legge regionale 7 dicembre 2010 n. 16 contiene le disposizioni in materia di equilibrio di bilancio, indispensabili per un risanamento dei conti regionali e finalizzate alla copertura dello sfioramento di spesa.

Il provvedimento, approvato dal Consiglio regionale, si articola su fondamentali direttrici di base che prevedono l'annullamento di alcune voci di spesa, la reiscrizione in bilancio di altre ed un taglio lineare della spesa corrente e di investimento in misura variabile dal quindici al venticinque per cento.

La legge recepisce gli effetti del sistema sanzionatorio dettato dall'articolo 77 – ter, comma 15, lett. b, della legge 6 agosto 2008, n.133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), che viene applicato alle regioni che non hanno adempiuto agli obblighi imposti dal patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009.

Pertanto, essa presenta un'impostazione di rigore al fine del risanamento dei conti regionali.

Vengono confermate le spese, già iscritte nel bilancio per l'esercizio finanziario 2010, relative ad interventi non rinviabili, come quelle relative al finanziamento del fondo regionale per l'edilizia pubblica, per le indagini geognostiche e geotermiche, al finanziamento dei contributi previsti dalla l.r.n. 3/2007 su lavori pubblici, servizi e forniture in Campania, al finanziamento di misure per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per il finanziamento della spesa in conto capitale per l'acquisizione di partecipazione in società di gestione di servizi ed infrastrutture di trasporto di interesse regionale, ricapitalizzazione e incentivazione dell'assetto organizzativo delle aziende di

## PARTE TERZA

## Commissioni Consiliari Permanenti

trasporto ed investimento per il risanamento, per i rimborsi degli oneri finanziari alle società ferroviarie regionali, per il finanziamento dei contributi sui mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, per il finanziamento delle opere di bonifica montana, per il finanziamento del programma per lo sviluppo rurale 2007/2013 (FEARS - quota regionale).

La legge di riequilibrio finanziario fa salve le risorse destinate ai lavoratori forestali, sia a tempo indeterminato che stagionali; le somme destinate al finanziamento dei ratei dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche; i fondi per finanziare la legge regionale sulla dignità sociale, anche se in misura inferiore rispetto agli stanziamenti precedenti; le risorse per i fitti certificati da parte degli enti locali.

Introduce e disciplina, inoltre, il tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti solidi, a carico dei gestori degli impianti delle discariche o degli impianti di incenerimento senza recupero energetico. Tale misura ha la duplice finalità di incrementare gli introiti nelle casse regionali e, al tempo stesso, promuovere il recupero di energia dai rifiuti.

Le principali modifiche legislative, adottate con la legge n. 16 del 2010, riguardano fondamentalmente l'art. 19 della legge regionale n. 1/2009 che viene abrogato in toto e vengono introdotte rilevanti novità concernenti l'annullamento delle voci di spesa riferite al reddito di cittadinanza, istituito con la l. r. n. 2 del 19 febbraio 2004, la destinazione al parziale finanziamento del piano di forestazione per il 2010 (in attuazione della pianificazione regionale 2009/2013) delle economie derivanti dall'esecuzione da parte delle province e delle comunità montane della pianificazione forestale prevista dalla l. r. n. 11 del 7 maggio 1996, nonché delle risorse assegnate e non ancora utilizzate dei suddetti enti rinvenienti dalle leggi regionali n. 55/1981 (Disciplina degli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale) e n. 42/1982 (Provvedimenti per l'attuazione del programma agricolo regionale).

Viene, poi, disposto lo scioglimento dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari (IACP) della Campania, con la conseguente nomina, da parte del Presidente della Giunta regionale, di un commissario straordinario e più sub commissari, che restano in carica diciotto mesi, a decorrere dalla data di nomina.

Viene istituito un fondo per l'emergenza occupazionale, finalizzato a rafforzare il reinserimento dei lavoratori colpiti dagli effetti della crisi economica, mediante azioni, in linea con il piano regionale del lavoro, volte a favorire l'accrescimento delle competenze professionali accompagnate da interventi di sostegno economico.

Si punta alla valorizzazione delle scuole paritarie per i bambini che hanno compiuto i tre anni di età. Vengono prorogate al 31 dicembre 2011 i termini di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dalla regione Campania, in scadenza nell'anno 2010.

Vengono sciolte e ricostituite, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la "Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna" (a cui si attribuisce anche la funzione di monitoraggio sul reato di stalking) e la "Consulta regionale femminile". Tali organismi dureranno in carica tre anni.

Si sancisce la decadenza del direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, le cui funzioni saranno assunte, fino al 31 marzo 2011, da un dirigente apicale, nominato dal Presidente della Giunta regionale.

Si dispone che i servizi in materia di sanificazione ambientale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, vengano attribuiti alla competenza delle Aziende sanitarie locali.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza vengono, invece, dichiarate estinte e con provvedimento della Giunta regionale si individua il Comune al quale vengono trasferiti personale e beni.

Si stabilisce l'obbligo di rinnovo degli organi dei Consorzi di bonifica (i cui compensi vengono ridotti del dieci per cento) mediante elezione e si determina che, qualora esse non si svolgano nei termini fissati dalle procedure attivate dagli organismi dei consorzi, il Presidente della Giunta regionale provveda alla nomina di commissari, scelti tra professionalità esterne alla regione.

In ultimo, si sostiene la ricerca scientifica, attraverso il cofinanziamento di programmi di ricerca di università, enti e strutture di ricerca pubbliche e private, nonché di strutture sanitarie pubbliche che abbiano i requisiti di carattere scientifico e si sostengono forme di partenariato con i Paesi dell'area del mediterraneo per creare imprese innovative, attuare programmi di formazione manageriale e progetti di cooperazione scientifica, tecnologica ed economica.

**Legge regionale 7 dicembre 2010 n. 17 "Riequilibrio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010" (Reg. Gen. 106 – Disegno di legge).****Pubblicata sul B.U.R.C. n. 80 del 10 dicembre 2010**

Il Consiglio regionale della Campania, proseguendo nell'ottica di riequilibrio del bilancio regionale, con la legge n. 17/2010 approva le variazioni sul bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, secondo quanto dettagliatamente indicato nelle tabelle annesse.

La tabella A riporta le variazioni nello stato di previsione delle entrate, in termini di competenza e di cassa.

La tabella B è riferita alle spese correnti ed a quelle per gli investimenti, riportate sia in diminuzione che in aumento, nei limiti disposti dagli artt. 3 e 4 della legge in parola.

Nella tabella C sono, invece, riportate le variazioni relative alle spese obbligatorie, di cui alla tabella D allegata alla l.r. n. 3/2010 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012).

**Legge regionale 29 dicembre 2010 n. 20 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 2011" (Reg.Gen. 141 – Disegno di legge).****Pubblicata sul B.U.R.C. n. 84 del 30 dicembre 2010**

Approvato a maggioranza, con il voto contrario dei soli gruppi di opposizione, il disegno di legge che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione, per l'anno finanziario 2011, della Regione Campania, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2011 al 28 febbraio 2011.

La legge regionale n. 20/2010 autorizza, così, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dei commi 1 e 2 dell'art. 24 della l.r. 30 aprile 2002 n.7, un provvedimento reso necessario, in virtù dell'esigenza di presentare un preventivo piano di stabilizzazione dei conti, a seguito dello sfornamento del patto di stabilità, avvenuto nel 2010.

La Giunta regionale viene autorizzata, nei limiti dei tetti di spesa previsti dal patto di stabilità 2010, a definire le sistemazioni contabili ancora in corso, a valere sul fondo della perenzione incrementato entro i suddetti limiti.

### 3.3 Terza Commissione permanente

**Attività produttive-Programmazione. Industria. Commercio. Turismo. Lavoro ed altri settori produttivi.**

**Legge regionale 25 ottobre 2010 n. 11 " Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010 ) " – (Reg. Gen. n. 75 – Proposta di legge)  
Pubblicata sul BURC n. 72 del 2 novembre 2010**

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la proposta di legge per la destagionalizzazione degli stabilimenti balneari su tutto il litorale regionale, che era limitata, ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2010 n. 2, al solo litorale Domitio-Flegreo.

La nuova normativa, contenuta nella legge regionale n. 11 del 25 ottobre 2010, tende a fornire ai titolari di stabilimenti balneari un valido strumento per rilanciare le attività turistiche e l'occupazione, consentendo di poter beneficiare della risorsa mare, delle bellezze naturali e del clima mite delle coste campane per tutto l'anno.

Sostanzialmente, gli stabilimenti balneari vengono trasformati in attività turistiche permanenti.

L'art.1 della l.r.n. 11/2010 riformula il comma 13 dell'art. 1 della l.r.n. 2/2010 che testualmente dettava: " Gli stabilimenti balneari del litorale Domitio-Flegreo usufruiscono in regime de minimis degli sgravi contributivi per gli oneri previdenziali sostenuti per ciascun dipendente nel periodo compreso dall' 1 maggio 2009 al 31 agosto 2009. A tali oneri finanziari si provvede mediante apposito prelevamento sull'UPB 2.9.26. Le strutture turistiche ricettive e balneari insistenti nei territori del litorale Domitio-Flegreo, in deroga alla normativa ed agli strumenti urbanistici vigenti, possono realizzare piscine, previo parere della competente Sovrintendenza ai beni ambientali e culturali e della competente autorità demaniale. Nelle more dell'approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali (PUAD) e al fine di assicurare e promuovere la destagionalizzazione delle attività turistiche balneari, è consentita, a facoltà del titolare di concessione demaniale, la permanenza delle strutture balneari quali pertinenza dell'attività per l'intero anno solare. Non è possibile prevedere biglietti di ingresso per l'accesso alla battigia ove l'unico accesso alla stessa è quello dell'uso in concessione ai privati"

Nella nuova norma, che lascia invariato il capoverso fino a UPB 2.9.26, si legge, poi, che "le strutture turistiche ricettive e balneari, in deroga alla normativa primaria e speciale e agli strumenti urbanistici paesistici, sovra comunali e comunali vigenti, possono realizzare piscine, previo parere della competente Sovrintendenza ai beni ambientali e culturali e della competente autorità demaniale. In attesa dell'approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali (Puad) e della legge regionale sul turismo, è consentita a tutti gli stabilimenti balneari del litorale regionale campano la permanenza delle installazioni e delle strutture, realizzate per l'uso balneare, per l'intero anno solare. E' fatto obbligo ai Comuni di rilasciare apposite autonome autorizzazioni per le attività che, in alta stagione, si presentano collegate e connesse alla prevalente attività di stabilimento balneare. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, in connessione con la legge sul turismo e con il Piano di utilizzo delle aree demaniali, o anche in forma anticipata rispetto ai predetti atti, le Linee guida per la destagionalizzazione degli stabilimenti balneari e per la progettazione delle strutture balneari ecocompatibili, con i seguenti indirizzi:

- a) gli stabilimenti balneari ed elioterapici sono ritenuti imprese di rilevanza turistica;
- b) la concessione demaniale degli stabilimenti balneari ed elioterapici ha una disciplina diversificata rispetto a quella generale della concessione in uso dei beni demaniali in quanto trattasi di imprese di particolare rilievo per il sistema turistico ricettivo della Campania;
- c) le strutture degli stabilimenti balneari ed elioterapici realizzate prima del 31 dicembre 2009 sono di competenza della regione Campania dal punto di vista della valutazione paesaggistico ambien-

tale, tutte le strutture da realizzare ex novo o in ampliamento sono soggette al regime dell' autorizzazione paesaggistica semplificata;

d) la destagionalizzazione dei predetti stabilimenti comporta il rilascio di autorizzazioni specifiche per le attività che durante l' alta stagione sono connesse e collegate all' autorizzazione all' esercizio dello stabilimento balneare.

Non è possibile prevedere biglietti di ingresso per l' accesso alla battigia ove l' unico accesso alla stessa è quello dell' uso in concessione ai privati.

Alla precedente l.r. n.2/2010 viene aggiunto, all' art. 1, il comma 13bis che prevede che nelle aree comprese in proposti siti di interesse comunitario ( pSIC), in siti di interesse comunitario ( SIC ) e in zone di protezione speciale ( ZPS ) la concessione demaniale è rilasciata all' esito favorevole della preventiva valutazione d' incidenza prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale.

L' art. 2 della l.r.n.11/2010, dispone, a sua volta, che le norme relative al rinnovo delle concessioni previste dalla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), e nel successivo regolamento attuativo n. 10 /2010 emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 2010, n. 95 ( Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente ), si interpretano nel senso che, alle stesse, non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), in quanto afferenti ad attività sanitarie sottratte alla disciplina comunitaria sui Servizi ai sensi dell' articolo 7, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo.

In data 17 dicembre 2010, la legge n. 11 del 25 ottobre 2010 è stata impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale, con delibera del Consiglio dei Ministri.

Il testo normativo in oggetto presenterebbe diversi profili di incostituzionalità.

La disposizione, secondo la quale, "le strutture turistiche ricettive e balneari, in deroga alla normativa primaria e speciale ed agli strumenti urbanistici paesistici, sovra comunali e comunali vigenti, possono realizzare piscine ..." risulterebbe in contrasto con il principio della gerarchia delle fonti, in quanto la normativa regionale non può derogare alla legge ordinaria o speciale nelle materie di esclusiva competenza dello Stato.

Inoltre, la regione Campania non solo andrebbe ad invadere una sfera di competenza non sua ma emanerebbe una norma illegittima anche nel punto in cui sancisce che le piscine possono essere realizzate, previo parere della Sovrintendenza e dell' autorità demaniale, trascurando il fatto che si tratta di un lavoro edilizio per il quale deve essere rilasciato un permesso di costruire, cioè una concessione edilizia, così come detto dal Testo Unico in materia edilizia (DPR n. 380/2001) .

Altra forzatura si ravviserebbe laddove si consente che, anche in località sottoposte a tutela paesaggistica, si possono realizzare strutture che permangono oltre il periodo stagionale, in deroga agli ordinari vincoli fissati dalla legislazione statale.

Sarebbe, poi, sfuggito al legislatore regionale che, mentre la legge n. 494/1993 e s.m.i. pone in capo ai titolari delle concessioni l' obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l' area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione, l' art. 1 della l.r. n. 11/2010, nel riportare che non è possibile prevedere biglietti di ingresso per l' accesso alla battigia, ove l' unico accesso alla stessa è quello dell' uso in concessione ai privati, concede la possibilità di prevedere biglietti di ingresso allo stabilimento balneare e, quindi, alla battigia, qualora l' accesso al mare possa essere effettuato anche in altri modi., ponendosi in contrasto con le disposizioni del codice civile in tema di demanio marittimo.

Di seguito, la previsione secondo la quale le strutture degli stabilimenti balneari ed elioterapici, realizzate prima del 2009, sono di competenza della regione Campania dal punto di vista della valutazione paesaggistico ambientale e le strutture da realizzare ex novo o in ampliamento sono soggette all' autorizzazione paesaggistica semplificata, contrasterebbe con l' art. 117 Cost., che assegna alla competenza esclusiva statale la tutela del paesaggio, nonché con il codice dei beni culturali e del paesaggio.

Anche l' art. 2 della l.r. n.11/2010 è stato censurato, perché andrebbe a sottrarre le concessioni demaniali dalla disciplina statale di riferimento (D.Lgs. n. 59/2010, in attuazione della Direttiva

PARTE TERZA

Commissioni Consiliari Permanenti

2006/123/CE).

Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 235/2011. In merito, invece, all' art. 1 della l.r.n. 2/2010, comma 12, ultima parte, comma 16 e comma 25, la Corte Costituzionale si è pronunciata, dichiarandone l'illegittimità con la sentenza n. 44/2011. Entrambe le sentenze possono essere consultate nell'apposita sezione riservata alle pronunce della Corte stessa.

### 3.4 Quarta Commissione permanente

#### Urbanistica. Lavori pubblici. Trasporti.

Nessun progetto di legge esaminato in commissione è stato approvato dal Consiglio regionale.



### 3.5 Quinta Commissione permanente

#### Sanità e sicurezza sociale.

**Legge regionale 1 dicembre 2010 n. 15 "Modifica delle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 2010), 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania) e 28 novembre, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo). (Reg. Gen. 30 – Proposta di legge). Pubblicata sul B.U.R.C. n. 97 del 6 dicembre 2010**

La legge regionale n. 15 del dicembre 2010 incide su diverse disposizioni normative regionali precedenti.

Abroga il comma 8 dell'art. 1 della finanziaria 2010 (l.r. n. 21 gennaio 2010 n. 2) che prevedeva la soppressione delle farmacie istituite da almeno due anni, per le quali non erano ancora state avviate le procedure concorsuali per l'assegnazione, o che erano state assegnate con diritto di prelazione alla gestione dei comuni che ne avevano fatto richiesta, ma che, alla data di entrata in vigore della suddetta legge finanziaria, non erano state ancora aperte.

La ratio ispiratrice di tale decisione del legislatore campano trova fondamento nella rilevazione di fatto che l'iter per l'apertura di una farmacia comunale richiede spesso tempi lunghi, tra diritto di prelazione, scelta della gestione, documentazione, gare d'appalto, allestimento degli immobili e quant'altro e, quindi, la disposizione contenuta nella legge finanziaria del 2010 poteva risultare ingiustamente penalizzante.

Pertanto, il disposto della nuova legge prevede che gli atti adottati in applicazione del comma 8 dell'art. 1 della l.r.n. 2/2010 siano da ritenersi privi di effetti giuridici, ad eccezione di quelli adottati per le farmacie istituite in deroga al criterio demografico, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), per le quali non è stata conclusa alcuna procedura amministrativa e per le quali restano validi i decreti di soppressione già emessi. Restano confermati, altresì, i dispensari ordinari in funzione alla data di entrata in vigore della legge nei comuni, nelle frazioni e nei centri abitati, ove le particolari condizioni del territorio o della dislocazione della popolazione non consentano una efficace assistenza farmaceutica per l'impossibilità di istituire farmacie in base alle leggi vigenti.

La legge n. 15/2010 interviene anche sulla legge regionale 28 novembre 2008 n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo) aggiungendo, dopo il comma 4 dell'art. 8, il dettato normativo secondo il quale si consente alle ASL di sottoscrivere, con le strutture autorizzate ai sensi della delibera della Giunta regionale della Campania n. 7301 del 31 dicembre 2001, i contratti per le attività di cure palliative ai malati terminali-hospice, nelle more dell'accreditamento istituzionale.

L'art. 2 della l. r. n. 15/2010 apporta, poi, alcune sostanziali modifiche alla legge regionale 1 febbraio 1980 n. 7 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione Campania), incidendo, in particolare, sugli artt. 2, 3 e 7 della stessa e disponendo che nei giorni di domenica e nelle festività infrasettimanali tutte le farmacie, sia urbane che rurali, devono assicurare il livello minimo di servizio farmaceutico, mediante appositi turni e che le farmacie non in servizio di turno possono rimanere aperte anche nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali, purché per l'intero anno solare e previa comunicazione al Sindaco territorialmente competente.

Durante le ore notturne di qualsiasi giorno, feriale o festivo, il servizio farmaceutico è assicurato da farmacie che si offrono volontariamente di svolgere permanentemente il servizio notturno e da farmacie che svolgono tale servizio attraverso turni all'uopo adottati con deliberazione del direttore generale dell'azienda sanitaria locale, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti e sentiti i sindaci dei comuni interessati.

Il servizio notturno permanente volontario deve riferirsi ad un intero anno solare e deve essere reso per trecentosessantacinque giorni all' anno.

Le farmacie che intendono svolgere volontariamente e permanentemente il servizio notturno devono comunicare il loro intendimento al sindaco del comune, all' ASL territorialmente competente e all' ordine provinciale dei farmacisti.

Il servizio notturno deve garantire i livelli minimi di servizio nei Comuni con più di centomila abitanti o capoluoghi di provincia a turno, a chiamata e con l' obbligo di pernottamento di un farmacista in farmacia; negli altri Comuni con più di una farmacia, a turno e a chiamata; nei Comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

Come si evince, dunque, dalle nuove disposizioni approvate dal Consiglio regionale della Campania, la voluntas legis è finalizzata a favorire l'apertura di nuove farmacie, sia da parte dei privati che degli enti pubblici, ed a promuovere la liberalizzazione nel settore.

N.B.: sulla l.r. n. 2/2010 sono intervenute, in merito ad altri punti della stessa, le sentenze della Corte Costituzionale n. 331/2010; n. 44/2011 e n. 69/2011 che vengono riportate nell' apposita sezione dedicata al contenzioso costituzionale.

## 3.6 Sesta Commissione permanente

### Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali.

**Legge regionale 25 ottobre 2010 n. 12 “Modifica alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 (Promozione della ricerca scientifica in Campania) “. (Reg. Gen. n. 83 – Proposta di legge). Pubblicata sul B.U.R.C. n. 72 del 2 novembre 2010**

La legge regionale n. 12 del 2010 interviene sulla precedente normativa regionale in materia, apportando sostanziali modifiche alla l.r. n. 5 del 28 marzo 2002.

Al termine di un dibattuto iter procedimentale, il Consiglio regionale della Campania ha approvato una legge che abolisce il limite temporale triennale della programmazione regionale in materia, sviluppando la ricerca in progress ed allineando i criteri ed i settori della ricerca a quelli stabiliti dal Consiglio universitario nazionale.

La modifica legislativa comporta, inoltre, l’aumento del numero dei componenti del Comitato scientifico di garanzia da sette a quattordici e del Nucleo scientifico di valutazione, che balza da tre a sei componenti.

Nella proposta di legge originaria era, invece, prevista l’eliminazione della segreteria tecnica del Comitato scientifico di garanzia e la soppressione del nucleo di valutazione.

La nuova legge introduce, inoltre, una maggiore centralità per la sesta commissione consiliare permanente “Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali”, alla quale dovrà essere sottoposto, per l’approvazione o per il rinvio, il programma di ricerca, formulato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla ricerca scientifica.

Nel precedente dettato normativo si stabiliva, invece, che l’assessore alla ricerca scientifica formulasse il programma triennale e lo sottoponesse alla Giunta per l’adozione con proposta di deliberazione al Consiglio regionale.

Ciò posto, alla luce dell’attuale impianto normativo, il Comitato di garanzia risulta composto, come detto, da quattordici membri di alta qualificazione scientifica, nominati per la durata di trenta mesi, con decreto del Presidente della regione Campania, di cui sette proposti dall’assessore alla ricerca scientifica e sette proposti dalla commissione consiliare permanente “Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali”.

Scompare la figura dei revisori esterni internazionali, esperti nelle specifiche materie, prevista nell’abrogato comma 4 dell’art. 8 della l.r.n. 5/2002, per la valutazione ex ante dei progetti di ricerca. Anche il Nucleo scientifico di valutazione dura in carica trenta mesi. I sei componenti, che sono esperti esterni alla regione Campania, vengono nominati pariteticamente tre dall’assessore alla ricerca scientifica e tre dalla citata commissione consiliare permanente.

Ovviamente, essendo stato eliminato il limite temporale triennale della programmazione scientifica, non hanno più ragion d’essere e sono, pertanto, abrogati l’art 5 e l’art. 11 della l.r.n. 5/2002 che regolavano l’uno l’attuazione del programma triennale e l’altro la revisione dello stesso.

### 3.7 Settima Commissione permanente

#### Ambiente, Energia, Protezione Civile.

##### **Legge regionale 22 novembre 2010 n. 14 “Tutela delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola” (Reg. Gen. 65 – Proposta di legge).**

**Pubblicata su B.U.R.C. n.77 del 24 novembre 2010**

La finalità della legge n. 14/2010 è, in primis, quella di tutelare le risorse idriche campane dalle contaminazioni dei nitrati provenienti da produzioni agricole. Essa porta a compimento un iter iniziato già nella passata legislatura, nato dall’esigenza di affrontare il grave problema dell’uso indiscriminato di concimi chimici che andava a determinare un forte inquinamento delle falde acquifere, con grave concentrazione di nitrati, da alcune delle quali, in certe aree, viene persino attinta acqua potabile.

La necessità, dunque, di arginare l’utilizzo dei fertilizzanti chimici al fine di tutelare il suolo, ma, soprattutto, la salute dei cittadini, ha motivato l’impegno del legislatore regionale nel dare una risposta normativa concreta ed efficiente.

L’obiettivo prioritario della legge n. 14 del 22 novembre 2010 è ottenere un risanamento dei fiumi in cui si sversano elementi provenienti dalla zootecnia o dai concimi azotati.

La legge risponde all’esigenza di definire un quadro normativo che, nel rispetto degli indirizzi di politica agricola comunitaria, nazionale e regionale già vigenti, possa dare un contributo reale al raggiungimento della finalità di tutela e risanamento delle acque. Prevede specifiche disposizioni per gli effluenti di allevamento e per le acque reflue provenienti dalle aziende agricole.

L’art. 2 della l. r. n. 14/2010 conferma quanto già disposto dal Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, approvato con delibera di Giunta regionale del 23 febbraio 2007 n. 209, ribadendo l’obbligatorietà del Piano di concimazione per tutte le aziende ricadenti nelle suddette aree. Nell’ambito delle misure obbligatorie presenti nel Programma d’Azione, ai fini di un’idonea prevenzione da tali inquinanti, il Piano di concimazione, elaborato secondo le norme tecniche vigenti, deve essere redatto, prima dell’avvio del ciclo colturale, dai competenti uffici regionali, ovvero da un tecnico, abilitato in materia agraria, iscritto all’ordine o al collegio professionale. A loro volta, i fornitori di presidi fitosanitari e fertilizzanti hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico dei fertilizzanti su cui annotano le cessioni di nitrati di sintesi.

Le aziende che ricadono nelle zone vulnerabili, per l’acquisto dei nitrati di sintesi ad uso agricolo, devono esibire il Piano di concimazione aziendale.

La legge n. 14/2010 individua, poi, le competenze specifiche, in materia, della Regione e dei Comuni. Sono di competenza della Regione la redazione del Piano di monitoraggio e controllo per le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, da effettuarsi di concerto con l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente in Campania (ARPAC); la valutazione dell’efficacia del Programma d’azione; l’invio ai ministeri competenti delle informazioni sullo stato di attuazione della legge stessa; la programmazione degli interventi di formazione ed informazione.

Sono di competenza dei Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla comunicazione dell’attività di spandimento; l’imposizione di prescrizioni; l’emanazione dei provvedimenti di divieto o di sospensione dell’attività di spandimento; i controlli; la sorveglianza, nel proprio territorio, delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del programma d’azione; la trasmissione alla Regione delle risultanze delle attività di controllo e sorveglianza. L’art. 6 della l.r.n. 14/2010 esprime il regime sanzionatorio e statuisce che, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 137, comma 14, del decreto legislativo 152/2006 (chiunque effettui l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, al di fuori dei casi e delle procedure previste, oppure non ottemperi al divieto o all’ordine di sospensione dell’attività

## PARTE TERZA

## Commissioni Consiliari Permanenti

impartito a norma di legge, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente). A chiunque contravviene alle disposizioni regolamentari, dettate dalla presente legge, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro mille ad un massimo di euro diecimila. Tali sanzioni vengono applicate dal Comune. Infine, l'art. 7 contiene la dichiarazione d'urgenza della legge che, pertanto, è da ritenersi vigente già a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

### 3.8 Ottava Commissione permanente

#### Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo.

##### **Legge regionale 22 novembre 2010 n. 13 "Regolarizzazione degli impianti serricoli" (Reg.Gen. 94 – Proposta di legge).**

**Pubblicata sul B.U.R.C. n. 77 del 24 novembre 2010**

La legge regionale n. 13/2010 rappresenta un importante strumento legislativo, volto a dare nuovo slancio all'agricoltura ed all'occupazione nel settore.

Essa è finalizzata alla regolarizzazione degli impianti serricoli per la coltivazione di prodotti ortofloricoli e florovivaistici, concedendo alle aziende che non avevano già provveduto in merito, secondo la normativa precedente, di effettuare la regolarizzazione mediante istanza al Sindaco del Comune di appartenenza, da presentarsi entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Indirettamente, si consente alle aziende in questione anche la possibilità di accedere ai fondi del programma di sviluppo rurale (PSR Campania) 2007/2013 che, a tal fine, devono possedere i titoli abilitativi richiesti.

La normativa europea è estremamente rigida e prevede il rispetto di specifiche condizioni di sicurezza e tutela delle produzioni, al fine di garantire alle aziende, che gestiscono una o più serre, di accedere agli aiuti finanziari.

La regolarizzazione è, pertanto, condicio sine qua non per accedere ai suddetti fondi e rappresenta, dunque, una certificazione necessaria ed indispensabile.

La disposizione legislativa è estesa anche alle aziende dei tabacchi, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della l.r. n. 13/2010, che ricomprende, tra gli impianti serricoli, anche le strutture idonee a determinare condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, per lo sviluppo e per la produzione-essiccazione della coltura tabacchicola.

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 24 marzo 1995 n. 8, venivano considerate impianti serricoli unicamente quelle strutture idonee a determinare, con l'ausilio delle moderne tecnologie, condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, lo sviluppo e la produzione delle colture orto-frutto-floricole a ciclo stagionale o ininterrotto, ovvero con ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità.

La legge regionale n. 13/2010 dispone, altresì, che per allocare servizi, impianti ed attrezzature sono realizzabili, entro il limite del quindici per cento della superficie dell'impianto serricolo, avanserre con materiali di copertura trasparenti od opachi e con tecniche che, in caso di dismissione dell'attività agricola, consentono il semplice smontaggio senza ricorrere ad operazioni di demolizione.

PARTE QUARTA

---

## Schede tecniche sulle attività delle Commissioni Speciali

## Le Commissioni consiliari Speciali

Le Commissioni Speciali vengono istituite ai sensi dell'art.26 dello Statuto della regione Campania e disciplinate dall'art. 18 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Campania. Esso disciplina l'istituzione di commissioni consiliari speciali con funzione consultiva, propositiva, di indagine e studio, su tematiche di particolare rilevanza, non rientranti nelle competenze delle commissioni consiliari permanenti. Possono inoltre essere costituite, su decisione dell'Assemblea, Commissioni speciali per affrontare l'esame di particolari disegni di legge riguardanti situazioni politiche emergenti. Di durata non superiore a quella della legislatura, sono costituite per effettuare studi ed indagini conoscitive e per approfondire particolari tematiche; esse possono svolgere inchieste sull'attività dell'Ente o indagini e studi di specifica rilevanza. Di norma, l'istituzione delle commissioni speciali è finalizzata a risolvere politiche in continua evoluzione, riferite a un periodo temporaneo e relative a situazioni contingenti. Affrontano questioni politiche di attualità con un approccio in continuo aggiornamento della ricerca applicativa, come ad esempio la questione giovanile, l'ambiente, la trasparenza e il controllo dei fondi, la discriminazione sociale e - nel caso specifico del territorio campano - la lotta alla camorra e alle ecomafie. Le commissioni Speciali si riuniscono per esaminare in via preliminare le proposte di legge e di deliberazione di competenza del Consiglio, effettuare audizioni, sopralluoghi, tavoli tecnici, e per esprimere parere preventivo sui provvedimenti della Giunta nei casi stabiliti. Nella scorsa legislatura furono istituite in Consiglio regionale ben 12 Commissioni speciali, ognuna con competenze specifiche riguardanti politiche innovative e di emergenza sociale del territorio regionale quali, ad esempio, la condizione dei diversamente abili, l'emersione del lavoro e dell'economia sommersa, l'osservatorio contro la camorra e la criminalità organizzata. Altri temi innovativi sono stati: la comunicazione istituzionale, l'informatizzazione degli uffici regionali, l'osservatorio valorizzazione e valutazione dei risultati della spesa dei fondi comunitari, la valorizzazione della risorsa mare e le politiche dei piccoli comuni. La commissione Statuto è una delle Commissioni speciali, ed è stata istituita per ben due legislature per stilare ed approvare la nuova carta costituzionale della nostra regione. All'inizio dell'attuale IX Legislatura, e precisamente il 19 maggio 2010, Il Presidente del Consiglio regionale, Paolo Romano, ha posto ai voti la delibera che è stata approvata dal Consiglio con la quale sono state istituite le seguenti quattro Commissioni Speciali:

1. Trasparenza, controllo attività della Regione e degli enti collegati e utilizzo di tutti i fondi;
2. Politiche giovanili, disagio sociale e occupazione;
3. Controllo bonifiche ambientali e sui siti di smaltimento rifiuti ed ecomafie e riutilizzo dei beni confiscati alla camorra;
4. Prevenzione del fenomeno del mobbing sui luoghi di lavoro e di ogni forma di discriminazione sociale, etnica e culturale.

Dopo due rinvii (lunedì 7 giugno 2010 dalle ore 10.00, e martedì 8 giugno 2010 dalle ore 15.00), il 9 GIUGNO 2010 Il Presidente del Consiglio regionale ha insediato le Commissioni consiliari Permanenti e Speciali, che hanno eletto i propri Uffici di Presidenza.



PARTE QUARTA  
Commissioni Speciali

Numero e tipologia delle Commissioni consiliari Speciali					
N.	Oggetto	Presidente Commissione	Vicepresidente	Segretario	Data Insediamento
1.	I Commissione Speciale per la Trasparenza, per il controllo delle attività della Regione e degli Enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi.	Nicola Caputo (Pd)*	Biagio Iacolare (Udc)*	Umberto Del Basso (Pd)*	9/06/2010
2.	II Commissione Speciale in tema di Politiche Giovanili, disagio sociale e occupazionale.	Giovanni Baldi (PdL)*	Carmine Sommesse (AdP)*	Ettore Zecchino (AdC)*	9/06/2010
3.	III Commissione Speciale per il Controllo delle Bonifiche Ambientali e i siti di smaltimento rifiuti ed ecomafie, riutilizzo dei beni confiscati.	Antonio Amato (Pd)*	Mafalda Amente (PdL)*	Corrado Gabriele (Pd)*	9/06/2010
4.	IV Commissione Speciale per la prevenzione del fenomeno di Mobbing sui luoghi di lavoro e di ogni forma di discriminazione sociale, etnica e culturale.	Donato Pica (Pd)*	Angelo Marino (Caldoro Presidente)*	Gianfranco Valiante (Pd)*	9/06/2010

**Allegato:**

Note: \*Pd = Partito Democratico; \*Udc = Unione Democratica di Centro;  
 \*PdL = Popolo della Libertà; \*AdC = Alleanza di Centro; \*AdP = Alleanza di Popolo;  
 \*Caldoro Presidente = Caldoro Presidente Nuovo PSI/PDL - MPA ADC/DC

## 4.1 Prima Commissione speciale

**Per la trasparenza, per il controllo delle attività della Regione e degli enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi.**

### FINALITÀ, OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE

La I<sup>a</sup> Commissione consiliare speciale per la Trasparenza, per il controllo delle attività della Regione e degli Enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi è stata istituita nella seduta consiliare del 19 maggio 2010, IX legislatura. Essa assorbe le funzioni ed i compiti della Commissione speciale consiliare di controllo delle attività della regione e degli enti collegati e dell'utilizzo dei fondi attiva nell'VII Legislatura, a cui sono aggiunti compiti istituzionali nuovi inerenti la trasparenza del procedimento e dell'organizzazione della pubblica amministrazione. La Commissione svolge le proprie attività in armonia con l'art. 26 dello Statuto finalizzate a porre in essere iniziative atte alla completa ed efficace applicazione dei principi di trasparenza dell'attività amministrativa del Consiglio regionale, della Giunta regionale, degli enti e delle società ad essa collegati. Esercita il controllo sulle attività della regione, degli enti e delle società collegate sulla base degli atti dagli stessi prodotti, ai fini dell'attuazione degli indirizzi politico-programmatici e della verifica dei risultati delle azioni poste in essere. Verifica l'utilizzo dei fondi regionali, statali ed europei, in relazione agli atti di programmazione e di gestione da parte della Giunta regionale. In particolare la Commissione si prefigge l'obiettivo dell'applicazione della trasparenza come regola del procedimento e dell'organizzazione amministrativa, il miglioramento della qualità e quantità dell'azione legislativa ed ispettiva del Consiglio regionale e il miglioramento ed implementazione del portale del Consiglio regionale. I compiti della commissione vengono garantiti mediante le attività di istruttoria, audizione e formulazione di determinazioni.

Rilevazione attività anno 2010				
N.	Materia	Audizioni	Data Audizione	Oggetto
1	Partecipate	Audizione N° 14	05.11.2010	ARCSS - Stato società ed attuazione programmi
2	Partecipate	Audizione N° 15	05.11.2010	AIR Autoservizi Irpini - Stato Società ed Attuazione Programmi
3	Partecipate	Audizione N° 16	05.11.2010	Art Sannio Campania - Stato Società ed Attuazione Programmi
4	Partecipate	Audizione N° 18	19.11.2010	ASTIR - Stato Società ed Attuazione Programmi
5	Partecipate	Audizione N° 19	19.11.2010	Campania digitale - Stato Società ed Attuazione Programmi
6	Partecipate	Audizione N° 20	24.11.2010	Bagnoli Futura - Stato Società ed Attuazione Programmi
7	Partecipate	Audizione N° 21	24.11.2010	CCTA - Stato Società ed Attuazione Programmi
8	Partecipate	Audizione N° 22	24.11.2010	Caremar - Stato Società ed Attuazione Programmi
9	Partecipate	Audizione N° 27	01.12.2010	CITHEF - Stato Società ed Attuazione Programmi

PARTE QUARTA  
Commissioni Speciali

Rilevazione attività anno 2010				
N.	Materia	Audizioni	Data Audizione	Oggetto
10	Partecipate	Audizione N°28	02.12.2010	Mostra D'Oltremare - Stato Società ed Attuazione Programmi
11	Partecipate	Audizione N°30	02.12.2010	CAAN - Stato Società ed Attuazione Programmi
12	Partecipate	Audizione N°32	10.12.2010	PST Salerno - Stato Società ed Attuazione Programmi
13	Partecipate	Audizione N°33	10.12.2010	Campania Navigando - Stato Società ed Attuazione Programmi
14	Partecipate	Audizione N°34	10.12.2010	Sirena Città storica - Stato Società ed Attuazione Programmi
15	Partecipate	Audizione N°35	13.12.2010	Sviluppo Italia -Stato Società ed Attuazione Programmi
16	Partecipate	Audizione N°36	13.12.2010	TESS - Stato Società ed Attuazione Programmi
17	Partecipate	Audizione N°37	13.12.2010	TRIANON - Stato Società ed Attuazione Programmi
18	Partecipate	Audizione N°38	13.12.2010	SAUIE - Stato Società ed Attuazione Programmi
19	Partecipate	Audizione N°39	13.12.2010	NAUSICAA - Stato Società ed Attuazione Programmi
20	Partecipate	Audizione N°40	14.12.2010	CITTA' DELLA SCIENZA - Stato Società ed Attuazione Programmi
21	Partecipate	Audizione N°41	14.12.2010	FILM COMMISSION - Stato Società ed Attuazione Programmi
22	Partecipate	Audizione N°42	14.12.2010	SORESA - Stato Società ed Attuazione Programmi
23	Partecipate	Audizione N°43	14.12.2010	SMA Campania - Stato Società ed Attuazione Programmi
24	Partecipate	Audizione N°44	21.12.2010	CIRA - Stato Società ed Attuazione Programmi
25	Partecipate	Audizione N°45	21.12.2010	Città del gusto - Stato Società ed Attuazione Programmi
26	Partecipate	Audizione N°46	21.12.2010	SCABEC -Stato Società ed Attuazione Programmi
27	Partecipate	Audizione N°47	21.12.2010	CITHEF - Stato Società ed Attuazione Programmi
28	Sanità	Audizione N°3	20.07.2010	ASL NA2 – FIALS Problematiche inerenti delibere commissasiali

Rilevazione attività anno 2010				
N.	Materia	Audizioni	Data Audizione	Oggetto
29	Sanità	Audizione N° 4	20.07.2010	ASL NA1 – Problematiche corso di emergenza
30	Sanità	Audizione N° 5	30.07.2010	P.O. S.Maria della Pietà Camilliani-Casoria-diffida e messa in mora confronti regione Campania per chiusura pronto soccorso
31	Sanità	Audizione N° 6	03.08.2010	P.O. Aversa - problematiche
32	Sanità	Audizione N° 7	30.09.2010	ASL Caserta – rilievi del collegio sindacale
33	Sanità	Audizione N° 12	21.10.2010	A.O. San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona – denuncia CGIL sanità Salerno
34	Sanità	Audizione N° 24	25.11.2010	Federfarma – SoReSa – gara presidi diabetici
35	Sanità	Audizione N° 25	25.11.2010	Distretto Sanitario Villaricca – apertura distretto sanitario Villaricca
36	Sanità	Audizione N° 26	29.12.2010	Federfarma – SoReSa – gara presidi diabetici - prosieguo
37	Sanità	Audizione N° 31	02.12.2010	AORRN – Santobono Pausillipon – piano attuativo aziendale 2010
38	Sociale	Audizione N° 1	02.07.2010	Potenziamento offerta regionale strutture tutelari
39	Trasparenza	Audizione N° 2	20.07.2010	Bilancio Regionale 2010
40	Trasparenza	Audizione N° 11	21.10.2010	Agenzia regionale ARLAS – Procedure nomine e riorganizzazione agenzia
41	Trasparenza	Audizione N° 13	05.11.2010	Agenzia regionale ARLAS - Procedure nomine e riorganizzazione agenzia
42	Trasparenza	Audizione N° 17	18.11.2010	ATO 3 e GORI – Problematiche lavoratori coop. Acqua servizi
43	Trasparenza	Audizione N° 23	25.11.2010	Consorzio bonifica Paludi Napoli – Volla – Verifica atti Amministrativi
44	Trasparenza	Audizione N° 29	02.12.2010	Relazione dirigenti incarichi alta professionalità

**TOTALE AUDIZIONI ANNO 2010 N° 44**

## 4.2 Seconda Commissione speciale

### In tema di politiche giovanili, disagio sociale e occupazionale

#### FINALITÀ E OBIETTIVI

Sviluppare e definire conoscenze specifiche sulla condizione giovanile e sui bisogni dei giovani è di cruciale importanza per la definizione di una politica che riguardi questa fascia della popolazione. Chiarire, definire e discutere gli aspetti generali e specifici della condizione e dei bisogni dei giovani campani permette al legislatore di orientare le priorità di intervento nella legislazione regionale e, quindi, di adottare decisioni corrispondenti alle reali esigenze della popolazione interessata.

Di qui la scelta del Consiglio regionale di istituire una commissione specifica sulle tematiche giovanili in Campania, finalizzata ad elaborare linee fondamentali per le politiche giovanili, condividendone i bisogni e le idee essenziali. Dall'analisi seria e approfondita di tali bisogni scaturisce il modo con cui possono essere definiti obiettivi e attività di ricerca, progetti e norme grazie ai quali gli stessi giovani possano sentirsi interpreti del mondo che li circonda e che coincidano con le loro esigenze. Politiche che sviluppino, inoltre, il senso di responsabilità scaturito dall'esigenza di partecipazione dei giovani alla vita pubblica del territorio di appartenenza.

Molti definiscono i giovani come un gruppo di individui all'interno di una data fascia di età; altri una "generazione invisibile". La definizione risulta opaca e spesso difficile e tale spesso risulta la definizione dei bisogni di tale gruppo, dei loro desideri e delle loro aspirazioni. Da qui la necessità di una politica diretta ai "giovani" e l'identificazione dei giovani stessi: di coloro ai quali la scelta del legislatore è diretta. Di conseguenza, una politica che aspiri a migliorare "la condizione giovanile", individuando strategie efficaci, deve aver chiari gli obiettivi ai quali mirare. Indispensabile è associare i giovani ai temi della crescita, del progresso, della scoperta. Il modo migliore per "capire" la condizione giovanile è individuarne tutti i passaggi. La gioventù vive una condizione dinamica, un percorso che va dall'iter formativo all'entrata nel mondo del lavoro, dall'abbandono della casa dei genitori alla convivenza-matrimonio con un/a partner.

Dedicarsi a discutere del sistema dei valori condiviso dalla popolazione giovanile, degli orientamenti verso il futuro, delle scelte formative e delle strategie occupazionali intraprese, dei livelli di partecipazione, della fruizione del tempo libero, dei consumi giovanili, del rapporto con il rischio e con la trasgressione, è la finalità della Commissione preposta a individuare contenuti e decisioni per una idonea politica regionale Campana. La partecipazione dei giovani ai lavori della Commissione è necessaria per fornire indicazioni generali e specifiche sulla condizione dei giovani (di quella generale e di quella specifica dei campani), cercando di fare emergere in termini sintetici gli ambiti più importanti sui quali la nuova proposta di legge-quadro regionale sulle politiche giovanili deve porre attenzione. Il confronto più ampio su questi temi deve indicare al legislatore gli assi principali verso cui orientare l'azione di governo della Regione e degli Enti Locali. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno segnalato come alcune tra le tendenze emergenti delle relazioni sociali in generale fossero anticipate dalle nuove generazioni. Caratteristica rilevante della popolazione giovanile risulta infatti essere la creazione di nuovi bisogni, nuovi valori e nuovi sistemi di significato, sia nella sfera privata che nel rapporto che lega il giovane cittadino alla pubblica amministrazione. La crescente importanza attribuita alla riflessione sui giovani e sulle politiche giovanili non va pertanto letta come l'espressione di una «emergenza» o di una particolare problematicità, ma come una scelta fondamentale per comprendere cosa sarà la società del prossimo futuro.

Rilevazione attività per singoli provvedimenti anno 2010								
N.	Reg. Gen. Pdl/Ddl	Oggetto	Materia	Proponente	Data assegnazione	Data parere	N. Emendamenti presentati	Testo licenziato in data
1	Pdl R.G.42 ex ddl R.G. 457 VIII Legisl.	Promozione e coordinamento delle politiche giovanili	Politiche sociali	Commissione speciale politiche giovanili	19/07/2010	16/12/2010 (Seduta congiunta con VI Comm. 16/12/10)	28	16/07/2010
2	Pdl R.G.86	Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e altri disturbi specifici dell'apprendimento	Sanità e sicurezza sociale	Consiglieri Petrone (pd) Pica(pd)	05/10/2010	04/11/2010	3	
3	Pdl R.G.88	Interventi per la prevenzione, la diagnosi precoce, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo del comportamento alimentare	Sanità e sicurezza sociale	Consiglieri Petrone (pd) Pica(pd)	05/10/2010	20/11/2011	14	
4	Pdl R.G.91 unificato con R.G.89	Interventi in materia di disturbi dell'alimentazione	Sanità e sicurezza sociale	Consigliere Mocerino (udc)	05/10/2010	20/1/2011		
5	Pdl R.G. 102	Disposizioni in materia di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro	Politiche sociali	Consiglieri Ruggiero (pdl), Martusciello (pdl) e Nugnes (pdl)	08/11/10	Costituzione Sottocommissione 10/03/2011 Richiesta VI Comm. Perm. per sottocommissione congiunta (non condivisa dalla VI Commissione)		

Allegato:

Note: TOTALE PROVVEDIMENTI ASSEGNATI ALLA 2ª COMMISSIONE NELL' ANNO 2010 N°5

## Progetto di legge “PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE GIOVANILI”

Il testo approvato con delibera di giunta regionale n. 410 del 13 marzo 2009, assegnato alla 2ª commissione consiliare speciale con reg. gen. n.457 alla fine della VIII legislatura, viene riassegnato alla suddetta 2ª Commissione speciale per le politiche giovanili con reg. gen. n.42 nell'attuale IX Legislatura in data 19.07.2010 e licenziato in data 16.12.2010.

Composto di 20 articoli, il pdl nelle disposizioni generali si ispira ai principi della costituzione, delle raccomandazioni europee e al Libro bianco “Un nuovo impulso per la gioventù europea”. Promuove una qualità diversa e specifica di coordinamento e integrazione ed una serie di azioni volte a sviluppare una Politica per i Giovani consapevole delle questioni e degli aspetti formativi e dei nuovi orizzonti culturali da considerare. Cambia in maniera complessiva l'impostazione culturale e politica con cui prima si concepivano le questioni della condizione giovanile nell'ambito regionale e le sue relazioni con problemi sociali ed economici territoriali e sovranazionali.

Nella prima parte, il progetto di legge stabilisce i principali compiti di coordinamento di politiche volte al pieno sviluppo della personalità dei giovani, non esclusi adeguati supporti tecnici e diversi ambiti di intervento finalizzati alla realizzazione di politiche di scambi, privilegiando i Paesi della Comunità europea e l'area del Mediterraneo. Vengono individuati i compiti delle Province e dei Comuni che concorrono alla istituzione della rete di servizi denominati “Informagiovani”; interventi ed azioni inclusi nel programma triennale regionale previsto nella seconda parte del pdl; i destinatari degli interventi presenti sul territorio regionale di età compresa tra i quindici e i trentuno anni.

La seconda parte è dedicata agli obiettivi triennali di programmazione coordinamento e integrazione delle politiche sociali, sanitarie, abitative, educative, formative del lavoro, culturali, dei trasporti, ambientali, urbanistiche, sportive e del tempo libero. Il programma triennale comprende misure di coordinamento fra gli enti locali, regimi di finanziamento ed incentivazione di iniziative, procedure di accesso a risorse e incentivi, monitoraggio degli interventi, criteri di ripartizione delle risorse fra gli enti coinvolti, standard di qualità per servizi e progetti.

La terza parte individua gli strumenti di partecipazione attraverso diversi organismi di coordinamento, integrazione, informazione e controllo.

La quarta parte è dedicata alle disposizioni finanziarie, all'ammontare delle risorse, alla ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti, nonché alle modalità di selezione dei progetti finanziati dalla Regione, agli esiti conseguiti attraverso la loro realizzazione. Il Consiglio regionale rende pubblici i risultati dell'attività di valutazione della stessa legge, unitamente ai documenti che ne concludono l'esame. Questi documenti sono presi a riferimento per aggiornare il programma triennale per le politiche giovanili.

## 4.3 Terza Commissione speciale

### Per il controllo delle bonifiche ambientali e i siti di smaltimento rifiuti ed ecomafie, riutilizzo dei beni confiscati

#### FINALITÀ, OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE

La Commissione Consiliare Speciale per il Controllo delle Bonifiche Ambientali e i Siti di Smaltimento Rifiuti ed Ecomafie, Riutilizzo dei Beni Confiscati (istituita nella seduta del C.R. 19 maggio 2010) svolge la sua attività secondo le disposizioni ed i criteri previsti negli articoli 41 dello Statuto e 16, 18 e 54 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Campania. I componenti della Commissione sono i consiglieri regionali espressione di ogni gruppo o forza politica rappresentata in Consiglio. L'ufficio di presidenza della Commissione (insediato il 18 giugno 2010) delibera la partecipazione, a singola seduta, di operatori appartenenti ad organi dello Stato ed associazioni, fondazioni, comitati ed altre realtà impegnate sui problemi concernenti le bonifiche ambientali, i siti di smaltimento rifiuti ed ecomafia e il riutilizzo dei beni confiscati. L'attività della Commissione è finalizzata a rendere più coordinata ed incisiva l'azione della Regione e degli enti strumentali, nelle materie che essa tratta, mediante: raccolta dati ed informazioni da istituzioni, enti, fondazioni, associazioni ed altri soggetti individuati; formulazione proposte e adozione iniziative, con vari soggetti interessati, per il controllo delle bonifiche ambientali e dei siti di smaltimento rifiuti. Essa incentiva il migliore esercizio della potestà regionale per la lotta alle ecomafie, promuove e valorizza le esperienze di riutilizzo sociale dei beni confiscati. Altresì provvede a diffondere e pubblicizzare i risultati conseguiti dalla Commissione anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e formative della regione; esamina progetti di legge nelle materie di sua competenza; sollecita altri organi regionali ad adottare e svolgere indagini conoscitive. La Commissione promuove iniziative su segnalazione delle Amministrazioni pubbliche, enti privati o singoli cittadini e stabilisce l'obbligo di riservatezza ove si renda necessario in esigenza delle indagini conoscitive. Infine, redige un rapporto annuale sulle attività di sua competenza.



Rilevazione attività sedute, audizioni, sopralluoghi anno 2010			
N.	3	3	3
Audizioni	Assessore Regionale all'ambiente Commissario di Governo delegato ex OPCM n.3849/2010-Direttore Generale ARPAC per ricognizione della situazione dei siti di Bonifica Campania	Presidente e Direttore dell'Associazione Lega Ambiente Campania per "presentazione rapporto ecomafie 2010"	Sindaci dei Comuni di Giugliano, Marano, Mugnano, Parete, Qualiano, Villaricca e Villa Literno, prima audizione Sindaci di alcune città campane maggiormente esposte ai rischi di inquinamento del suolo e delle falde
Oggetto	Bonifiche ambientali	Ecomafie	Bonifiche ambientali
Data Audizione	08/07/2010	19/07/2010	23/07/2010
Sedute Commissione	Approvazione Regolamento programmazione lavori	Risultanze audizione 8 luglio e conseguenti iniziative:preparazioni prossime audizioni organizzazione lavori	Risultanze audizioni del 19 e 23 luglio e conseguenti iniziative, organizzazione dei lavori
Data Sedute	29/06/2010	13/07/2010	27/07/2010
Sopralluoghi	Incontro presso la casa comunale di Giugliano e sopralluogo presso il sito di Taverna del Re Partecipanti: Assessore regionale e ass.provinciale all'ambiente, cons.regionale R.Topo, Sindaci del Comune di Giugliano e Parete, Sind. Protempore Com. Villa Literno, Dir. ARPAC, Dir.Lega Ambiente, rapp.ti: medici osp. San Giugliano, Comitati e ASS.ni, operatori dell'Informazione	Sopralluogo scarica presso il comune di Terzigno, località Pozzelle Cava Sari – Partecipanti: alcuni responsabili dell'Ente Parco Vesuvio tra cui il Prof. Giuseppe Luongo, Il Sindaco del Comune Trecase, Il direttore di Legambiente Campania, alcuni rappresentanti dei Comitati cittadini, il Responsabile dell'ASIA	Sopralluogo S. Felice a Cancellò e Maddaloni, partecipanti: Sindaco e Consigliere comunale del Comune di Maddaloni
Data	29/07/2010	07/10/2010	11/11/2010

Rilevazione attività sedute, audizioni, sopralluoghi anno 2010			
N.	3	3	3
Audizioni	Sindaci dei Comuni di Napoli, Marano, Mugnano, Pres. 8^ municipalità di Chiaiano, rappresentanti presidio permanente contro la discarica di Chiaiano per problematiche e situazioni inerenti la discarica di Chiaiano	Presidente Associazione Legambiente, Responsabile Rete Comitati vesuviani, responsabile Movimento del territorio, per "problematiche e situazione inerenti la discarica di Terzigno"	Sindaci dei Comuni di Terzigno, Boscoreale, Boscotrecase, di Tre-case, Presidente dell'ASIA Napoli, per "problematiche situazioni inerenti la discarica di Terzigno"
Oggetto	Bonifiche ambientali	Bonifiche ambientali	Bonifiche ambientali
Data Audizione	14/09/2010	17/09/2010	20/09/2010
Sedute Commissione	Risultanze audizioni del 14 – 17 – 20 settembre e inerenti iniziative alle problematiche inerenti la discarica di Chiaiano e Terzigno	Risultanze audizione del 6 ottobre e risultanze sopralluogo "discarica di Terzigno" del 7 ottobre 2010; organizzazione dei lavori.	Risultanze audizione con il Direttore dell'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati, Sua Ecc. Mario Morcone del 9 ottobre 2010, organizzazione dei lavori.
Data Sedute	28/09/2010	12/10/2010	26/10/2010
Sopralluoghi	Sopralluogo discarica presso il comune di Chiaiano- partecipanti: Assessore provinciale all'ambiente, Sindaco Comune di Marano, Sindaco Comune di Mugnano, consigliere comunale, responsabile IBI, Direttore Associazione Legambiente, portavoce dei Comitati, rappresentanti del presidio permanente contro la discarica. 18/11/2010	Sopralluogo ex discarica DIFREBI- Pianura – partecipanti: Direttore Generale Legambiente, un funzionario delegato dall'Assessore regionale all'ambiente.	Sopralluogo Ercolano per "visitare i beni confiscati alla camorra ed acquistati dal comune di Ercolano"- partecipanti: Sindaco e Assessore alla legalità del Comune di Ercolano, referenti di Libera, diversi rappresentanti delle Forze dell'Ordine.
Data	18/11/2010	10/12/2010	22/12/2010

Rilevazione attività sedute, audizioni, sopralluoghi anno 2010			
N.	2	1	1
Audizioni	Capo Settore fasce deboli G. R. Dirigente Servizio beni confiscati G.R., Direttore Coordinamento Socio Sanitario ex CE2, Membro consulta III Settore Cooperativa al di là dei sogni, Referente Consulta III Settore; Coordinatore Libera Caserta per "budget di salute nel riutilizzo beni confiscati"	Direttore dell'agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati, Assessore regionale al Demanio, Assessore alla Legalità del comune di Napoli, Rappresentante di Libera Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie, Presidente Fondazione Pol.i.s., Vice Presidente F.P. e Referente di Libera Campania, Segretario Generale F.P., Componente Consiglio Amministrazione e Presidente Coord. Campano dei familiari delle vittime innocenti di criminalità, componenti segreteria tecnica F.P., Referente Ufficio Nazionale Beni confiscati – Libera associazione nomi e numeri contro le mafie, Presidente Osservatorio Provinciale di Caserta sui beni confiscati, Presidente Consorzio Agorinasce, Direttore Consorzio Sole, per "situazione beni confiscati in regione Campania - apertura uffici distaccati nell'agenzia nazionale beni confiscati"	Audizione presso l'ASL di Caserta 2: Commissario ASL CE2, Direttore Distretto 14 ASL CE1, Il Dirigente del Controllo interno di gestione dell'ex ASL CE1, delegato del Direttore coordinamento socio sanitario ex CE2, delegato del coordinatore dell'area 2° AGC R.C., il referente di Libera Caserta e della Consulta III Settore ASL CE2, per "budget di salute e loro utilizzo nei beni confiscati. Situazione a questa correlata sopraggiunta presso i beni confiscati a Miano di Sessa intitolato ad Alberto Varone".
Oggetto	Beni Confiscati	Beni Confiscati	Beni Confiscati
Data Audizione	06/10/2010	19/10/2010	02/11/2010
Sedute Commissione	DDL "Misure urgenti per la finanza regionale" reg. gen. 105 – parere risultanze audizione presso l'ASL di Caserta, organizzazione dei lavori		
Data Sedute	09/11/2010		

Rilevazione attività sedute, audizioni, sopralluoghi anno 2010			
N.	1	1	1
Audizioni	Audizione presso la sede della Fondazione Pol.i.s. : Presidente Commissione d'inchiesta Anticamorra, presidente Pol.i.s., Segretario Generale Pol.i.s. Presidente e Componente Comitato Scientifica Pol.i.s., referente Libero Campania, Componente CdA Pol.i.s, referente Libera Benevento, componente coordinamento operativo Pol.i.s, Commissario antirackett regione Campania, comp. coordinamento operativo Pol.i.s, per il "ruolo della Fondazione nel riutilizzo dei beni confiscati in Campania: programmazione delle politiche regionali in materia di beni confiscati"	Audizione: Procuratore Capo Procura di Napoli, Sostituto Procuratore Capo per "analisi e prospettive di intervento sul tema delle ecomafie"	Audizione: Procuratore Capo Procura di Nola, Sostituto Procuratore Capo per "analisi e prospettive di intervento sul tema delle ecomafie"
Oggetto	Beni Confiscati	Ecomafie	Ecomafie
Data Audizione	12/11/2010	26/11/2010	26/11/2010

Rilevazione attività sedute, audizioni, sopralluoghi anno 2010			
N.	1	1	
Audizioni	Audizione: Procuratore Capo Procura di S.Maria Capua Vetere per "analisi e prospettive di intervento sul tema delle ecomafie"	Audizione: Assessore regionale agricoltura, Agrorinasce, fondazione Pol.i.s., Osservatorio CE, uso sociale beni confiscati, Coldiretti Campania, C.I.A. regionale, Libera Campania, Erfes Campania/Lega cooperative CCIAA Napoli, Camera di Commercio, Confagricoltura Campania, Consorzio Sole Napoli, Agenzia cooperare con Libera Terra, per "problematiche concernenti la situazione dei terreni confiscati e il loro utilizzo"	
Oggetto	Ecomafie	Beni Confiscati	
Data Audizione	29/11/2010	30/11/2010	

Totale N. 27  
 Totale Audizioni N. 14  
 Totale Sedute N. 7  
 Totale Sopralluoghi N. 6

**TOTALE NUMERO ATTIVITÀ: AUDIZIONI, SEDUTE, SOPRALLUOGHI, TAVOLI TECNICI,  
 UFFICI PRESIDENZA N° 31**

Rilevazione attività per singoli provvedimenti anno 2010							
N.	R.G. Pdl Ddl	Oggetto	Materia	Data Assegnazione	Data Asseg. Parere	Proponente	Note
1	PDL N. 93	Modifiche alla l.r.n.4 28.3.07 "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"	Rifiuti (gestione, trasformazione, riutilizzo) e bonifica dei siti inquinati	21/10/2010	22/10/2010	Consigliere Mario Casillo	
2	PDL N. 103	Valorizzazione e gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata	Beni confiscati alla criminalità organizzata (valorizzazione e gestione)	08/11/2010	08/11/2010	Consigliere Carmine Mocerino	
3	DDL N. 105	Misure urgenti per la finanza regionale*	Finanza regionale	27/10/2010	28/10/2010 Parere espresso in aula il 09/11/2010	Giunta Regionale Ass. Gaetano Giancane	Discusso ed approvato in aula il 25-29/10/2010

\* Divenuto legge: L.R. n° 16 del 7/12/2010 e pubblicato sul BURC n° 80 del 10/12/2010.

## 4.4 Quarta Commissione speciale

**Per la prevenzione del fenomeno di mobbing sui luoghi di lavoro e di ogni forma di discriminazione sociale, etnica e culturale.**

### FINALITÀ, OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE

La 4<sup>a</sup> Commissione speciale per la prevenzione del mobbing sui luoghi di lavoro e ogni discriminazione sociale, etnica e culturale viene disciplinata da un proprio regolamento di funzionamento in armonia con le disposizioni e criteri presenti nello Statuto della regione Campania e negli articoli 16, 18 e 54 del Regolamento interno del Consiglio Regionale della Campania. Nella seduta del 19 maggio 2010 vengono nominati i componenti della Commissione, espressione di ciascuna forza politica presente in Consiglio di cui all'art. 1 del regolamento della Commissione. La Commissione ha un Ufficio di Presidenza: collegio costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario. La prima riunione della Commissione tenta la designazione a voto palese del Presidente e dagli altri due membri. Altrimenti si procede con due votazioni a voto segreto: la prima per eleggere il Presidente, la seconda (con voto limitato a un solo nome) per gli altri due membri, dei quali chi riporta il maggior numero di voti è eletto Vice Presidente. L'Ufficio resta in carica fino all'espletamento dei compiti attribuiti alla Commissione. La commissione, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, delibera quali Enti, Osservatori e Associazioni attive nel combattere i fenomeni di Mobbing, partecipano a sedute, o parti di esse, della Commissione stessa. Per tutti i casi non disciplinati dal Regolamento, valgono le disposizioni del Regolamento interno del C. R.

L'attività primaria della Commissione è acquisire ogni elemento utile alla prevenzione del mobbing sul lavoro e di ogni discriminazione sociale etnica e culturale in Campania. Essa promuove l'attività legislativa e documentativa antimobbing e in particolare: studi e ricerche, campagne di sensibilizzazione e informazione, programmi di formazione, divulgazione delle iniziative della Commissione, convegni e manifestazioni itineranti, adozione di strumenti idonei antimobbing, controllo monitoraggio e verifica dell'attuazione di programmi regionali in materia.

Gli obbiettivi che la Commissione persegue sono: favorire la sensibilizzazione di enti e Istituzioni contro la discriminazione sociale, etnica e culturale; istituire appositi gruppi di lavoro; ridurre gli elementi di divario sociale in Campania e tutela dei diritti fondamentali di lavoratori e lavoratrici con assistenza e aiuto nella denuncia di violenza morale e ritorsioni psicologiche sui luoghi di lavoro; promuovere sul territorio regionale esperienze e pratiche per un approccio omogeneo e indicazioni operative alla prevenzione e alla lotta contro il mobbing.

Strumenti: la Commissione può avvalersi di collaborazione esterne, di esperti in scienze giuridiche, economiche, statistiche, sociologiche, psicologiche, di salute mentale, avvalendosi dei fondi assegnati.

Organi, uffici regionali e degli enti locali sono tenuti a fornire collaborazione alla Commissione, a sua volta dotata di personale, locali e strumenti operativi disposti dall'Ufficio di Presidenza del C.R. d'intesa con l'Ufficio di Presidenza della Commissione.

Ogni altra materia non regolamentata, è oggetto di indicazioni da parte del Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, salvo orientamento difforme della Commissione espresso a maggioranza.

Rilevazione attività per singoli provvedimenti anno 2010							
N.	R.G. Pdl Ddl	Oggetto	Materia	Data Assegnazione	Data Asseg. Parere	Data Audizione	Note
1	PDL N. 64	Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere*	Pari Opportunità	02/09/2010	16/09/2010		La Commissione esprime in linea di massima parere favorevole corredato da alcune precisazioni ed osservazioni contenute nel processo verbale
2	PDL N. 89	Istituzione della Commissione per le pari opportunità	Pari Opportunità	05/10/2010	12/10/2010		La Commissione restituisce la proposta, per sollevata questione pregiudiziale, alla Segreteria Generale.
3	PDL N. 89 riassegnato	Istituzione della Commissione per le pari opportunità	Pari Opportunità	26/10/2010	25/01/2011	16/11/2010 <sup>1</sup> 21/01/2011 <sup>2</sup>	La Commissione nella seduta del 25/01/2011, ha espresso la volontà di verificare la possibilità di ascoltare la prima firmataria della legge e la VI Commissione, che ha competenza per l'esame della Pdl

<sup>1</sup> Convocato audizione n.7 con le Organizzazioni Sindacali (Ggil, Uil, Cisl)<sup>2</sup> Convocata audizione n.10 Con Le Presidenti della Consulta Femminile e Pari Opportunità della Regione Campania

\*Divenuta legge: Legge regionale n. 2 del 11 febbraio 2011 Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere. Il 31.03.2011 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso nei confronti della Regione Campania giudizio innanzi alla Corte Costituzionale per illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2; 3, comma 2, lett.i); e 4 della l.r. n.2 del 11/02/2011.



PARTE QUARTA  
Commissioni Speciali

Rilevazione attività audizioni anno 2010			
Materia	Audizioni	Data Audizione	Oggetto
Programmazione	Audizione N. 1	29/06/2010	Consultazione preliminare e conoscitiva al fine di programmare le attività di competenza della commissione
Programmazione	Audizione N. 2	29/06/2010	Consultazione preliminare e conoscitiva al fine di programmare le attività di competenza della commissione
Sociale	Audizione N. 3	20/07/2010	Discriminazione e tutela dei diritti fondamentali delle persone straniere detenute
Mobbing	Audizione N. 4	19/10/2010	Verifica dell'attività e delle iniziative programmate dagli Enti Locali per la prevenzione del fenomeno di mobbing sui luoghi di lavoro e di ogni forma di discriminazione sociale, etnica e Culturale.
Pari opportunità	Audizione N. 5	26/10/2010	Pdl "Istituzione della Commissione Pari Opportunità e per la tutela della dignità e dei diritti umani" Reg. Gen n.89/IX Legislatura
Mobbing	Audizione N. 6	16/11/2010	Verifica dell'attività e delle iniziative programmate dagli Enti Locali per la prevenzione del fenomeno di mobbing sui luoghi di lavoro e di ogni forma di discriminazione sociale, etnica e Culturale. Consiglieri di parità.
Pari opportunità	Audizione N. 7	16/11/2010	Pdl "Istituzione della Commissione Pari Opportunità e per la tutela della dignità e dei diritti umani" Reg. Gen n.89/IX Legislatura
Sociale	Audizione N. 8	07/12/2010	Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà (INMP)

**TOTALE AUDIZIONI ANNO 2010 N° 8**

Nell'anno 2010 la 4° Commissione ha tenuto n° 5 Sedute, n° 2 uffici di presidenza, n° 5 tavoli tecnici e un convegno svolto il 16/12/2010 a Salerno su tema Mobbing: Dignità del Lavoro e strategie di contrasto

**LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 11 FEBBRAIO 2011  
"MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE"**

La legge in oggetto riprende una proposta già presentata nella scorsa legislatura, in linea con le previsioni costituzionali sull'eguaglianza (artt. 3, 29, 37) e le pari opportunità (art. 51), oltre a riprendere e aggiornare il modello legislativo seguito da altre regioni (Toscana Lr 59/07, Marche Lr 12/08; Liguria Lr 17/07; Sardegna Lr 8/07).

Preliminarmente, la Legge regionale campana riconosce ogni forma di violenza di genere (commessa in ambito familiare, di lavoro ecc. e anche sul piano di minaccia, persecuzione e privazione arbitraria di libertà) come violazione di diritti umani fondamentali. La legge dispone:

- interventi di prevenzione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- tutela e sostegno a tutte le persone vittime di violenza di genere, di omofobia e bullismo, anche con il recupero e il reinserimento psico-sociale e lavorativo delle vittime di violenza;
- formazione di operatori competenti nel sostegno e recupero delle vittime di violenza;
- interventi di monitoraggio necessari per una efficace prevenzione e diminuzione delle violenze di genere;
- sostenere le donne e i soggetti vittime di violenza anche nella richiesta di risarcimento all'autorità o allo Stato.

Nell'ambito del sistema integrato di servizi sociali, La Regione programma, con istituzioni territoriali ed enti di tutela e prevenzione (Province, ASL, aziende ospedaliere, Procura della Repubblica, forze dell'ordine, amministrazione penitenziaria, istituzioni scolastiche e terzo settore) interventi e procedure condivise, per specifici programmi antiviolenza, in particolare per istituire i "Centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne maltrattate". Tali Centri, senza scopi di lucro e con metodologie autonome di gestione e rapporto con le istituzioni pubbliche e private, sono strutture finalizzate a ricevere donne e altre persone maltrattate, per aiuto, protezione, percorsi di uscita dalla violenza, sviluppando interventi come: accoglienza ed ospitalità; assistenza e consulenza legale; consulenza psicologica e gruppi di auto-aiuto; orientamento e accompagnamento nel percorso di inserimento e reinserimento lavorativo; formazione e aggiornamento al personale interno e a soggetti esterni; iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia della violenza contro le donne e dell'omofobia; coordinamento dei servizi presenti sul territorio e collegamento con la rete regionale antiviolenza; raccolta, analisi, elaborazione e diffusione dei dati nel rispetto del diritto all'anonimato dei soggetti.

La Legge prevede che la Giunta regionale, sulla base delle relazioni trasmesse ogni anno dagli ambiti territoriali (Lr n.11/2007), riferisca al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti, in particolare su: linee-guida e di indirizzo contro la violenza di genere adottate; intese e programmi di intervento; azioni intraprese per costituire e implementare la rete antiviolenza; centri di assistenza e case di accoglienza per le donne maltrattate; interventi per l'inserimento o reinserimento lavorativo e per la formazione.

PARTE QUINTA

---

## Le Commissioni d'inchiesta

## Commissioni Consiliari d'inchiesta

Numero e tipologia delle Commissioni Consiliari d'inchiesta				
Oggetto	Presidente Commissione	Vicepresidente	Segretario	Data costituzione
Commissione d'inchiesta denominata Hydrogest Campania S.p.a. concessionaria della gestione delle infrastrutture per il sistema depurativo di Napoli Nord, Marciánise, Acerra, Cuma e Foce Regi Lagni e di tutte le altre di proprietà della Regione Campania.	Fabozzi Enrico (PD)	Scalzi Luciana (PDL)	De Flaviis Ugo (UDEUR)	28/07/2010
Commissione d'inchiesta denominata Anticamorra, per la vigilanza e la difesa contro la criminalità organizzata.	Valiante Gianfranco (PD)	Marino Angelo (Caldoro Presidente)	Nocera Gennaro (PDL)	28/07/2010

### Legenda

PD = Partito Democratico; Caldoro Presidente = Caldoro Presidente NUOVO PSI/PDL  
 PDL = Popolo della Libertà ; UDEUR = Unione Democratici Europei

Le Commissioni d'inchiesta rappresentano un organo a carattere temporaneo e speciale, creato, per pubblico interesse, allo scopo di procedere ad indagini finalizzate all'acquisizione di approfonditi strumenti di conoscenza che possano risultare utili a fornire informazioni ed orientamenti protesi a formalizzare, nel contesto istituzionale, l'eventuale adozione di provvedimenti o determinazioni.

A livello regionale, le Commissioni d'inchiesta non possono avvalersi dei poteri giudiziari attribuiti alle Commissioni d'inchiesta a livello parlamentare e non potrebbe essere altrimenti, dato il principio dell'unitarietà della giurisdizione, che non consente deroghe non contenute espressamente nell'ambito della Costituzione.

Infatti, l'art. 82 della Costituzione italiana, nel dare fondamento normativo alle Commissioni d'inchiesta parlamentare, dispone che ciascuna Camera può svolgere inchieste su materie di pubblico interesse, nominando, all'uopo, un'apposita commissione che procederà alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

L'estensibilità analogica di tale disposto viene, dunque, esclusa dalla non previsione della stessa all'interno della norma costituzionale.

L'assenza di particolari poteri inquisitori e la mancanza di mezzi e modalità del potere inquirente del tutto peculiari all'autorità giudiziaria rendono labile e di non facile individuazione il confine tra le inchieste consiliari e le semplici indagini conoscitive, che possono essere disposte dalle Commissioni permanenti ai sensi dei Regolamenti interni dei Consigli regionali.

## PARTE QUINTA

## Le Commissioni d'inchiesta

La differenziazione andrebbe ravvisata nella possibilità conferita a frazioni di consiglieri (una minoranza che varia da caso a caso; es. in Lombardia è un terzo, in Abruzzo un quarto, in Toscana, così come in Campania, un quinto) di richiederne ed ottenerne l'istituzione obbligatoria.

Lo Statuto campano prevede, inoltre, l'abbassamento del quorum per l'istituzione di una commissione d'inchiesta nel caso in cui ne faccia richiesta uno dei gruppi dell'opposizione. Esso testualmente dispone (art. 33, 2° comma): "Ciascun gruppo di opposizione può ottenere, con il voto favorevole di almeno un terzo dei componenti del Consiglio regionale e secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare, l'istituzione delle commissioni d'inchiesta con durata massima di sei mesi."

Di fatto, ogni Regione dedica al potere d'inchiesta dei Consigli regionali un'apposita disciplina, di solito espressa nello Statuto, nel caso delle Regioni ordinarie, o nel Regolamento interno, per le Regioni a Statuto speciale.

Il fondamento del potere d'inchiesta risiede nella circostanza che il Consiglio regionale è un'assemblea politica elettiva e che, pertanto, in quanto tale deve essere dotata della possibilità di attivare procedimenti specificamente diretti all'acquisizione di elementi di conoscenza e valutazione che assumono carattere strumentale rispetto alle funzioni consiliari, sia legislative che di controllo politico rispetto all'esecutivo.

Il carattere pubblico e politico dell'assemblea legislativa regionale implica che l'oggetto del potere d'inchiesta possa spaziare ampiamente su qualsiasi materia di interesse pubblico, ovviamente riferito al territorio e che possa essere oggetto di indagine anche l'attività svolta da un ente statale, purché operante nella regione.

In Campania, la costituzione, il funzionamento, l'oggetto e la durata delle Commissioni d'inchiesta vengono disciplinati dall'art. 44 dello Statuto regionale che prevede, come detto, che, su richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti (con l'eccezione del quorum ridotto, di cui all'art. 33, comma 2), il Consiglio regionale possa istituire commissioni con il compito di svolgere inchieste di pubblico interesse sull'attività amministrativa della regione, di enti, agenzie, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione e su ogni altra questione di interesse regionale.

Nella loro composizione, esse devono rispecchiare la proporzione dei vari gruppi consiliari garantendo, comunque, la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

La presidenza delle Commissioni d'inchiesta deve essere affidata ad un consigliere regionale appartenente all'opposizione.

L'atto costitutivo delle Commissioni determina l'oggetto dell'inchiesta ed il termine per la sua conclusione, che non è superiore a sei mesi.

La norma statutaria prevede, altresì, che non possono funzionare, contemporaneamente, più di due commissioni d'inchiesta.

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto e dal Regolamento, le Commissioni d'inchiesta sono equiparate alla medesima normativa che disciplina le Commissioni consiliari permanenti e speciali e si avvalgono di una struttura amministrativa composta da personale assegnato dal settore competente fra i dipendenti in servizio al Consiglio regionale.

Lo Statuto della Regione Campania, al pari di quello del Piemonte, della Lombardia e del Veneto, prevede espressamente che alle richieste di dati, informazioni e documenti, da parte delle Commissioni d'inchiesta, non possa essere opposto dai titolari di uffici regionali o di enti dipendenti dalla Regione il segreto d'ufficio, fermo restando che, poi, i componenti della Commissione sono vincolati al rispetto dello stesso relativamente a tutti quegli aspetti di cui vengono a conoscenza nell'ambito dell'inchiesta (art. 45 - Accesso alle informazioni).

L'art. 89, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale campano dispone che, all'atto dell'istituzione di commissioni d'inchiesta, il Consiglio provvede a dettarne gli indirizzi di azione e le modalità di esplicazione dell'incarico.

Il 28 luglio 2010 il Consiglio regionale della Campania ha deliberato la costituzione della "Commissione d'inchiesta per l'accertamento dello stato di attuazione della concessione riferita alle attività svolte durante l'amministrazione emergenziale Hydrogest Campania, quale concessionaria della gestione delle infrastrutture per il sistema depurativo di Napoli Nord, Marcanise, Acerra, Cuma e Foce Regi Lagni e di tutte le altre di proprietà della Regione Campania" e della "Com-

missione d'inchiesta denominata Anticamorra, per la vigilanza e la difesa contro la criminalità organizzata”.

Posto che i componenti ed il personale addetto alle Commissioni di inchiesta sono obbligati al rispetto del segreto d'ufficio fino alla pubblicazione degli atti e che, poi, a loro volta, i consiglieri regionali sono vincolati ad osservare gli obblighi di riservatezza, rebus sic stantibus, sono stati resi noti unicamente i dati deliberativi relativi alla costituzione, alla composizione ed al disciplinare dell'attività delle Commissioni stesse ed il calendario delle sedute.

Il disciplinare di tali commissioni è pubblicato sul BURC n. 60 del 6 settembre 2010.

## 5.1 Commissione Consiliare d'inchiesta sull'Hydrogest

### FINALITA', OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE

Il 28 luglio 2010 il Consiglio regionale della Campania ha deliberato la costituzione della Commissione d'inchiesta per l'accertamento dello stato di attuazione della concessione riferita alle attività svolte durante l'amministrazione emergenziale Hydrogest Campania, quale concessionaria della gestione delle infrastrutture per il sistema depurativo di Napoli Nord, Marcianise, Acerra, Cuma e Foce Regi Lagni e di tutte le altre di proprietà della Regione Campania.

La costituzione della Commissione d'inchiesta sull'Hydrogest è finalizzata all'accertamento dello stato di attuazione della concessione riferita alle attività svolte durante l'amministrazione emergenziale dalla S.p.a. Hydrogest Campania, nella sua veste di concessionaria della gestione delle infrastrutture per il sistema depurativo di Napoli Nord, Marcianise, Acerra, Cuma e Foce Regi Lagni e di tutte le altre di proprietà della regione Campania.

La Commissione d'inchiesta sulla Hydrogest si è riunita il 07 ottobre 2010 per la seduta di insediamento e l'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza; il successivo 26 ottobre per la programmazione dei lavori, l'organizzazione delle sedute e delle audizioni e, di nuovo, sullo stesso tema, in data 09 novembre 2010, con rinvio al successivo venerdì 12.

La prima audizione, prevista per il 17 dicembre 2010, con gli Assessori all'Ambiente ed ai Lavori Pubblici della Regione Campania, è stata rinviata a data da destinarsi, a causa della concomitante convocazione della seduta del Consiglio regionale.

La suddetta Commissione, avvalendosi dei propri poteri, deve accertare se la stipula dei contratti, relativi alla gestione degli impianti di depurazione in oggetto, sia avvenuta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, se e quali controlli siano stati predisposti sugli impianti oggetto della stipula del contratto di concessione, quali siano gli esiti dei controlli effettuati e quali siano i provvedimenti adottati, quale sia lo stato relativo alla riscossione dei canoni, quello relativo alle situazioni debitorie e creditorie attinenti la gestione, con specifico riferimento al contratto in essere con la Hydrogest, i soggetti che debbano ritenersi responsabili della anomala gestione degli impianti di depurazione, dei potenziali danni ambientali, della mancata esazione dei canoni e del mancato reimpiego delle somme introitate, quale sia l'onere finanziario sostenuto dagli uffici competenti per avvalersi di consulenze esterne al fine di assicurare la gestione degli impianti di che trattasi avvalendosi delle forme contrattuali in essere.

## 5.2 Commissione Consiliare d'inchiesta Anticamorra

### FINALITA', OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE

Il 28 luglio 2010 il Consiglio regionale della Campania ha deliberato la costituzione della Commissione d'inchiesta denominata "Anticamorra", per la vigilanza e la difesa contro la criminalità organizzata.

La Commissione d'inchiesta Anticamorra si è insediata il 07 ottobre 2010 ed ha eletto i componenti dell'Ufficio di Presidenza.

Le finalità perseguite dalla Commissione d'inchiesta Anticamorra, per la vigilanza e la difesa contro la criminalità organizzata, consistono nel vigilare ed indagare sulle attività dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo, in ordine a possibili infiltrazioni e connivenze della camorra e di altre associazioni criminali similari; nel vigilare, per le medesime finalità, sulla regolarità delle procedure e sulla destinazione dei finanziamenti erogati dalla pubblica amministrazione regionale e dagli enti sottoposti al suo controllo, nonché sulle procedure di affidamento e sull'assegnazione di appalti; nel verificarne la piena attuazione da parte dell'amministrazione regionale, degli enti locali campani e di ogni altro ente o istituzione, sottoposti alla vigilanza della Regione; nel verificare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri nella Regione, formulando proposte di carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo, al fine di rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa della Regione e degli enti da questa vigilati, nonché degli enti locali campani, nella lotta contro la camorra e le altre forme di criminalità organizzata; nell'assumere ogni altra iniziativa d'indagine e proposta per il migliore esercizio delle potestà regionali e delle funzioni attribuite agli enti locali campani, anche in relazione ad una più efficace lotta contro i fenomeni criminali; nel formulare proposte in merito a possibili iniziative, volte al formarsi di una cultura della legalità.

Tra le funzioni poste in essere da detta Commissione rientrano le attività di accertamento, finalizzate alla conoscenza ed all'approfondimento di eventuali anomalie negli atti della pubblica amministrazione regionale sottoposti al suo controllo, di confronto e di collaborazione con autorità nazionali ed extranazionali, in vista della migliore conoscenza del fenomeno camorristico e di ogni altro fenomeno di criminalità organizzata, nonché della migliore conoscenza e messa a punto dei mezzi per combatterli, attraverso interventi legislativi ed amministrativi di competenza della Regione Campania.





Per l'espletamento dei suoi compiti, la Commissione Anticamorra può promuovere inchieste ed ispezioni presso l'amministrazione regionale e gli enti sottoposti alla vigilanza della Regione, disporre l'audizione di pubblici amministratori, di dipendenti delle amministrazioni regionali e degli enti vigilati, richiedere la presentazione di documenti ed atti riguardanti l'attività dell'amministrazione regionale e degli enti suddetti, entro il termine fissato dalla stessa Commissione, sollecitare agli organi competenti l'adozione di ogni provvedimento utile o necessario in relazione allo svolgimento delle indagini ed al relativo esito.

Al fine di testimoniare la vicinanza istituzionale e politica al territorio e promuovere, in sinergia con esso, le iniziative necessarie per contrastare la criminalità organizzata, essa ha deciso di porsi come organismo itinerante nei luoghi maggiormente colpiti dalla camorra e da ogni altra forma di criminalità organizzata, strutturando il seguente percorso di ascolto del territorio.



PARTE QUINTA  
Le Commissioni d'inchiesta

Rilevazione attività commissione consiliare d'inchiesta anticamorra, per la vigilanza e la difesa contro la criminalità organizzata anno 2010	
Data	Oggetto
28.10.2010	Audizione dell'Associazione Libera della Fondazione Polis
11.11.2010	Audizione del Gruppo PD del Comune di Pagani e dei rappresentanti del Partito Italia dei Valori del medesimo Comune
22.11.2010	Audizione dei Sindaci della Provincia Sud di Salerno presso il Palazzo Capano in Pollica (SA)
25.11.2010	Audizione del Coordinatore Nazionale di SOS Impresa, dott. Luigi Cuomo, e del dott. Marcello Ravveduto del Coordinamento Libero Grassi
02.12.2010	Audizione del Referente Libera Comitato Don Peppe Diana, sig. Valerio Taglione e del Responsabile dell'Osservatorio sull'uso sociale dei beni confiscati in provincia di Caserta, sig. Mauro Baldascino
06.12.2010	Audizione dei Sindaci della Provincia di Avellino, presso l'Aula consiliare del Municipio di Avellino
14.12.2010	Audizione dell'Assessore regionale al Bilancio Gaetano Giancane
18.12.2010	Incontro della Commissione d'inchiesta Anticamorra con gli studenti del Liceo F. De Sanctis di Salerno
20.12.2010	Incontro della Commissione d'inchiesta Anticamorra con gli studenti dell'IPIA Sannino-Petriccione di Ponticelli (NA)



PARTE SESTA

---

# Il contenzioso costituzionale

## Introduzione

La sezione relativa al contenzioso costituzionale sulla legislazione della Regione Campania nella IX legislatura è strutturata in maniera da renderne di facile lettura e consultazione i contenuti.

Il problematico e non sempre ben definito confine tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente e residuale, alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, vede frequentemente adita la Corte Costituzionale ad esprimere giudizio circa la legittimità o meno di alcune disposizioni normative regionali.

Nella IX legislatura, al momento, sono state impugnate due leggi regionali (l.r.n.6/2010; l.r.n.11/2010), sulle quali la Corte ha già espresso il giudicato (n.61/2011 relativa alla l.r. n.6/2010 e sentenza n. 235/2011 relativa alla l.r.n. 11/2010).

Inoltre, la Corte si è pronunciata con tre sentenze (n. 331/2010 – n. 44/2011 e n.69/2011) sulla l.r. n. 2/2010, impugnata nell’VIII legislatura.

## 6.1 Leggi nazionali impugnate dalla Regione Campania

### 1) RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2010, n. 35

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2010 (della Regione Campania). (GU n. 14 del 7-4-2010)

Ricorso della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, on. Antonio Bassolino, rappresentato e difeso, in virtù della delibera di Giunta n. 178 del 25 febbraio 2010 e giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. Prof. Vincenzo Coccozza unitamente all'avv. Maria d'Elia dell'Avvocatura Regionale, insieme con i quali elettivamente domicilia in Roma, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania alla Via Poli n. 29, contro: il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore; per la dichiarazione di illegittimità costituzionale, dell'art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009 - supplemento ordinario n. 243/2009, in relazione a:

comma 91, lettera a);

comma 91, lettera b) e comma 76, lettera a) punto 1 e lettera b),

limitatamente alla parte in cui prevedono il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso e sanzionano con la nullità i contratti stipulati in violazione del divieto medesimo, per violazione degli artt. 3 - 114 - 117 - 118 - 119 della Costituzione e del principio di leale cooperazione nonché per irragionevolezza.

### 2) RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2010, n. 36


Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2010 (della Regione Campania).

(GU n. 14 del 7-4-2010)

Ricorso della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, On. Antonio Bassolino, rappresentato e difeso, in virtù della delibera di Giunta n. 136 del 19 febbraio 2010 e giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. prof. Vincenzo Coccozza unitamente all'avv. Maria d'Elia dell'Avvocatura regionale, insieme con i quali elettivamente domicilia in Roma, presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania alla Via Poli n. 29, contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore; per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dei commi 186, lett. e) e 187 dell'art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009 - supplemento ordinario n. 243/2009, per violazione degli articoli 3 - 97 - 114 - 117 - 118 - 119 e 123 della Costituzione, del principio di leale cooperazione, degli artt. 136 e 137 della Costituzione, nonché del criterio di ragionevolezza.

## 6.2 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso Leggi della Regione Campania

N.	Estremi della legge	Titolo della legge	Estremi
1	L.R. 21/01/2010 n. 2	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria anno 2010	- Sentenza n. 331/2010 - Sentenza n. 44/2011 - Sentenza n. 69/2011
2	L.R. 08/02/2010 n. 6	Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania	- Sentenza n. 61/2011
3	L.R. 25/10/2010 n. 11	Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010)	- Sentenza n. 235/2011



Dal grafico si rileva che nell'anno 2010 sono state impugnate dal Governo n. 03 leggi regionali 2 per l'VIII legislatura e 1 per la IX legislatura.

## 6.3 Quadro di sintesi su ricorsi e sentenze Anno 2010

*Aggiornato alle pronunce della Corte del 19 luglio 2011.*

### Ricorso

**L.r. 21/01/2010 n. 2**

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1 - commi: 1 - 2 - 12 - 16 - 25 - dai commi: 55 a 63 - 69 - e dai commi: 83 a 91. della Legge Regionale 21.01.2010, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria anno 2010.

### Pronunce della Corte Costituzionale

**Sentenza n. 331/2010 (L.R. n. 2/2010 . Art. 1 comma 2)**

La Corte Costituzionale ha pronunciato la seguente sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni in materia di energia nucleare), dell'articolo 8 della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - l. r. n. 9/2007), e dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 5-11 febbraio, il 20-24 marzo e il 22-24 marzo 2010, depositati l'11 febbraio e il 30 marzo 2010 e rispettivamente iscritti ai nn. 19, 50 e 51 del registro ricorsi 2010.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di costituzionalità promosse nei confronti della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - l. r. n. 9/2007) e della legge della regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria 2010);

dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Campania;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni in materia di energia nucleare);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Basilicata n. 1 del 2010;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge della regione Puglia n. 30 del 2009, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 41, 117, secondo comma, lettere d), e), h) ed s), e terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, ed ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione tra Stato e Regioni, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.

### Pronunce della Corte Costituzionale

**Sentenza n. 44/2011 (L.R. n. 2/2010 . Art. 1 commi 12, 16, 25)**

La Corte Costituzionale ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 12, 16 e 25 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010 n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il

22-24 marzo 2010, depositato in cancelleria il 30 marzo 2010 ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2010.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Campania;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 12, ultima parte, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione 13 del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, limitatamente ai territori compresi nei parchi statali e regionali;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 25, primo periodo, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.

### Pronunce della Corte Costituzionale

**Sentenza n. 69/2011 (L.R. n. 2/2010 . Art. 1 commi da 55° a 63° e c. da 84° a 91°)**

La Corte Costituzionale ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 55 a 63, comma 69 e commi da 84 a 91 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22-24 marzo 2010, depositato in cancelleria il 30 marzo 2010 ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2010.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione Campania e degli interventi proposti dalla Federazione Precari della Sanità Campana, la FP – CGIL – Medici Campania e il Coordinamento Italiano Medici Ospedalieri – Associazione sindacale Medici Dirigenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 55 a 63, comma 69 e commi da 84 a 91 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010»;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 83, della legge della Regione Campania n.2 del 2010, promossa con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2011.



## PARTE SESTA

## Il contenzioso costituzionale

**Ricorso****L.r. 08/02/2010 n. 6**

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 2, lett. a) e 3, lett. b), dell'art. 2, comma 1, dell'art. 3, comma 1, dell'art. 4, comma 2, dell'art. 8, comma 2, dell'art. 14, commi 1 e 2, dell'art. 17, commi 2, 5, 6 e 7, dell'art. 18, commi 1 e 3 e dell'art. 20, comma 1, della Legge Regionale n. 6 del 19.02.2010.

Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania.

**Pronunce della Corte Costituzionale**

**Sentenza n. 61/2011 (L.R. n. 6/2010 Art. 1 commi 2, lett. a) e 3, lett. b), dell'art. 2, comma 1, dell'art. 3, comma 1, dell'art. 4, comma 2, dell'art. 8, comma 2, dell'art. 14, commi 1 e 2, dell'art. 17, commi 2, 5, 6 e 7, dell'art. 18, commi 1 e 3 e dell'art. 20, comma 1).**

La Corte Costituzionale ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 2, lettera a) e 3, lettera b), 2, comma 1, 3, comma 1, 4, comma 2, 8, comma 2, 14, commi 1 e 2, 16, 17, commi 2, 5, 6 e 7, 18, commi 1 e 3, e 20, comma 1, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 (Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-23 aprile 2010, depositato in cancelleria il 27 aprile 2010 ed iscritto al n. 62 del registro ricorsi 2010.

**LA CORTE COSTITUZIONALE**

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera b); dell'art. 2, comma 1; dell'art. 3, comma 1; dell'art. 4, comma 2; dell'art. 8, comma 2; dell'art. 14, commi 1 e 2; dell'art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; dell'art. 18, commi 1 e 3, e dell'art. 20, comma 1, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 (Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania), proposte, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera b); dell'art. 2, comma 1; dell'art. 3, comma 1;

dell'art. 4, comma 2; dell'art. 8, comma 2; dell'art. 14, commi 1 e 2; dell'art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; dell'art. 18, commi 1 e 3, e dell'art. 20, comma 1, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione agli articoli 3, comma 5, 4, 5, 10, 10-bis, 11, 13, 14, 19, 35 e 40, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 2, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all'art. 40, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 5, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all'art. 40, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, commi 1 e 3, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all'art. 35 del decreto legislativo n. 286 del 1998, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 1, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all'art. 39-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16 della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione

ed in relazione all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e per violazione dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2011.

---

## Ricorso

### L.r. 25/10/2010 n. 11

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1: comma 1, e dell'art. 2 della L.R. n. 11 del 25/10/2010. Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010).

## Pronunce della Corte Costituzionale

### Sentenza n. 235/2011 (L.R. n. 11/2010 Artt. 1 comma 1, e 2 della L.R. n. 11/2010).

La Corte Costituzionale ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1, e 2 della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11 - Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 dicembre 2010 - 4 gennaio 2011, depositato in cancelleria il 4 gennaio 2011 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2011.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, nella parte in cui riformula il comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010), periodi terzo, quarto e quinto, lettera c) e ultimo capoverso, e 2 della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 2011.

## 6.4 Schede tecniche sui giudizi costituzionali

**Legge regionale del 21 gennaio 2010 n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010 “**

**Corte Costituzionale: Sentenza n. 331/2010 – Sentenza n. 44/2011 – Sentenza n. 69/2011**

Sull’impugnativa della l.r.n. 2/2010, la Corte Costituzionale si è espressa in tre distinte sentenze ( n. 331/2010; n. 44/2011; n. 69/2011 ).

**La sentenza n. 331 del 2010 concerne l’ art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania n. 2/2010.**

La discussione ha visto congiunte, nel giudizio di legittimità costituzionale, analoghe disposizioni emanate dalle Regioni Puglia e Basilicata.

Avendo i ricorsi, per oggetto, disposizioni di contenuto equivalente, concernenti la preclusione del territorio regionale all’installazione di impianti e depositi nucleari, la Corte ha ritenuto di riunirli ai fini di una decisione congiunta.

Le disposizioni impugnate vietavano l’installazione sul territorio regionale di impianti di produzione di energia nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, di depositi di materiali e rifiuti radioattivi, salvo che fosse stata previamente raggiunta un’intesa con lo Stato in merito alla localizzazione.

Esse riproducevano, in parte, il contenuto di analoghe norme regionali, finalizzate a precludere la presenza sul territorio di pertinenza di materiali nucleari e già oggetto di sentenze della Corte Costituzionale (n. 247 del 2006 e n. 62 del 2005); in altra parte, invece, se ne distinguono, poiché, rispetto alle prime, aggiungono che il divieto non ha carattere assoluto, ma recede, ove sia raggiunta l’intesa tra Stato e Regione interessata.

Tutte le leggi impugnate sono posteriori alla legge delega 23 luglio 2009, n. 99 ( “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” , su cui è poi intervenuto il referendum abrogativo del 12/13 giugno 2011), con cui si è rilanciato nel nostro Paese il processo di utilizzazione dell’energia nucleare, ed anteriori al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, oggetto anch’ esso del citato quesito referendario), che ha conferito attuazione alla delega.

Secondo i motivi addotti nell’impugnativa, sarebbero stati violati gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., dal momento che la disciplina di localizzazione degli impianti, ed in particolare l’introduzione dell’intesa a tal fine, costituirebbe principio fondamentale della materia concorrente relativa alla produzione dell’energia.

Sarebbero, inoltre, invase, quanto agli impianti nucleari, le competenze esclusive statali in materia di sicurezza dello Stato, tutela della concorrenza, tutela dell’ambiente, ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettere d, e, h ed s, Cost.), cui il ricorrente ascrive in via prioritaria la normativa concernente l’energia nucleare, mentre con specifico riferimento ai siti di rifiuti radioattivi si evoca il solo art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Inoltre, sarebbe leso l’art. 120 Cost., in relazione ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione, posto che le leggi impugnate avrebbero ostacolato la libera circolazione del materiale radioattivo sul territorio nazionale.

Infine, sarebbe violato l’art. 41 Cost., in ragione di un’ingiustificata limitazione alla libertà di iniziativa economica delle imprese operanti nel settore.

La Corte Costituzionale ha ritenuto fondate le questioni basate sull’ artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma Cost., ricordando che essa stessa, con la sentenza n. 278 del 2010, aveva già chiarito a quali titoli di competenza andassero ascritte disposizioni normative concernenti il set-

tore dell'energia nucleare e dei rifiuti radioattivi. Quanto a questi ultimi, in particolare, viene ribadito, in conformità alla precedente giurisprudenza (sentenze n. 247 del 2006 e n. 62 del 2005), che si verte nella materia, di competenza esclusiva statale, "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), mentre, con riguardo agli impianti di produzione, un giudizio di prevalenza ha condotto ad indicare come prioritaria la materia, a riparto concorrente, della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenza n. 278 del 2010 ).

La disciplina di localizzazione degli impianti produttivi e di stoccaggio, nonché dei depositi di rifiuti radioattivi, si distribuisce pertanto tra Stato e Regioni secondo tali coordinate, ferma restando la necessità di forme di collaborazione all'esercizio delle relative funzioni amministrative che la Costituzione assicura al sistema regionale, e che vanno rinvenute, per il grado più elevato, nell'intesa tra Stato e Regione interessata.

La disciplina normativa di queste forme collaborative e dell'intesa stessa, spetta, di conseguenza, al legislatore che sia titolare della competenza legislativa in materia: si tratta, vale a dire, del legislatore statale, sia laddove questi sia chiamato a dettare una disciplina esaustiva con riferimento alla tutela dell'ambiente, sia laddove la legge nazionale si debba limitare ai principi fondamentali, con riferimento all'energia.

Anche in quest'ultimo caso, infatti, determinare le forme ed i modi della collaborazione, nonché le vie per superare l'eventuale stallo ingenerato dal perdurante dissenso tra le parti, caratterizza, quale principio fondamentale, l'assetto normativo vigente e le stesse opportunità di efficace conseguimento degli obiettivi prioritari, affidati dalla Costituzione alle cure del legislatore statale.

A giudizio della Corte, vanno distinti i vincoli costituzionali che il legislatore è tenuto ad osservare, da un lato, e la competenza legislativa a disciplinare una fattispecie in accordo con detti vincoli, dall'altro lato.

Se, con riguardo al primo profilo, la stessa Corte ha evidenziato la necessità di garantire adeguate forme di coinvolgimento della Regione interessata (sentenza n. 278 del 2010 ), con riguardo alla seconda questione, è evidente che a tale compito dovrà attendere il legislatore cui spetta la relativa competenza in base all'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., ossia il legislatore statale.

Va poi da sé che le scelte così compiute potranno essere sottoposte al vaglio di costituzionalità, ove ritenute non rispettose dell'autonomia regionale, ma che, in nessun caso, la Regione potrà utilizzare la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 127 Cost. (sentenza n. 198 del 2004).

Del resto, si sentenzia, non è immaginabile che ciascuna Regione, a fronte di determinazioni di carattere evidentemente ultraregionale, assunte per un efficace sviluppo della produzione di energia elettrica nucleare, possa sottrarsi in modo unilaterale al sacrificio che da esse possa derivare, in evidente violazione dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale.

Pertanto, a giudizio della Corte, le disposizioni impugnate contrastano con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. nella parte in cui disciplinano i depositi di materiali e rifiuti radioattivi, e con l'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte relativa agli impianti di produzione, fabbricazione, stoccaggio dell'energia nucleare e del combustibile, e vanno conseguentemente dichiarate costituzionalmente illegittime.

#### **La Sentenza n. 44/2011 ha ad oggetto i commi 12 – 16 e 25 dell' art. 1 della l. r. n. 2/2010.**

Con ricorso notificato alla Regione Campania il 22 marzo 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva proposto questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010) in merito all'art. 1, comma 12, ultima parte, in relazione all'art. 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione; all'art. 1, comma 16, in relazione all'art. 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s), Cost; all'art. 1, comma 25, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost.

L'art. 1, comma 12, ultima parte, della legge Regione Campania n. 2 del 2010, veniva censurato in quanto contrastante con la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di acque.

La norma prevede un finanziamento da parte della Regione, con fondi comunitari (risorse Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR), per la realizzazione di condotte sottomarine lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale Domitio-Flegreo, per lo sversamento a fondale delle portate di magra; la disposizione risulterebbe incompatibile con la destinazione delle risorse pubbliche alla realizzazione di opere funzionali a garantire una corretta depurazione delle acque reflue prima dello scarico.

La realizzazione delle infrastrutture, per le quali la norma impugnata dispone il finanziamento, comporterebbe, senza alcun beneficio ambientale, una diversificazione di ricettore di scarichi non depurati nel mare piuttosto che nei canali artificiali.

La formulazione della norma regionale consentirebbe interventi non legittimi e sottrarrebbe risorse pubbliche a ulteriori possibili soluzioni, risolutive dello stato di degrado esistente. Per tali motivazioni, non apparirebbe conforme al dettato costituzionale, in quanto introdurrebbe una previsione contraria alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di acque – direttiva 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque), e parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) – ed inoltre non terrebbe conto delle finalità istituzionali con le quali sono stati fissati e condivisi obiettivi tra Comunità europea, Stato e regioni, finalizzati alla piena attuazione della stessa.

La difformità della norma regionale dalla normativa comunitaria, nonché da quella nazionale afferente alle materie della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e della «tutela della concorrenza», determinerebbe il contrasto con l'art. 117, comma 1, e comma 2, lettere e) ed s), della Costituzione.

- L'art. 1, comma 16, della citata legge regionale prevede che «al fine di contribuire al rilancio dell'economia delle zone montane e dei territori compresi nei parchi mediante il turismo cinofilo (cino-turismo), i comuni ricompresi in queste aree istituiscono, anche d'intesa con gli organi di direzione degli enti parco medesimi, aree cinofile. Dette aree sono adibite esclusivamente all'addestramento ed allenamento dei cani da caccia ed alle conseguenti verifiche zootecniche. Nell'interno delle stesse i comuni individuano strutture ove consentire l'addestramento anche dei cani da pastore, da utilità e dei cani adibiti alla pet-therapy ed al soccorso. La realizzazione e gestione di tali aree e strutture è prevalentemente affidata a cooperative di giovani residenti nei comuni interessati o ad imprenditori agricoli, singoli o associati, ed alle associazioni cinofilo-venatorie. In tali zone sono altresì consentite, nell'arco dell'anno, prove zootecniche per il miglioramento delle razze canine da caccia e da pastore di cani iscritti all'anagrafe canina».

La disposizione si porrebbe in contrasto con la normativa statale di settore rappresentata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che, all'art. 11, prevede che ogni parco, nel rispetto delle proprie caratteristiche, attraverso il proprio regolamento, disciplini l'esercizio delle attività consentite entro il territorio di competenza, imponendo, tuttavia, al comma 3, il divieto di tutte «le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat».

Tra tali attività rientrerebbe sicuramente l'addestramento cani atteso che, come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 350 del 1991, «nessun dubbio può sussistere né in ordine al fatto che "addestramento dei cani", in quanto attività strumentale all'esercizio venatorio, debba ricondursi alla materia della "caccia"..." e di conseguenza costituisce attività assolutamente vietata nelle aree protette.

Conclusivamente, la norma regionale in esame, dettando disposizioni difformi dalla normativa nazionale afferente alle materie della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e della «tutela della concorrenza» di cui all'art. 117, secondo comma, lettere s) ed e), per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, sarebbe costituzionalmente illegittima, per violazione delle suddette disposizioni costituzionali.

- E' stato censurato anche l'art. 1, comma 25, della stessa legge regionale n. 2 del 2010, il quale dispone in materia di dislocazione di centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili. La norma prescrive il rispetto di una distanza minima per tutti gli insediamenti energetici non inferiore a cinquecento metri lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG, e non inferiore a mille metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali aree, individuando, in tal

modo, aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

L'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), prevede che «in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3», relativo al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Tale disposizione è espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente. Il legislatore statale, infatti, allo stesso comma 10, ha espressamente sancito che le linee guida «sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio».

La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che la normativa statale di cornice non contempla alcuna limitazione specifica, né divieti inderogabili, alla localizzazione degli impianti energetici, rimettendo alle linee guida di cui all'art. 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003, il compito di «assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio».

È ben vero che la richiamata disposizione statale abilita le Regioni a «procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti», ma ciò può aver luogo solo «in attuazione» delle predette linee guida. La norma impugnata apparirebbe, pertanto, lesiva della competenza dello Stato in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché del terzo comma dello stesso articolo, contrastando con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Sull'art. 1, comma 12, della legge Regione Campania n. 2 del 2010, la Corte ha ritenuto la questione fondata.

Lo scopo della norma impugnata è l'allontanamento in alto mare, mediante condotte sottomarine, delle acque reflue dei canali affluenti, nel tratto di litorale Domitio-Flegreo, durante i periodi di magra. Pare evidente che, trattandosi di rimedio provvisorio in attesa della realizzazione di progetti per la depurazione delle acque inquinate, lo scarico avvenga senza sottoporre i reflui a trattamento alcuno.

La disciplina degli scarichi idrici è ascrivibile alla materia dell'ambiente, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sentenze n. 246 e n. 251 del 2009).

I margini di intervento, che la disciplina nazionale pur rimette alle Regioni, non giustificano tale tipo di misure.

La norma impugnata è macroscopicamente derogatoria sia alle norme di indirizzo comunitario sull'inquinamento del mare, sia alle finalità perseguite e agli strumenti predisposti dall'azione statale a tutela dell'ambiente, tanto da non potersi in alcun modo giustificare lo strumento individuato dalla Regione sia pure in via interinale, e neppure ritrovare un nesso tra la finalità che il comma 12 dell'art. 1 si propone («porre rimedio al fenomeno delle erosioni costiere»), e la soluzione tecnica adottata (scarico in alto mare delle acque reflue dei canali).

La direttiva n. 2000/60/CE promuove (art. 1) la protezione delle acque territoriali e marine, e la realizzazione degli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, con l'eliminazione graduale degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche. Tra i requisiti minimi del programma di misure adottate dagli Stati membri (art. 11), vi è l'assunzione delle iniziative necessarie per non accrescere l'inquinamento delle acque marine, precisandosi anche (paragrafo 6) che l'attuazione delle misure adottate non può in nessun caso condurre, in maniera diretta o indiretta, ad un aumento dell'inquinamento delle acque.

La legislazione nazionale di settore appronta una tutela delle acque attraverso una complessa at-



tività di pianificazione, di programmazione e di attuazione (art. 56 del d.lgs. n. 152 del 2006, c.d. Codice dell'ambiente), al fine, fra l'altro, di proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, allo scopo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, e comunque impedirne ulteriori deterioramenti (art. 73). Strumento fondamentale di programmazione, attuazione e controllo è il Piano di tutela delle acque, per l'individuazione degli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici, stabiliti dalle norme tecniche dello stesso Codice dell'ambiente, che la Regione deve predisporre e aggiornare, in vista del progressivo raggiungimento degli obiettivi di qualità (art. 76).

La stessa disciplina degli scarichi è approntata dal Codice dell'ambiente in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e comunque entro i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte III dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006, che sono inderogabili dalle Regioni (art. 101), con l'obbligo di pretrattamento degli scarichi più nocivi. L'immersione in mare di materiale è consentita (art. 109) limitatamente a materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale, di materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.

Rispetto a tale sistema, l'intervento legislativo della Regione Campania (il cui Piano di tutela delle acque è fermo al 2007), appare del tutto disarticolato dalla strategia elaborata a livello nazionale. In definitiva, la norma è illegittima, per contrasto sia con l'art. 117, primo comma, che con il secondo comma, lettera s), della Costituzione.

L'accoglimento della questione comporta l'assorbimento della censura formulata con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.

Anche la querelle relativa all'art. 1, comma 16, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, è stata ritenuta fondata.

La disposizione, si ricorda, contrastava, ad avviso del ricorrente, con la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che all'art. 11 prevede che ogni parco, nel rispetto delle sue caratteristiche, attraverso il proprio regolamento, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio di competenza, fermo restando il divieto di tutte le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

La Corte Costituzionale ha richiamato precedenti decisioni, secondo le quali, nel rispetto dei livelli uniformi, previsti dalla legislazione statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. – e tale è la materia delle aree protette, in cui la legge n. 394 del 1991 costituisce fonte di principi fondamentali (sentenze n. 20 e n. 315 del 2010; n. 366 del 1992) – la Regione esercita la propria potestà legislativa, senza potervi derogare, mentre può determinare, sempre nell'ambito delle proprie competenze, livelli maggiori di tutela (sentenze n. 193 del 2010 e n. 61 del 2009).

Il territorio dei parchi, siano essi nazionali o regionali, ben può essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione, in materie riconducibili ai commi terzo e quarto dell'art. 117 Cost., purché in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, da ritenere vincolante per le Regioni (sentenza n. 232 del 2008).

La disciplina statale delle aree protette, che inerisce alle finalità essenziali della tutela della natura attraverso la sottoposizione di porzioni di territorio soggette a speciale protezione, si estrinseca non solo nelle limitazioni all'esercizio della caccia (sentenza n. 315 del 2010), nella quale, indubbiamente, rientra l'addestramento dei cani da caccia (sentenze n. 350 del 1991 e n. 165 del 2009), ma anche nella predisposizione di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività svolte nei parchi, alle esigenze di protezione della flora e della fauna (sentenza n. 387 del 2008).

L'art. 11 della legge n. 394 del 1991, correttamente individuato nel ricorso quale norma interposta, rimette la disciplina delle attività compatibili entro i confini del territorio protetto, al Regolamento del parco, che è adottato dall'Ente parco, e approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali, e comunque d'intesa con le Regioni. La disciplina contenuta nel Regolamento deve attenersi ai parametri che la stessa legge prevede, tra i quali emerge il divieto non solo di cat-

tura, uccisione, danneggiamento, ma anche di «disturbo delle specie animali» (comma 3, lettera a), in una concezione integrata dell'habitat naturale, oggetto di protezione in ottemperanza agli obblighi comunitari, per cui è fatto divieto di «perturbare le specie animali protette, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione» (art. 8, lettera d, decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

Lo svolgimento di attività che pur riconducibili alle esigenze di sviluppo economico del territorio, determinano, secondo la previsione della legge impugnata, un particolare afflusso di persone e di animali nel territorio del parco, va rimesso alla regolamentazione tecnica dell'ente preposto all'area protetta (sentenza n. 108 del 2005), secondo un procedimento in cui è pur richiesta la cooperazione delle Regioni e degli enti locali. La previsione legislativa regionale diretta allo svolgimento di attività che estrinsecandosi nell'addestramento di cani, non solo da caccia, ed in prove zootecniche, vanno a interagire con l'habitat naturale, non appare rispettosa dei livelli di tutela dell'ambiente, contenuti nella normativa statale.

Il rispetto dei livelli di tutela s'impone anche in riferimento ai parchi regionali, il cui regolamento è adottabile con legge regionale (art. 22, lettera d, della legge n. 394 del 1991), tuttavia in conformità ai principi di cui all'art. 11: tra questi rientrano i divieti che la legge statale enuclea come condizioni essenziali per l'esistenza stessa di aree di particolare conservazione della natura, nonché la titolarità, nella promozione di iniziative atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti, dell'organo di gestione del parco, in coordinamento con quelle delle Regioni e degli enti locali (art. 25, comma 3).

La Corte evidenzia come la creazione delle aree cinofile è, invece, rimessa dall'art. 1, comma 16, della legge regionale della Campania, direttamente ai Comuni, con la cooperazione solo eventuale («anche d'intesa») degli organi del parco. Sulla necessità di intesa, in tema di protezione della natura, la Corte giudicante si era già espressa nelle sentenze n. 437 del 2008 e n. 378 del 2007).

In definitiva, la norma è illegittima, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione limitatamente alla sua applicazione ai territori compresi nei parchi e non anche per quanto riguarda le zone montane.

L'accoglimento della questione comporta l'assorbimento della censura formulata con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

La Corte costituzionale ha ritenuto, altresì, fondata la questione sull'art. 1, comma 25, primo periodo, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, che prescrive, per la dislocazione di centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili, il rispetto di una distanza minima non inferiore a cinquecento metri lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG, e non inferiore a mille metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali aree.

Nell'impugnativa si era sostenuto che la norma individuava aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in contrasto con l'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità). Il corretto inserimento degli impianti (particolarmente gli impianti eolici) nel paesaggio doveva essere rimesso, secondo il ricorrente, all'approvazione di linee guida adottate in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali. La norma impugnata veniva, pertanto, ritenuta lesiva della competenza dello Stato in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., nonché del terzo comma dello stesso articolo, contrastando con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Come detto, la Corte ha accolto i motivi esposti. Non è consentito alle Regioni, in assenza di linee guida approvate in Conferenza unificata, porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale (sentenze n. 119 e n. 344 del 2010; n. 166 e n. 328 del 2009).

La disciplina attiene alla materia di potestà legislativa concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione di energia», in cui le Regioni sono vincolate ai principi stabiliti dalla legislazione sta-



## PARTE SESTA

## Il contenzioso costituzionale

tale (sentenze n. 124, n. 168, n. 332 e n. 366 del 2010).

L'applicabilità, sancita dal comma 9 dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, dei commi che lo precedono (e tra questi, del comma 7), indipendentemente da quanto disposto dal comma 10 (ovvero dall'emanazione delle linee guida statali) non vale a legittimare una legiferazione regionale sui temi trattati dalle stesse disposizioni, in particolare nel senso di vietare la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in determinate aree del territorio regionale.

Il comma 9 vale a rendere comunque autorizzabili dalla Regione gli impianti, indipendentemente dalla regolamentazione del procedimento, che il comma 10 rimette all'approvazione della Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali. Nel renderne possibile l'istallazione in zona agricola, il comma 7 impone di tener conto delle esigenze di sostegno del mercato agricolo e di valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, di tutela delle biodiversità e del paesaggio rurale. Si tratta di esigenze da vagliare in sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione unica, nella valutazione complessiva degli interessi variegati di cui è depositaria la Conferenza dei servizi, non anche di valori che la Regione possa autonomamente tutelare in via preventiva, con la generalità propria dell'intervento legislativo, a discapito dell'esigenza di favorire la massima diffusione degli impianti di energia rinnovabile.

In conclusione, il primo periodo dell'art. 1, comma 25, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010 è illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, mentre il secondo periodo è mera disposizione a carattere finanziario di contenuto autonomo.

**La Sentenza n. 69/2011 ha ad oggetto l' art 1, commi da 55 a 63, comma 69, e commi da 83 a 91.**

Con ricorso depositato in cancelleria il 30 marzo 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 1, commi da 55 a 63, comma 69 e commi da 83 a 91 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010).

- Nell' impugnativa si legge che le disposizioni contenute nei commi da 55 a 60 dell'art. 1 della legge regionale in esame sono dirette a modificare l'art. 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (Legge finanziaria 2008)», nel senso di estendere le procedure di stabilizzazione previste dal medesimo articolo nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», alla «dirigenza di primo livello» (con esclusione dei dirigenti di strutture semplici e complesse) che abbia prestato servizio a tempo determinato presso le aziende sanitarie, al personale del comparto ed alla dirigenza delle aziende ospedaliere universitarie che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le medesime aziende.

Secondo il ricorrente, le predette previsioni ripropongono sostanzialmente i contenuti delle disposizioni recate dall'art. 1, commi 1 e 4, della precedente legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5 (Modifiche dell'art. 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale), che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 2009, aveva dichiarato illegittime. I commi 56, 57 e 58 della legge regionale censurata, per ovviare alle lacune che avevano condotto alla precedente declaratoria di illegittimità costituzionale, avrebbero integrato le predette previsioni con apposite norme volte a disporre che la stabilizzazione del personale dirigenziale avvenga previo accertamento delle specifiche necessità funzionali dell'amministrazione procedente, a seguito di verifica in termini positivi dell'attività svolta come dirigente nell'ambito del rapporto a tempo determinato. Inoltre, nei confronti del personale dirigenziale assunto ab origine mediante procedure concorsuali preordinate al conferimento di incarichi dirigenziali, il legislatore ha altresì previsto che, in caso contrario, gli interessati debbano comunque essere preventivamente sottoposti a selezioni basate sulle norme statali vigenti in materia di accesso alla dirigenza.

Nonostante le modifiche apportate, secondo il ricorrente anche la nuova normativa regionale sarebbe costituzionalmente illegittima, essendo profondamente mutato il quadro normativo statale

in materia di assunzioni di personale precario, sia con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, sia relativamente, in particolare, agli enti del Servizio sanitario nazionale. In particolare, l'art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006, in quanto riferito al triennio 2007-2009, dovrebbe intendersi superato: invero, secondo il ricorrente, per l'anno in corso e per gli anni 2011-2012 occorrerebbe far riferimento, per quanto concerne il contenimento delle spese di personale degli enti del S.S.N., alle norme contenute nell'art. 2, commi da 71 a 74, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», che, a suo avviso, si configurano quali norme di coordinamento della finanza pubblica e non recano alcuna disposizione volta a consentire l'attuazione di procedure di stabilizzazione di personale anche non dirigenziale. Le predette procedure di stabilizzazione dovrebbero, inoltre, ritenersi superate anche per effetto delle previsioni recate dall'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 che, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, stabiliscono nuove modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale che abbia prestato servizio a tempo determinato.

Le predette norme, richiamate dallo stesso art. 2, comma 74, della n. 191 del 2009, farebbero esclusivo riferimento al personale precario non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni, tra cui sono ricompresi anche gli enti del S.S.N. Alla luce di quanto precede, i commi in esame della legge regionale campana violerebbero sia l'art. 117, comma 2, lettera 1), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi), sia l'art. 117, comma terzo, Cost., essendo adottate in violazione delle norme statali di coordinamento della finanza pubblica sopra richiamate.

Nel ricorso si sostiene che risulterebbe illegittimo il riferimento alla dirigenza di primo livello recato dai commi in esame, tenuto conto che il d.lgs. del 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario regionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), nel dettare una nuova disciplina della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale, ha stabilito che la stessa è articolata in un unico ruolo ed in un unico livello. Tale modifica ordinamentale sarebbe infatti stata recepita dal C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 e non avrebbe subito variazioni per effetto dei successivi C.C.N.L. Anche sotto tale profilo, pertanto, le disposizioni censurate dovrebbero ritenersi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera 1), Cost.

Riferisce, inoltre, il Presidente del Consiglio, che il predetto art. 1 della legge regionale impugnata, al comma 69, apporta talune modifiche all'art. 32-bis della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, recante «Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati», prevedendo che i consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti cessino di svolgere le proprie funzioni, trasferite alle Province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, non più immediatamente, come disposto dal previgente art. 32-bis, inserito dalla legge regionale n. 4 del 2007, ma solo dal momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore.

Il ricorrente evidenzia che la disciplina dei rifiuti, per consolidato orientamento della Corte, viene concordemente fatta rientrare, nell'ambito della legislazione esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., collocandosi nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, mentre resta in capo alle Regioni la possibilità di intervenire, ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato; e che la competenza statale nella materia ambientale si intreccia con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare standard di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale. Proprio nel legittimo esercizio di siffatta potestà il Governo avrebbe emanato il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante, tra l'altro, norme specifiche per l'emergenza rifiuti proprio nella Regione Campania e in armonia con la disposizione regionale dell'originale art. 32-bis della l.r. n. 4 del 2007, per un definitivo trasferi-

## PARTE SESTA

## Il contenzioso costituzionale

mento di funzioni alle province, con il conseguente venir meno della figura consortile.

Secondo il ricorrente, dunque, il disegno regionale originale coinciderebbe con quello espresso nell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009, il quale prevede talune misure volte ad accelerare la costituzione e l'avvio delle società provinciali. Con l'attuale versione dell'art. 32-bis della citata legge regionale del 2007, viceversa, l'impianto strategico previsto dallo Stato verrebbe posto nel nulla, atteso che l'ultrattività della figura consortile impedirebbe alle Province di intraprendere le sopra menzionate attività di gestione del ciclo dei rifiuti e farebbe sì che le società provinciali non si trovino attualmente nelle condizioni, previste per legge, di assumere la veste di soggetti esattori, con la determinazione, di fatto, dell'inefficacia delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, del decreto-legge n. 195 del 2009.

– Vengono censurati, poi, i successivi commi da 83 a 91 della legge regionale campana, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera 1), Cost., in materia di retribuzione ed anzianità di servizio. Le disposizioni in esame consentirebbero ai dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti strumentali della Regione Campania, con solo otto anni di anzianità lavorativa, di presentare domanda per la risoluzione del rapporto di lavoro per gli anni 2010-2011-2012, dietro corresponsione a detto personale, da parte della Regione, di incentivi economici fino ad un massimo di trentasei mensilità per il personale non dirigente e fino ad massimo di trenta mensilità per il personale dirigenziale. Così disponendo, le norme inciderebbero sulla materia del trattamento economico riservate alla contrattazione collettiva. Ne conseguirebbe, pertanto, un contrasto con le disposizioni contenute nel Titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale), artt. da 40 a 50, del d.lgs. n. 165 del 2001, che obbliga al rispetto della normativa contrattuale e delle procedure da seguire in sede di contrattazione, violando l'art. 117, lettera l) Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi).

Nel merito, la Corte ha considerato che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 55 a 63 della legge regionale censurata dettano una disciplina analoga ad altra già dichiarata illegittima, con sentenza n. 215 del 2009, autorizzando la stabilizzazione del personale precario anche con riferimento alla dirigenza di primo livello (con esclusione solo dei dirigenti delle strutture semplici e complesse). Esse, al fine di superare i profili di incostituzionalità della disposizione già dichiarata illegittima per violazione del principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., richiamano alcune disposizioni di legge statale in materia di pubblici concorsi, contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale sanitario nazionale), nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e, infine, nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), oltre alle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della Dirigenza Medica e Sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (SPTA) del servizio sanitario nazionale.

Le predette norme statali, in sostanza, limitano la possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro precario in lavoro a tempo indeterminato, per i dirigenti di primo livello, ai soli soggetti che, in conformità alle norme statali predette, siano stati selezionati dall'inizio mediante procedure concorsuali preordinate al conferimento di funzioni dirigenziali di primo livello, e a condizione che siano stati utilmente inseriti in graduatorie concorsuali pubbliche.

Il Presidente del Consiglio, tuttavia, ha reputato la nuova norma ugualmente illegittima sotto diversi profili, concernenti, questa volta, la lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e di quella concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., sostenendo che la norma censurata contrasterebbe con il quadro normativo statale di riferimento che, nel frattempo, sarebbe mutato in senso ancor più restrittivo.

L'art. 2, commi da 71 a 74, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», non prevedendo

alcuna forma di stabilizzazione e responsabilizzando gli enti del SSN con l'invito a ridurre la spesa pubblica in misura pari a 1,4% rispetto a quella del 2004, escluderebbe la legittimità di ogni forma di stabilizzazione. Per altro verso, l'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, stabilendo nuove modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale precario, farebbe esclusivo riferimento al personale non dirigenziale, escludendo dunque esplicitamente quest'ultimo.

Peraltro, la normativa regionale determinerebbe la violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, anche in considerazione del fatto che il sistema delineato nella legislazione statale sarebbe stato cristallizzato nel CCNL dell'8 giugno 2000, senza subire variazioni nei successivi contratti collettivi.

Inoltre, il descritto contrasto con norme statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, delle quali implicitamente si assume il carattere di principio fondamentale, comporterebbe la lesione della competenza statale concorrente prevista dall'art. 117, comma 3, Cost.

- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato poi l'art. 1, comma 69, della legge regionale n. 2 del 2010, in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti. Tale norma, intervenendo sull'art. 32-bis della legge regionale del 28 marzo 2007, n. 4 recante «Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati», che disponeva in Campania il trasferimento delle funzioni precedentemente affidate ai consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti alle province, con conseguente subentro delle stesse in tutti rapporti, attivi e passivi, prescrive che tale trasferimento operi non immediatamente, ma solo al momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore. Lo Stato lamenta che tale spostamento del dies a quo del trasferimento, determinando l'ultrattività della figura consortile, contrasterebbe con il quadro strategico delineato nel decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 26, a sua volta in linea con la disposizione regionale dell'originale art. 32-bis della l.r. n. 4 del 2007, per un definitivo trasferimento di funzioni alle Province e, in tal modo, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

La Regione, dal canto suo, ha affermato che la nuova formulazione della norma non impedisce il trasferimento delle funzioni dai Consorzi alle Province, e che, trattandosi di una materia complessa, con intersezione di competenze statali e regionali, tra le quali quelle relative al governo del territorio e all'organizzazione amministrativa regionale, la competenza dello Stato non escluderebbe la concomitante competenza delle Regioni a intervenire su aspetti meramente organizzativi. D'altra parte, secondo la difensiva regionale, la stessa normativa statale di riferimento in materia di gestione dei rifiuti urbani, il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la cui applicazione in Campania è stata procrastinata per effetto della situazione di emergenza, prevederebbe che le Regioni possano, nella gestione dei rifiuti, adottare modelli organizzativi alternativi a quelli disposti dalla predetta norma statale, che accentuino il coinvolgimento dei Comuni.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato infine l'art. 1, commi da 83 a 91 della legge regionale n. 2 del 2010, in materia di retribuzione ed anzianità di servizio. Le disposizioni in esame consentirebbero ai dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti strumentali della Regione Campania, con solo otto anni di anzianità lavorativa, di presentare domanda per la risoluzione del rapporto di lavoro per gli anni 2010-2011-2012, dietro corresponsione a detto personale, da parte della Regione, di incentivi economici fino ad un massimo di trentasei mensilità per il personale non dirigente e fino ad massimo di trenta mensilità per il personale dirigenziale. Così disponendo, le norme inciderebbero sulla materia del trattamento economico e dunque dell'ordinamento civile, oggetto della cd. riserva di contrattazione collettiva. Ne conseguirebbe, pertanto, un contrasto con le disposizioni contenute nel Titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale), artt. da 40 a 50, del d.lgs. n. 165 del 2001 che obbliga al rispetto della normativa contrattuale e delle procedure da seguire in sede di contrattazione. L'art. 1, commi da 83 a 91, della legge regionale impugnata, quindi, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l),

## PARTE SESTA

## Il contenzioso costituzionale

Cost., il quale riserva allo Stato la competenza esclusiva nella materia dell'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato (contratti collettivi).

Secondo la Regione, invece, il beneficio previsto esulerebbe dalla materia dell'ordinamento civile in quanto, da un lato, atterrebbe all'organizzazione interna degli uffici della Regione e, dall'altro, incentivando una facoltà di risoluzione anticipata che si pone in linea con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, atterrebbe alla materia del coordinamento della finanza pubblica, armonizzandosi con i principi fondamentali dettati dalla legislazione statale in materia.

La questione relativa all'art. 1, commi da 55 a 63, della legge regionale censurata è stata ritenuta fondata dalla Corte Costituzionale sia con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile), sia con riferimento alla dedotta violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.). Quanto al primo parametro, come si è visto, la disciplina regionale censurata autorizza gli enti del servizio sanitario regionale a trasformare contratti di lavoro precario o flessibile, attualmente in corso o comunque già stipulati, in veri e propri contratti di lavoro a tempo indeterminato. La Corte evidenzia che essa, pertanto, incide sulla regolamentazione del rapporto precario già in atto (e, in particolare, sugli aspetti connessi alla durata del rapporto) e determina, al contempo, la costituzione di altro rapporto giuridico (il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, destinato a sorgere proprio per effetto della stabilizzazione).

Una simile disposizione è inquadrabile, quindi, nella materia disciplinata dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., di competenza esclusiva del legislatore statale. Come la stessa Corte ha di recente avuto modo di chiarire (sentenza n. 324 del 2010), infatti, la disciplina della fase costitutiva del contratto di lavoro, così come quella del rapporto sorto per effetto dello stesso, si realizzano mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato e, pertanto, appartengono alla materia dell'ordinamento civile.

Le norme regionali censurate sono considerate illegittime anche con riferimento alla lesione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

L'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, nello stabilire nuove modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale che abbia prestato servizio a tempo determinato e, dunque, nel consentire, a certe condizioni, la stabilizzazione del personale precario, limita tale possibilità al solo personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni. Tra esse sono compresi anche gli enti del Servizio sanitario nazionale. La legittimità della stabilizzazione per il personale dirigenziale è, quindi, esclusa. Tale implicito divieto trova una conferma nell'art. 2, commi da 71 a 74, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), che, a sua volta, non reca alcuna disposizione diretta a consentire l'attuazione di procedure di stabilizzazione di personale anche non dirigenziale.

Tali norme si ispirano alla finalità del contenimento della spesa pubblica in uno specifico settore – quello del personale – e costituiscono principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, che è di competenza concorrente, in quanto si limitano a porre obiettivi di riequilibrio della finanza, senza prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi. Orbene, come ha chiarito la Corte, la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale (sentenza n. 169 del 2007).

Le disposizioni regionali censurate, pertanto, sono lesive della competenza legislativa statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. La questione relativa all'art. 1, comma 69, è fondata.

Tale norma abroga la disposizione contenuta nell'art. 32-bis della legge della Regione Campania n. 4 del 2007, che disponeva l'immediata cessazione dell'attività dei consorzi obbligatori per lo



smaltimento dei rifiuti e il trasferimento delle relative funzioni alle Province, precisando che il subentro di queste ultime in rapporti attivi e passivi avvenga fin dal momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore.

La norma regionale censurata, incidendo sul descritto sistema transitorio, modifica la competenza relativa alla gestione dell'attività di smaltimento dei rifiuti, stabilendo che i relativi consorzi obbligatori cessino di svolgere le proprie funzioni, trasferite alle Province, solo dal momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi al soggetto gestore.

In tal modo, essa si pone in contrasto con la disciplina statale, dettata dall'art. 11 del citato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 26, che, recependo e presupponendo la disposizione regionale abrogata, statuisce l'immediato trasferimento delle funzioni e dei rapporti alle Province ed alle società da loro partecipate, autorizzando la protrazione della gestione consortile per le sole attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, e, quanto a quelle di smaltimento o recupero, esclusivamente per la raccolta differenziata; e comunque, limita la possibile protrazione della gestione consortile solo fino al 31 dicembre 2010.

La norma regionale censurata determina uno slittamento temporale dell'effettivo passaggio delle funzioni amministrative in tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Campania ed, in ultima analisi, individua, in modo eccentrico rispetto alla legge statale, l'ente pubblico responsabile dell'intera attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Una simile disciplina non può essere inquadrata, come proposto dalla Regione, nella materia del governo del territorio, ma, in linea con i precedenti della Corte (sentenze n. 314 del 2009, n. 62 del 2008 e n. 380 del 2007), deve ritenersi lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente.

La questione relativa all'art. 1, comma 83, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., invece, non è fondata. La disposizione censurata dispone che, al termine della legislatura, la Giunta regionale provveda alla remissione al Consiglio delle quote necessarie alla copertura delle spese di liquidazione accertate ad avvenuta elezione relativamente ai Consiglieri non eletti. Essa, pertanto, si limita a disporre il trasferimento della provvista necessaria all'adempimento di un preesistente obbligo di pagamento.

La Corte ha ritenuto fondata la questione relativa alle disposizioni regionali contenute nell'art. 1, commi da 84 a 91, della legge regionale n. 2 del 2010.

Le norme censurate introducono incentivi economici alla risoluzione anticipata del rapporto, stabilendone l'importo nella misura massima di trentasei mensilità per il personale non dirigente e di trenta mensilità per il personale dirigenziale.

La difesa regionale ha sostenuto che la normativa censurata sarebbe finalizzata a realizzare risparmi di spesa e inciderebbe, quindi, nella materia del coordinamento della finanza pubblica, armonizzandosi con i principi fondamentali della stessa. Secondo la Corte, l'individuazione della materia deve essere effettuata tenendo conto dell'oggetto della norma e della disciplina in essa stabilita, alla luce della ratio dell'intervento legislativo nel suo complesso e nei suoi punti fondamentali, così da identificare correttamente anche l'interesse tutelato (sentenze n. 368 del 2008, n. 165 del 2007, n. 422 e n. 81 del 2006); l'applicazione dei principi suesposti rende chiaro che le norme regionali censurate, al di là delle possibili intenzioni di contenimento della spesa pubblica, introducono un istituto economico, quale l'indennità suddetta; determinano i criteri per il suo calcolo e, quindi, la sua entità; disciplinano la sua revocabilità ed hanno una chiara natura contrattuale, incidendo direttamente sulla regolamentazione del rapporto di lavoro con i dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta e degli enti strumentali della Regione Campania.

Pertanto, esse, in contrasto con le disposizioni statali contenute negli artt. da 40 a 50 del d.lgs. n. 165 del 2001, che riservano alla contrattazione collettiva la determinazione delle norme regolatrici del rapporto di lavoro privatizzato con le pubbliche amministrazioni, invadono la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (sentenze n. 7 del 2011, n. 332 del 2010 e n. 189 del 2007).

**Legge regionale 8 febbraio 2010 n. 6 “ Norme per l’ inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania ”**

**Corte Costituzionale: Sentenza n. 61/2011.**

Con ricorso notificato il 20 aprile 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha congiuntamente proposto – in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere a), b), h) ed l), della Costituzione (ed in relazione agli articoli 3, comma 5, 4, 5, 10, 10-bis, 11, 13, 14, 19, 34, 35, 39-bis e 40, commi 1, 1-bis e 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera b); dell’art. 2, comma 1; dell’art. 3, comma 1; dell’art. 4, comma 2; dell’art. 8, comma 2; dell’art. 14, commi 1 e 2; dell’art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; dell’art. 18, commi 1 e 3, e dell’art. 20, comma 1, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 (Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania), ed ha altresì impugnato – in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. ed in relazione all’art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998 ed all’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) – l’art. 16 della stessa legge regionale n. 6 del 2010.

- L’art. 1, comma 2) della l.r.n. 6/2010 prevede, tra i propri principi e le proprie finalità, quella di garantire alle persone straniere presenti sul territorio campano la pari opportunità di accesso ai servizi, il riconoscimento e la valorizzazione della parità di genere ed il principio di indirizzare l’azione amministrativa all’effettivo esercizio dei diritti. A tal fine le politiche della Regione e degli enti locali sono finalizzate alla rimozione degli ostacoli per l’effettivo inserimento sociale, culturale e politico. La Regione organizza un sistema di tutela e promozione sociale delle persone straniere attraverso iniziative volte ad assicurare pari opportunità di accesso all’abitazione, al lavoro all’istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle attività connesse all’avvio di attività autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali nonché alle attività di mediazione interculturale ecc..

Ai sensi del comma 1 dell’art. 2 della l.r.n. 6/2010 i destinatari della normativa censurata sono «i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio nazionale, denominati persone straniere. Nell’indicazione dei compiti della Regione e delle Province, l’art. 3, comma 1 e l’art. 4, comma 2, concernono in generale le persone straniere, senza ulteriori specificazioni. L’art. 14, nell’istituire presso l’assessorato competente in materia di immigrazione il registro generale degli enti e delle associazioni che operano in favore delle persone straniere, implicitamente considera tra i destinatari degli interventi posti in essere da tali enti anche le persone prive di permesso di soggiorno o, comunque, non regolarmente soggiornanti. Le restanti norme censurate (art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; art. 18, commi 1 e 3; art. 20, comma 1) individuano nel dettaglio una serie di interventi volti a garantire l’assistenza socio-sanitaria, l’integrazione sociale e la formazione professionale, che vedono quali destinatari le «persone straniere presenti sul territorio regionale».

Secondo l’impugnativa, l’uso di tale formula ampia e generica, congiuntamente alla circostanza che altre disposizioni della legge regionale (quali, ad esempio, l’art. 1, comma 1, lettera c), e comma 3, lettera f); l’art. 4, comma 1; l’art. 5; l’art. 13, comma 4; l’art. 16; l’art. 21; l’art. 25) viceversa si riferiscono espressamente alle «persone straniere regolarmente soggiornanti nella regione», comporterebbe che i suddetti interventi siano inequivocabilmente rivolti anche ai cittadini stranieri immigrati privi di regolare permesso di soggiorno. L’ingresso, la permanenza e l’espulsione dei cittadini stranieri sono stati compiutamente disciplinati dal decreto legislativo n. 286 del 1998 e, quindi, le norme regionali impugunate (non rientrando nel regime derogatorio di cui agli artt. 19 e 35) violerebbero i principi fondamentali stabiliti, in particolare, negli artt. 3, comma 5, e 40, comma 1-bis, che demandano alle Regioni e agli altri enti territoriali le misure di integrazione sociale dei soli immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio; negli artt. 4, 5, 10, 11, 13 e 14, concernenti l’illegittimità del soggiorno degli immigrati irregolari e la disciplina del respingimento, dell’espulsione e della detenzione nei centri di identificazione ed espulsione, nonché nell’art. 10-bis (intro-

dotto dall'art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»), il quale configura come reato la condotta dello straniero che faccia ingresso o si tratti nel territorio dello Stato, in violazione delle norme di detto decreto legislativo.

Le disposizioni regionali impugnate, disciplinando ed agevolando il soggiorno degli stranieri che dimorano irregolarmente nel territorio nazionale, risulterebbero eccedere dalle competenze della Regione, incidendo sulla disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli immigrati ricompresa nelle materie, riservate alla competenza esclusiva dello Stato, «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e «immigrazione», previste rispettivamente alle lettere a) e b) dell'art. 117, secondo comma, Cost., nonché «ordine pubblico e sicurezza» e «ordinamento penale», previste alle successive lettere h) ed l).

Nel ricorso si sostiene, inoltre, l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge regionale in esame, che, prevedendo che «I centri di accoglienza delle persone straniere nella regione svolgono attività di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere presenti sul territorio e sprovviste di un'autonoma sistemazione alloggiativa », contrasterebbe con l'art. 40, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, secondo cui i centri di accoglienza predisposti dalle Regioni sono destinati ad ospitare in via esclusiva «stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza», e secondo cui «L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia»; nonché dell'art. 17, comma 5, che (attribuendo «alle persone straniere» al pari dei cittadini italiani, il diritto di essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e destinatari di contributi erogabili ai locatari nei contratti di locazione ad uso di abitazione, nonché la possibilità di partecipare ai bandi di concorso relativi all'assegnazione di provvidenze in materia di edilizia residenziale per l'acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione di alloggi) contrasterebbe con l'art. 40, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, per il quale solo «gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani,» a siffatte provvidenze.

- Per violazione degli stessi parametri, il Governo ha impugnato anche l'art. 18, commi 1 e 3, della medesima legge regionale, che garantiscono «alle persone straniere presenti sul territorio regionale» i servizi sanitari di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Tale disposto si porrebbe in contrasto con i principi di cui all'art. 35 del citato decreto legislativo, che stabilisce, al comma 3, che «Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate» unicamente «le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva».

- E' stato censurato anche l'art. 20, comma 1, che consente l'accesso ai corsi di formazione e di riqualificazione professionali alle «persone straniere» generalmente intese e senza specificazioni, per violazione dell'art. 39-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, che riserva espressamente l'accesso a tali corsi agli stranieri con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio. Secondo il ricorrente, la disposizione regionale oltre ad agevolare il soggiorno e l'inserimento sociale anche in vista di una possibile formazione professionale dello straniero irregolare (suscettibile di espulsione) estende ad esso diritti ed agevolazioni previste dalla normativa statale esclusivamente a favore dello straniero che soggiorna regolarmente sul territorio.

- Infine, l'art. 16, secondo cui le persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania «sono equiparate ai cittadini italiani ai fini delle fruizioni delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, che sono erogate dalla regione, viene impugnato per violazione dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell'art. 117, terzo comma, Cost..

Ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con



## PARTE SESTA

## Il contenzioso costituzionale

i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

La disposizione regionale, pertanto, limitandosi a richiedere la regolarità della presenza sul territorio del soggetto straniero, senza specificare lo specifico titolo di soggiorno necessario allo straniero per fruire dei servizi sociali, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali posti dalla disciplina statale in materia di condizioni di accesso dello straniero alle prestazioni economiche previdenziali. La Corte Costituzionale ha ritenuto le questioni esposte in parte inammissibili ed in parte non fondate.

Secondo l'organo giudicante, il ricorrente, dopo avere trascritto, in parte, le disposizioni regionali impugnate, ne ha dedotto l'illegittimità costituzionale esclusivamente in quanto, a suo avviso, esse sarebbero applicabili «anche ai cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno», i quali «non solo non avrebbero titolo a soggiornare, ma, una volta sul territorio nazionale, dovrebbero essere perseguiti penalmente». Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, dette norme violerebbero i parametri evocati, poiché «incidono sulla disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli immigrati» e prevedono «interventi volti al riconoscimento o all'estensione di diritti in favore dell'immigrato irregolare o in attesa di regolarizzazione.

Pertanto, la Corte ha ritenuto che, benché tali norme regolino molteplici e non omogenei interventi riconducibili a differenti ambiti materiali, le uniche specifiche censure proposte riguardano dette disposizioni esclusivamente nella parte in cui esse sarebbero riferibili agli immigrati non in regola con il permesso di soggiorno. Conseguentemente, è soltanto entro questi termini e limiti che esse possono costituire oggetto di valutazione.

Pertanto, essa ha precisato che le censure riguardanti l'asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere h) ed l), Cost., con riguardo alla dedotta lesione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie «ordine pubblico e sicurezza» ed «ordinamento penale», sono inammissibili in quanto l'impugnazione, così come formulata, risulta essere meramente assertiva, giacché non suffragata da alcuna argomentazione e lo stesso vizio di inammissibilità inficia anche, in parte qua, le altre questioni, in cui il preteso vulnus è altrettanto immotivato, in quanto prospettato, in modo identico, mediante il mero richiamo di detti parametri.

Anche le residue censure riferite alla dedotta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), sono state giudicate non fondate.

La Corte costituzionale ha sottolineato che deve essere riconosciuta la possibilità di interventi legislativi delle Regioni con riguardo al fenomeno dell'immigrazione, per come previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, fermo restando che tale potestà legislativa non può riguardare aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale, ma altri ambiti, come il diritto allo studio o all'assistenza sociale, attribuiti alla competenza concorrente e residuale delle Regioni. E ciò, in quanto l'intervento pubblico concernente gli stranieri non può limitarsi al mero controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stessi sul territorio nazionale, ma deve necessariamente considerare altri ambiti – dall'assistenza sociale all'istruzione, dalla salute all'abitazione – che coinvolgono molteplici competenze normative, alcune attribuite allo Stato, altre alle Regioni (sentenze n. 156 del 2006, n. 300 del 2005), tanto più che lo straniero è titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona (sentenza n. 148 del 2008).

Nella specie, le varie disposizioni censurate, pur nel loro eterogeneo contenuto precettivo, appaiono tutte finalizzate alla predisposizione da parte della Regione, in un contesto di competenze concorrenti o residuali, di sistemi di tutela e promozione, volti ad assicurare l'opportunità per le persone straniere presenti in Campania di accedere a diritti quali quello allo studio ed alla formazione professionale, all'assistenza sociale, al lavoro, all'abitazione, alla salute. Esse hanno di mira esclusivamente la tutela di diritti fondamentali, senza minimamente incidere sulla politica di regolamentazione della immigrazione ovvero sulla posizione giuridica dello straniero presente nel territorio nazionale o regionale o sullo status dei beneficiari. Di conseguenza, la lettera e la portata teleologica delle norme regionali impugnate non consentono di interpretare le stesse nel senso che gli interventi ivi previsti, ove riferibili appunto anche agli immigrati irregolari, permettano neppure indirettamente di legittimarne la presenza nel territorio dello Stato, interferendo sulla potestà, di esclusiva spettanza dello Stato, relativa alla programmazione dei flussi di ingresso e di sog-

giorno nel territorio nazionale ovvero ai presupposti ed alle modalità di regolarizzazione dello straniero.

- Nel ricorso viene impugnato il comma 2 dell'art. 17 della medesima legge regionale, che, nella parte in cui prevede che i centri di accoglienza delle persone straniere nella Regione svolgono attività di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere presenti sul territorio e sprovviste di un'autonoma sistemazione alloggiativa, contrasterebbe con l'art. 40, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, secondo cui i centri di accoglienza predisposti dalle Regioni sono destinati ad ospitare in via esclusiva «stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza» e secondo cui «L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia».

La questione non è fondata.

Il comma 2 dell'art. 17 prevede che «I centri di accoglienza delle persone straniere nella regione svolgono attività di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere presenti sul territorio e sprovviste di un'autonoma sistemazione alloggiativa

Conformemente a quanto già affermato (sentenza n. 299 del 2010) la Corte Costituzionale ha voluto sottolineare che la norma, lungi dall'incidere sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di immigrazione (sentenza n. 156 del 2006) e, quindi, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale in tema di ingresso e soggiorno in Italia dello straniero, anche con riguardo allo straniero dimorante privo di un valido titolo di ingresso (sentenza n. 269 del 2010), pone una previsione che si colloca nell'ambito materiale dell'assistenza e dei servizi sociali, spettante alla competenza legislativa residuale della Regione (sentenza n. 10 del 2010).

Si sentenzia che, d'altronde, l'autonomia del legislatore regionale nella materia de qua appare guidata dalla volontà di estendere l'accessibilità al diritto sociale ad una sistemazione alloggiativa, che peraltro la Corte ha ritenuto riconducibile «fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione» (sentenze n. 209 del 2009 e n. 404 del 1988; ordinanza n. 76 del 2010).

- Con il ricorso si era impugnato altresì il comma 5 dello stesso art. 17, che, attribuendo «alle persone straniere» al pari dei cittadini italiani, il diritto di essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e destinatari di contributi erogabili ai locatari nei contratti di locazione ad uso di abitazione, nonché la possibilità di partecipare ai bandi di concorso relativi all'assegnazione di provvidenze in materia di edilizia residenziale per l'acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione di alloggi, si sosteneva contrastasse con l'art. 40, comma 6, del medesimo decreto legislativo 286/1998, per il quale solo «gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione».

Anche questa censura non è stata ritenuta fondata, per erroneità della premessa interpretativa.

La norma prevede che, «In attuazione dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998, le persone straniere, come i cittadini italiani, hanno diritto a: a) essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili nel territorio della Regione Campania; b) essere destinatari dei contributi erogabili ai locatari dei contratti di locazione ad uso di abitazione, eventualmente concessi dalla Regione a seguito dell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo); c) essere destinatari dei contributi in conto capitale per l'acquisto della prima casa di abitazione, eventualmente disposti dalla Regione; d) partecipare ai bandi di concorso relativi all'erogazione di ogni altra provvidenza erogata dalla Regione Campania in materia di edilizia residenziale per l'acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione di alloggi».

La premessa da cui muove il ricorrente si basa sulla ritenuta estensione anche allo straniero irregolare della possibilità di concorrere all'assegnazione ovvero di accedere ai benefici previsti dalla

## PARTE SESTA

## Il contenzioso costituzionale

norma.

La Corte Costituzionale ha giudicato tale assunto smentito, oltre che dall'espresso fine di attuazione dell'art. 40, comma 6, del Testo unico sull'immigrazione, dal raffronto tra il riferimento generico alle «persone straniere» contenuto nella disposizione in esame e quello, specifico, a «tutte le persone straniere presenti sul territorio», di cui al precedentemente esaminato comma 2 dello stesso art. 17, che (come tale) non può portare ad interpretare il comma 5 come applicabile anche all'immigrato non in regola. E risulta smentito soprattutto dalla lettera dell'art. 25 della medesima legge regionale n. 6 del 2010, che – a modifica della lettera a) dell'art. 2 della legge della Regione Campania 2 luglio 1997, n. 18 (recante «Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica») – prevede, tra i requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di tali alloggi, la «cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea ovvero, per i cittadini di paesi non membri dell'Unione europea, il possesso dello status di rifugiato riconosciuto dalle competenti autorità italiane o la titolarità della carta di soggiorno o la titolarità di un permesso di soggiorno almeno biennale e, in quest'ultimo caso, l'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo».

Al giudizio, risulta, quindi, di tutta evidenza la contraddittorietà di una lettura estensiva della norma censurata.

- Il Governo ha impugnato anche l'art. 18, commi 1 e 3, che garantiscono «alle persone straniere presenti sul territorio regionale» i servizi sanitari di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Anche questa censura non è fondata.

La Corte ha ribadito che «lo straniero è titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona» (sentenza n. 148 del 2008) ed in particolare, con riferimento al diritto all'assistenza sanitaria, ha precisato che esiste «un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto». Quest'ultimo deve perciò essere riconosciuto «anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso» (sentenza n. 252 del 2001).

La Corte ha ritenuto che le disposizioni oggetto di censura si inseriscono in un contesto normativo caratterizzato dal riconoscimento in favore dello straniero, anche privo di un valido titolo di soggiorno, di un nucleo irriducibile di tutela del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana.

- La censura governativa verteva anche sull'art. 20, comma 1, nella parte in cui consente l'accesso ai corsi di formazione e di riqualificazione professionali alle «persone straniere» generalmente intese e senza specificazioni.

La Corte ha ritenuto la questione non fondata, per erroneità della premessa interpretativa.

La norma censurata prevede che «Le persone straniere hanno diritto di accedere, a parità di condizioni con gli altri cittadini, a tutti i corsi di orientamento, formazione e riqualificazione professionali, nell'ambito degli interventi previsti dalla normativa regionale vigente».

L'affermazione dell'applicabilità della disposizione de qua anche agli stranieri non in regola col permesso di soggiorno, risulta smentita dal fatto che la stessa norma censurata prevede espressamente che il diritto di accesso ai corsi de quibus avvenga «nell'ambito degli interventi previsti dalla normativa regionale vigente». Ed è proprio tale normativa che – all'art. 1, comma 1, lettera o), della legge della Regione Campania 18 novembre 2009, n. 14, recante il «Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro» –, al fine di «valorizzare gli strumenti a garanzia e promozione delle pari opportunità, nell'accesso e nello svolgimento del lavoro, connessi al genere, alla condizione di immigrato o di straniero, presenti regolarmente nel territorio nazionale, nonché dell'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti disabili e svantaggiati», stabilisce, in conformità alla evocata disposizione del testo unico immigrazione, che «Gli immigrati extracomunitari che soggiornano regolarmente sul territorio regionale ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente hanno diritto alla formazione professionale in condizione di parità con gli altri cittadini, nel rispetto delle pari opportunità nell'inserimento lavorativo e analogo diritto al sostegno per attività autonome ed

imprenditoriali».

– Il ricorrente, infine, aveva impugnato l'art. 16 – secondo cui le persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania «sono equiparate ai cittadini italiani ai fini delle fruizioni delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, che sono erogate dalla regione

Anche quest'ultima questione non è stata considerata fondata.

Attraverso il richiamo all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, secondo il quale «Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione», il ricorrente deduce la violazione dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000.

La Corte ha rilevato che, pur prescindendo dal fatto che viene denunciata la violazione di un principio fondamentale senza una previa specifica identificazione della materia nel cui ambito ascrivere la norma censurata, il ricorrente omette di considerare che tale norma è già stata oggetto di pronunce di illegittimità costituzionale (due delle quali precedenti alla proposizione del presente giudizio) con le quali si è ritenuto manifestamente irragionevole subordinare l'attribuzione delle prestazioni assistenziali de quibus al possesso, da parte di chi risulti soggiornare legalmente nel territorio dello Stato, di particolari requisiti qualificanti per ottenere la carta o il permesso di soggiorno. Così l'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, unitamente all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui tali disposizioni escludono che l'indennità di accompagnamento (sentenza n. 306 del 2008) e la pensione di inabilità (sentenza n. 11 del 2009) possano essere attribuite agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Parimenti, il solo art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, è stato altresì ulteriormente dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità (sentenza n. 187 del 2010).

Nelle motivazioni, la Corte spiega che ha fondato tali pronunce sulla considerazione che, se al legislatore italiano è certamente consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia, e se è possibile subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni, non diretti a rimediare a gravi situazioni di urgenza, alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, «una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini» (sentenze n. 187 del 2010 e n. 306 del 2008).

Orbene, rispetto a tali pronunce incidenti sulla individuazione delle condizioni per la fruizione delle prestazioni, la asserita necessità di uno specifico titolo di soggiorno per fruire dei servizi sociali rappresenta una condizione restrittiva che, in tutta evidenza, si porrebbe (dal punto di vista applicativo) in senso diametralmente opposto a quello indicato da questa Corte. Sicché, la previsione contenuta nella norma censurata, è lungi dall'essere lesiva del principio fondamentale, come evocato dal ricorrente.

## PARTE SESTA

## Il contenzioso costituzionale

**Legge regionale 25 ottobre 2010 n. 11 “Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010)”****Corte Costituzionale: Sentenza n. 235/2011.**

La legge della Regione Campania n. 11 del 2010 detta disposizioni in materia di strutture turistiche presso stabilimenti balneari (art. 1) e in materia di rinnovo delle concessioni per la ricerca e l'uso di acque minerali e termali, risorse geotermiche e acque di sorgente (art. 2)

L'art. 1, comma 1, della legge censurata riformula il comma 13 dell'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010) nel modo seguente: «13. Gli stabilimenti balneari del litorale Domitio/Flegreo usufruiscono in regime de minimis degli sgravi contributivi per gli oneri previdenziali sostenuti per ciascun dipendente nel periodo compreso dal 1° maggio 2009 al 31 agosto 2009. A tali oneri finanziari si provvede mediante apposito prelevamento sull'UPB 2.9.26. Le strutture turistiche ricettive e balneari, in deroga alla normativa primaria e speciale e agli strumenti urbanistici paesistici, sovracomunali e comunali vigenti, possono realizzare piscine, previo parere della competente Sovrintendenza ai beni ambientali e culturali e della competente autorità demaniale. In attesa dell'approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali (Puad) e della legge regionale sul turismo, è consentita a tutti gli stabilimenti balneari del litorale regionale campano la permanenza delle installazioni e delle strutture, realizzate per l'uso balneare, per l'intero anno solare. È fatto obbligo ai Comuni di rilasciare apposite autonome autorizzazioni per le attività che, in alta stagione, si presentano collegate e connesse alla prevalente attività di stabilimento balneare. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, in connessione con la legge sul turismo e con il Piano di utilizzo delle aree demaniali, o anche in forma anticipata rispetto ai predetti atti, le “Linee guida per la destagionalizzazione degli stabilimenti balneari e per la progettazione delle strutture balneari ecocompatibili”, con i seguenti indirizzi: a) gli stabilimenti balneari ed elioterapici sono ritenuti imprese di rilevanza turistica; b) la concessione demaniale degli stabilimenti balneari ed elioterapici ha una disciplina diversificata rispetto a quella generale della concessione in uso dei beni demaniali in quanto trattasi di imprese di particolare rilievo per il sistema turistico ricettivo della Campania; c) le strutture degli stabilimenti balneari ed elioterapici realizzate prima del 31 dicembre 2009 sono di competenza della regione Campania dal punto di vista della valutazione paesaggistico ambientale, tutte le strutture da realizzare ex novo o in ampliamento sono soggette al regime dell'autorizzazione paesaggistica semplificata; d) la destagionalizzazione dei predetti stabilimenti comporta il rilascio di autorizzazioni specifiche per le attività che durante l'alta stagione sono connesse e collegate all'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento balneare. Non è possibile prevedere biglietti di ingresso per l'accesso alla battigia ove l'unico accesso alla stessa è quello dell'uso in concessione ai privati».

L'art. 2 della legge impugnata dispone che «le norme relative al rinnovo delle concessioni previste dalla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), e nel successivo regolamento attuativo n. 10/2010 emanato con D.P.G.R. 9 aprile 2010, n. 95 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente), si interpretano nel senso che, alle stesse, non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), in quanto afferenti ad attività sanitarie sottratte alla disciplina comunitaria sui Servizi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo».

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, comma 1, e 2 della legge della Regione Campania n. 11 del 2010 sotto diversi profili.

La difesa dello Stato, innanzitutto, ha censurato l'art. 1, comma 1, della legge impugnata nella parte in cui prevede che «le strutture turistiche ricettive e balneari, in deroga alla normativa primaria e speciale e agli strumenti urbanistici paesistici, sovracomunali e comunali vigenti, possono realizzare piscine, previo parere della competente Sovrintendenza ai beni ambientali e culturali e della competente autorità demaniale».



In primo luogo, la deroga agli strumenti paesaggistici lederebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., perché contrasterebbe con quanto previsto in punto di pianificazione paesaggistica e di tutela del paesaggio dagli artt. 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in base ai quali le modifiche e le eventuali deroghe alla pianificazione paesaggistica vigente possono essere introdotte esclusivamente mediante le forme dettate dal Codice.

In secondo luogo, la norma regionale, nella parte in cui prevede esclusivamente il «previo parere della competente Sovrintendenza», contrasterebbe con l'art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che impone, invece, una diversa procedura speciale (parere vincolante del Soprintendente sulla proposta di autorizzazione presentata dall'autorità locale competente).

In terzo luogo, la difesa dello Stato ha rilevato che la possibilità di realizzare piscine in deroga «alla normativa primaria e speciale e agli strumenti urbanistici paesistici, sovracomunali e comunali vigenti» eccederebbe la competenza concorrente attribuita alla Regione in materia di governo del territorio, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali dettati dal legislatore statale ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. In particolare, la norma in questione non si atterrebbe a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), perché, in base alla giurisprudenza della Corte di cassazione, le piscine costituirebbero lavori edilizi che necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire «non soltanto per la realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del suolo, ma anche per i lavori edilizi in tutto o in parte interrati, che trasformano in modo durevole l'area impegnata dai lavori stessi».

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato poi l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania n. 11 del 2010 nella parte in cui prevede che «in attesa dell'approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali (Puad) e della legge regionale sul turismo, è consentita a tutti gli stabilimenti balneari del litorale regionale campano la permanenza delle installazioni e delle strutture, realizzate per l'uso balneare, per l'intero anno solare». Ad avviso della difesa dello Stato, la disposizione consentirebbe che, in località sottoposte a tutela paesaggistica (e tali sono le coste per una profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 42 del 2004), siano realizzabili «strutture che permangono oltre il periodo stagionale in forza di un'autorizzazione legislativa prevista anche in deroga agli ordinari vincoli fissati dalla legislazione statale». La norma violerebbe, quindi, gli artt. 146 e 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004, con conseguente lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato, inoltre, l'art. 1, comma 1, della legge impugnata, nella parte in cui prevede l'obbligo del Comune «di rilasciare apposite autonome autorizzazioni per le attività che, in alta stagione, si presentano collegate e connesse alla prevalente attività di stabilimento balneare». Tale disposizione postulerebbe «la necessità del rilascio favorevole del titolo autorizzatorio finalizzato alla stabilizzazione e alla destagionalizzazione degli impianti balneari in questione anche sotto il profilo paesaggistico, trattandosi di aree normalmente ricadenti nel vincolo della legge Galasso». Ne deriverebbe quindi un contrasto con l'art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che assegna alle amministrazioni competenti (ivi inclusi i Comuni) un'ampia facoltà di valutazione tecnico-discrezionale in ordine alla compatibilità del manufatto con i valori paesaggistici protetti, con conseguente lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Ad avviso della difesa dello Stato, poi, l'art. 1, comma 1, lettera c), della legge impugnata, in base a cui «le strutture degli stabilimenti balneari ed elioterapici realizzate prima del 31 dicembre 2009 sono di competenza della regione Campania dal punto di vista della valutazione paesaggistico ambientale, tutte le strutture da realizzare ex novo o in ampliamento sono soggette al regime dell'autorizzazione paesaggistica semplificata», sarebbe in contrasto con il riparto delle competenze normative in materia di tutela del paesaggio e con la normativa primaria e secondaria vigente (art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 «Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni», che reca un elenco tassativo degli interventi di «lieve entità»). La norma impugnata, pertanto, lederebbe non solo l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ma anche l'art. 9 Cost., nella parte in cui «le disposizioni regionali diminuiscono

o eliminano le misure di tutela dei beni paesaggistici previste dalla vigente disciplina statale».

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato, inoltre, l'art. 1, comma 1, ultimo capoverso, della legge impugnata. Esso, nel disporre che «Non è possibile prevedere biglietti di ingresso per l'accesso alla battigia ove l'unico accesso alla stessa è quello dell'uso in concessione ai privati», lederebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile, in relazione alle disposizioni del codice civile di cui agli artt. 822 e seg. in tema di demanio marittimo. Il ricorrente rileva che lo Stato ha già provveduto a stabilire l'«obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione» (art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494).

Il ricorrente ha impugnato l'art. 2 della legge censurata, riguardante la ricerca e l'uso delle acque minerali e termali, perché la disposizione «nel fornire un'interpretazione delle norme relative al rinnovo delle concessioni in materia di utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente, sottrae queste ultime dall'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) in quanto ritiene che le norme in questione siano "afferenti alle attività sanitarie"».

La difesa dello Stato ha rilevato che la Regione Campania, così disponendo, eviterebbe che le concessioni demaniali idriche siano soggette alla disciplina statale di cui al decreto legislativo n. 59 del 2010, il cui art. 7, comma 1, richiamato dalla norma impugnata, prevede che le attività sanitarie siano sottratte all'applicabilità della direttiva servizi, ma nulla dispone in materia di esclusione del demanio idrico.

La norma censurata, inoltre, violerebbe le finalità poste a fondamento del decreto legislativo n. 59 del 2010, con riguardo ai seguenti parametri costituzionali: l'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; l'art. 117, secondo comma, lettere e) e m), Cost., in riferimento alla libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché in riferimento al livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale; l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in riferimento alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Secondo la difesa dello Stato, infine, l'art. 2 della legge impugnata si autoqualifica come norma di interpretazione autentica della legge regionale n. 8 del 2008, anche se «le disposizioni riguardano la normativa statale e in particolare l'art. 7 del decreto legislativo n. 59 del 2010». Con la norma censurata, la Regione Campania, interpretando una legge statale, si sarebbe sostituita al Parlamento, violando i limiti di cui all'art. 70 Cost.

La Regione Campania non si è costituita in giudizio.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso depositato il 4 gennaio 2011 (reg. ric. n. 1 del 2011), ha impugnato gli artt. 1, comma 1, nella parte in cui riformula il comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010), periodi terzo, quarto e quinto, lettera c) e ultimo capoverso, e 2 della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11 (Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010»), per violazione degli artt. 9, 70 e 117, commi primo, secondo, lettere e), m), l) e s), e terzo, della Costituzione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, innanzitutto, l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania n. 11 del 2010, nella parte in cui riformula il comma 13 dell'art. 1 della legge regionale n. 2 del 2010. La disposizione censurata, quanto ai periodi terzo, quarto e quinto e alla lettera c), lederebbe gli artt. 9, 117, commi secondo, lettera s), in materia di tutela del paesaggio, e terzo, in materia di governo del territorio, Cost. In particolare, essa detterebbe norme difformi dalla disciplina legislativa statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), con particolare riguardo alla pianificazione paesaggistica (artt. 135 e 143) e al regime dell'autorizzazione

paesaggistica (artt. 146 e 149).

Il ricorrente ha censurato, inoltre, l'art. 1, comma 1, della legge impugnata, nella parte in cui riformula l'ultimo capoverso del comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2010. La disposizione, nel regolare l'accesso alla battigia, lederebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile.

Successivamente alla presentazione del ricorso, con la legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – «Legge finanziaria regionale 2011»), la Regione Campania ha soppresso il comma 13 dell'art. 1 della legge regionale n. 2 del 2010, abrogando così l'art. 1, comma 1, della legge censurata.

Lo *ius superveniens* potrebbe consentire alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere qualora la normativa impugnata non avesse trovato medio tempore applicazione (*ex plurimis*, sentenze n. 153 e n. 89 del 2011). Le norme censurate, tuttavia, nel disciplinare le strutture turistiche presso gli stabilimenti balneari, prevedono in gran parte misure di immediata efficacia, come, ad esempio, «la permanenza delle installazioni e delle strutture, realizzate per l'uso balneare, per l'intero anno solare», oppure divieti, come nel caso della formula «non è possibile prevedere biglietti di ingresso per l'accesso alla battigia».

Può, quindi, ragionevolmente presumersi che le disposizioni impugnite, nel periodo di tempo in cui sono state in vigore, abbiano trovato applicazione. Ne discende che la Corte deve pronunciarsi su tutte le questioni promosse dal ricorrente con riferimento all'art. 1, comma 1, della legge censurata.

Le questioni sono ritenute fondate.

Per quanto riguarda le censure riferite ai periodi terzo, quarto e quinto, e alla lettera c) del riformulato comma 13 dell'art. 1 della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, la legge impugnata ha violato l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con riferimento alla tutela del paesaggio.

La normativa censurata prevede sia deroghe alla pianificazione paesaggistica, sia apposite procedure di autorizzazione paesaggistica. Vi è, quindi, una invasione nella competenza legislativa statale, in quanto le disposizioni impugnite intervengono in materia di tutela del paesaggio, ambito riservato alla potestà legislativa dello Stato, e sono in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004 (da ultimo, sentenze n. 101 del 2010 e n. 272 del 2009).

Come ribadito dalla Corte stessa, la legislazione regionale non può prevedere una procedura per l'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle Regioni «non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica» (sentenze n. 101 del 2010 e n. 232 del 2008). Peraltro, la normativa censurata si pone in contrasto con l'art. 146 – che regola il procedimento di autorizzazione paesaggistica – e con l'art. 149 – che individua tassativamente le tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di autorizzazione – del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché con l'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo n. 42 del 2004), che reca un elenco tassativo degli interventi di «lieve entità».

Parimenti fondata è la questione riguardante l'ultimo capoverso del riformulato comma 13 dell'art. 1 della legge regionale n. 2 del 2010, secondo cui «[n]on è possibile prevedere biglietti di ingresso per l'accesso alla battigia ove l'unico accesso alla stessa è quello dell'uso in concessione ai privati». La battigia fa parte del demanio marittimo e la relativa disciplina rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva statale. La legislazione regionale non può disciplinare le modalità di accesso alla battigia, che sono regolate dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Il ricorrente impugna, poi, l'art. 2 della legge della Regione Campania n. 11 del 2010 perché la disposizione, «nel fornire un'interpretazione delle norme relative al rinnovo delle concessioni in materia di utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente, sottrae queste ultime dall'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) in quanto







ritiene che le norme in questione siano “afferenti alle attività sanitarie”». La norma violerebbe gli artt. 70 e 117, commi primo e secondo, lettere e), m) e s), Cost.

La questione è ritenuta fondata.

L'art. 2 della legge censurata, nel disporre che le concessioni demaniali idriche sono «afferenti alle attività sanitarie», sottrae le relative attività all'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010. L'art. 7 di tale decreto, richiamato dalla norma impugnata, prevede, infatti, che le attività sanitarie siano sottratte all'applicabilità della direttiva 2006/123/CE, ma nulla stabilisce in materia di esclusione del demanio idrico. La disposizione censurata, pertanto, incide sulla disciplina relativa ai servizi nel mercato interno, che rientra nella competenza legislativa statale, in quanto è diretta a tutelare la concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.), assicurando il corretto e uniforme funzionamento del mercato.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

Per questi motivi, la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, nella parte in cui riformula il comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010), periodi terzo, quarto e quinto, lettera c) e ultimo capoverso, e 2 della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010).



PARTE SETTIMA

---

## Appendice - Brevi note monotematiche

## 7.1 Gli organismi funzionanti all'interno del Consiglio regionale: il CO.RE.COM

Il CO.RE.COM. (Comitato Regionale Comunicazioni) è l'organo di governo, garanzia e controllo sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale. E' organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e organismo di consulenza della Giunta e del Consiglio regionale. Esercita funzioni proprie e funzioni delegate dall'AGCOM.

Esso ha quindi la duplice veste di organo dell'Autorità decentrato sul territorio e, al contempo, di organo regionale.

E' proprio nella qualità di Organo regionale che va probabilmente colta la sua maggiore potenzialità, nella logica di cambiamento e rafforzamento del suo ruolo che segue una fase di avvio sicuramente estremamente significativa.

Tale organismo rappresenta potenzialmente una grande risorsa per le regioni in quanto presidio strategico sul territorio, in particolar modo là dove si ponga quale organo di autorevole vigilanza sull'intero sistema delle comunicazioni su base regionale.

Come è noto l'avvio della prima fase di decentramento sul territorio regionale di alcune funzioni dall'Autorità risale al primo accordo quadro siglato nel 2003 tra la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e l'AgCom.

E' solo nel 2008 con le ulteriori deleghe in materia di definizione delle controversie, Registro degli Operatori delle Comunicazioni (ROC), vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione ed in materia di esercizio delle attività radiotelevisive locali che si definisce il quadro completo delle competenze del Corecom.

Nell'esercizio delle funzioni proprie, il Corecom assume in primo luogo il ruolo di soggetto che ha la vigilanza sul rispetto della parità di accesso ai mezzi di informazione locali nel corso dell'anno ed in particolare, nei periodi elettorali e referendari, anche attraverso azioni di monitoraggio a campione sulle emittenti televisive locali.

In tale attività provvede a raccogliere le denunce di presunta violazione della legge n. 28/2000 e, dopo aver accertato la fondatezza della segnalazione, procede a convocare le parti per giungere a una soluzione condivisa, oppure, in caso di mancato accordo e di accertata violazione, provvede ad inviare la segnalazione all'Autorità per le relative sanzioni.

Ha altresì competenza a predisporre, in collaborazione con la sede regionale della Rai, il calendario delle tribune politiche sulla base delle disposizioni emesse dalla Commissione parlamentare di vigilanza, organizzando la programmazione dei messaggi politici autogestiti gratuiti negli spazi di comunicazione messi a disposizione dalle emittenti radiofoniche e televisive locali e, dopo aver verificato l'effettiva messa in onda degli spot elettorali, stabilendo l'importo dei rimborsi spettanti alle emittenti.

Non meno significativa è la competenza del Corecom al sostegno e sviluppo del settore radiotelevisivo attraverso la predisposizione della graduatoria delle emittenti televisive locali alle quali attribuire i contributi previsti dalla legge n. 448/1998 e lo studio annuale sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale finalizzato a presentare una relazione al Consiglio regionale e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

## PARTE SETTIMA

## Appendice - Brevi note monotematiche

Esso svolge, inoltre, attività di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, esprimendo pareri sui provvedimenti regionali riguardanti il settore delle comunicazioni e formulando proposte di parere sugli schemi di piano di assegnazione e ripartizione delle frequenze trasmessi alla regione dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La competenza del Corecom comprende, inoltre, attività di ricerca, di indagine conoscitiva ed analisi a supporto dell'elaborazione delle proposte di legge nelle materie di telecomunicazioni, estendendosi all'organizzazione di tribune politiche tematiche regionali della Rai in collaborazione con le strutture e le commissioni del Consiglio regionale.

E' proprio in relazione a talune di queste competenze che da più parti si sottolinea l'utilità del potenziamento e dello sviluppo delle funzioni proprie dei Corecom a livello regionale, che per molta parte non risultano invece ancora adeguatamente incentivate, nel senso già da più parti auspicato, di fare di tali organismi un presidio sul territorio che vigili su tutto il più ampio sistema delle comunicazioni, anche alla luce delle più recenti innovazioni tecnologiche.

Per quanto riguarda invece le funzioni delegate - conciliazioni e provvedimenti temporanei, definizione delle controversie, registro degli operatori (ROC), vigilanza sugli obblighi di programmazione - dopo un primo anno, il 2010, di avvio concreto è emerso che un ruolo estremamente significativo si è rivelato essere quello del "tentativo obbligatorio di conciliazione", il cui valore aggiunto è dato sicuramente dalla funzione di servizio al cittadino, là dove il Corecom, a fronte di un sistema giudiziale e burocratico spesso troppo lento, è in grado di fornire una risposta di giustizia al cittadino in circa 30 giorni.

Al Co.Re.Com. Campania sono state conferite da ultimo, con Delibera n. 671/09/CONS, dell'AGCOM, funzioni delegate in materia di:

- Tutela dei minori nel settore radiotelevisivo locale con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli indirizzi degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;
- Esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'art.32, commi 3 e 4 del decreto legislativo 31 luglio, 2005, n. 177, recante il Testo unico della radiotelevisione;
- Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
- Svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra ente gestore del servizio di comunicazione elettronica e utenti, e assunzione di provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio, ai sensi del Capo II della delibera n. 173/07/CONS, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti".

Sicuramente nell'attuale panorama anche in Campania il Contenzioso tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni - Tentativo di conciliazione - si è rilevata ad oggi essere la funzione più onerosa e significativa

Come è noto si tratta di una procedura gratuita per risolvere le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazione (telefonia, internet, pay-tv, etc) che deve essere obbligatoriamente esperita prima di ricorrere alla giustizia ordinaria.

La conciliazione ha quindi l'obiettivo di risolvere le controversie tra utenti e operatori delle telecomunicazioni prima che queste siano presentate all'autorità giudiziaria o all'Autorità garante per le comunicazioni. Il tentativo di conciliazione è un servizio gratuito, di facile accesso e che garantisce in tempi rapidi la conclusione "pro bono pacis" della controversia.

Tra le attività del Co.Re.Com., la conciliazione delle controversie in materia di telecomunicazioni, come già sottolineato, è quella che ha il maggior contenuto di servizio e, quindi, un maggior impatto nei confronti della cittadinanza.

Incontrandosi presso il Co.Re.Com. le parti possono tentare di risolvere amichevolmente la questione.

In caso di esito negativo dell'incontro, le parti possono scegliere se far ricorso al giudice o se far definire la controversia all'AGCOM o allo stesso Co.Re.Com. se titolare di delega alla "definizione". Al ricevimento dell'istanza, il Co.Re.Com. vaglia l'ammissibilità o meno dell'istanza e comunica l'esito all'interessato. Successivamente il cittadino verrà convocato tramite lettera raccomandata

(a mezzo mail o via fax qualora siano indicati nell'istanza) all'udienza di conciliazione, che si svolge presso gli uffici del Co.Re.Com. alla presenza del conciliatore, un funzionario esperto e titolato a tanto che interviene nei rapporti conflittuali con un comportamento di imparzialità ed equidistanza, per accompagnare entrambi i contendenti verso un accordo.

La procedura è regolata dalla delibera Agcom n. 173/07/CONS, allegato A.

Nel caso, poi, in cui venga sospesa l'erogazione del servizio, in pendenza di un procedimento di conciliazione, può essere inoltrata al Co.Re.Com. richiesta di provvedimento temporaneo di riattivazione sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 5 della suddetta delibera (Regolamento sulle procedure di conciliazione).

### **Attività di Conciliazione del Co.Re.Com. Campania**

Il Co.Re.Com. Campania ha ricevuto la delega sulle conciliazioni con decorrenza 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, ha ricevuto circa 4050 richieste, di cui c/a 750 inammissibili, c/a 300 GU5, c/a 2850 convocate e 150 in fase di convocazione.

La percentuale di accordi raggiunti si aggira complessivamente intorno al 33% ma sale al 70% se non si prendono in considerazione le mancate comparizioni degli istanti e/o dei convenuti.

Infine sulla base dell'esperienza maturata e delle esigenze emerse nel corso del 2010 è stato proposto un programma per il 2011 che punta in particolare ad aumentare la visibilità ed il ruolo dei servizi svolti dal Co.Re.Com.

## 7.2 Patto di stabilità e piano di rientro

### Il Patto di Stabilità e Crescita

Con la risoluzione del Consiglio Europeo del 19 Giugno 1997 (G.U. c 236 del 02 Agosto 1997) viene definito il Patto di Stabilità e Crescita (PSC) come “[...] un quadro di norme per il coordinamento delle politiche di bilancio nazionali nell’ambito dell’Unione economica e monetaria (UEM). È stato creato a tutela della solidità delle finanze pubbliche, importante requisito per il corretto funzionamento dell’UEM”<sup>1</sup> attraverso orientamenti tesi ad “attribuire priorità al ripristino dei bilanci sani e alla sostenibilità dei conti pubblici, alla riduzione della disoccupazione attraverso riforme del mercato del lavoro e a nuovi sforzi intesi ad aumentare la crescita”<sup>2</sup>. Il Consiglio Euro, con l’incontro del 24-25 Marzo 2011, recependo ulteriormente la gravosità e la pericolosità della crisi economica, adotta un “pacchetto globale di misure” il cui fine ultimo è quello di rafforzare la governance economica e la competitività della zona euro e dell’Unione Europea attraverso la preservazione della stabilità finanziaria e “porre le basi per una crescita intelligente e sostenibile”<sup>3</sup>.

Gli attori di questo Patto sono:

- gli Stati membri: che assumono l’impegno di raggiungere, attraverso un corretto recepimento delle raccomandazioni del Consiglio Europeo (ivi compreso l’approccio al rischio di disavanzo eccessivo) nonché l’adozione di opportuni provvedimenti correttivi, gli obiettivi di medio di risultati di bilancio in positivo o in pareggio propri dei Paesi aderenti all’Eurozona;
- la Commissione Europea (Commissione): che tende ad assicurare il rigoroso funzionamento del PSC attraverso azioni di indirizzo e guida come ad esempio: la predisposizione di pareri (anche su richiesta della Commissione), relazioni<sup>4</sup> e raccomandazioni per un coerente e sostenibile orientamento che sviluppi azioni di rispetto e salvaguardia, in particolar modo, dei vincoli di bilancio e fiscali;
- il Consiglio dei Ministri Europei (Consiglio): è impegnato a vigilare che regole e principi del PSC siano puntualmente rispettati ed attuati. In particolar modo considera come massimi i termini di scadenza del Piano ed è chiamato ad applicare rigorosamente tutte le sanzioni previste relativamente ai disavanzi eccessivi; deve, infine, motivare sistematicamente per iscritto le ragioni per le quali si decide di non procedere rispetto a violazioni evidenti del PSC.

Il PSC, che entra in vigore con la moneta unica europea, partendo dai parametri del Trattato di Maastricht (che modificava il Trattato di Roma, negli artt. 99, 104), implementa il sistema di vigilanza sul deficit e sul debito pubblico (o disavanzo) attraverso l’adozione di una particolare Procedura per il Deficit Eccessivo (PDE). In particolare i Paesi membri predispongono e presentano programmi di stabilità e di convergenza (con carattere di multilateralità) rappresentando le modalità con cui intendono raggiungere obiettivi di bilancio di medio periodo, tenendo in considerazione l’influenza finanziaria dell’invecchiamento demografico. Tali programmi vengono valutati dalla Commissione, mentre il Consiglio esprime un parere.

Una volta presentati i programmi annuali di stabilità<sup>5</sup>, il PSC manifesta il suo duplice indirizzo che emerge dalla disciplina propria del PDE: uno preventivo, l’altro dissuasivo<sup>6</sup>. Al fine di scongiurare

<sup>1</sup> Tratto da [http://ec.europa.eu/economy\\_finance/sfp/index\\_it.htm](http://ec.europa.eu/economy_finance/sfp/index_it.htm).

<sup>2</sup> Consiglio Europeo 24-25 Marzo 2011, “Conclusioni”, Nota di Trasmissione inviata dal Segretario Generale del Consiglio alle delegazioni. Tratto da <http://www.consilium.europa.eu>.

<sup>3</sup> Ibidem.

<sup>4</sup> In particolare la Commissione redige relazioni in caso di disavanzo eccessivo o di deficit previsionale o effettivo superiore al 3% del PIL od anche per motivare, anche rispetto al parere “non consono” della Commissione Finanziaria Europea, posizioni di indifferenza attuativa (no action) rispetto al superamento della soglia del 3% di un determinato Paese. In tale particolare circostanza la Commissione deve motivare per iscritto le ragioni per le quali, a fronte di violazioni del Patto, non vi siano azioni sanzionatorie nei confronti dello stesso Paese.

<sup>5</sup> Tali programmi vengono predisposti secondo disposizioni preventive precedentemente fornite.

<sup>6</sup> Tali azioni vengono attuate a tutti gli Stati membri, anche a coloro che non hanno adottato la moneta unica europea.

circostanze di disavanzo eccessivo l'indirizzo preventivo prevede due diversi strumenti: il primo attivato dal Consiglio su raccomandazione della Commissione, meglio definito allarme preventivo e consiste nella formalizzazione di un vero e proprio avvertimento (early warning) al Paese membro nella cui economia si manifesta un rischio di disavanzo eccessivo; il secondo strumento, invece, consiste in un vero e proprio richiamo formale al rispetto degli obblighi di cui al PSC. Tale richiamo è accompagnato da indirizzi di politica economica (early policy advice) forniti dalla Commissione. L'indirizzo dissuasivo, invece, genera procedure dapprima informative con raccomandazioni ai Paesi a rischio di adottare misure correttive ed un termine entro il quale tali azioni consentano di rientrare nella soglia del disavanzo del 3% del PIL o entro il 60% (o tendente al rientro) del debito pubblico previsto nel condiviso PSC. Laddove tali raccomandazioni non siano recepite, ovvero le misure adottate non generino i risultati attesi, si avviano ulteriori fasi di accertamento che possono generare, per i Paesi dell'area euro, rilevanti sanzioni che consistono, in buona sostanza, nel congelamento in depositi infruttiferi dello 0,2% del PIL che potrà eventualmente essere restituito allorché la Commissione decida per la no action.

Sempre in merito all'aspetto sanzionatorio, in osservanza delle conclusioni dell'ultimo incontro del Consiglio Europeo tenuto a Bruxelles il 24-25 Marzo 2011, le sanzioni previste per il non rispetto dei requisiti di cui al PSC verranno comminate dalla Commissione e potranno essere scongiurate soltanto con l'opposizione dei rappresentanti dei governi nazionali in numero non inferiore ai 2/3 del Consiglio. Sempre nell'ambito dell'incontro di Marzo a Bruxelles sono stati decisi i tempi con cui i Paesi membri potranno chiedere "aggiustamenti" fiscali calati su ogni singola realtà, senza incorrere in sanzioni. Inderogabilmente il primo controllo sugli obiettivi oggetto del PSC sono fissati per il 2015 e guarderanno ai risultati del triennio precedente. In soldoni ciò significa ridurre nel triennio 2013-2015 il rapporto fra debito pubblico e PIL dell'8% circa.

### **Il Patto di Stabilità Interno 2011-2013**

Nell'art. 1 commi 87-124 della Legge 220/2010 vengono riportate le modalità di funzionamento della Legge di stabilità interna per gli anni 2011. Tale normativa conferma non soltanto l'ambito applicativo soggettivo con particolare riferimento a province e comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, ma anche i vincoli di crescita del saldo finanziario di comparto nel triennio.

È proprio nell'ambito della legge per la stabilità 2011 che vengono riportate le modalità operative proprie del Patto di stabilità interna degli enti locali per il triennio 2011-2013 che risultano essere funzionali agli obiettivi finanziari di cui all'art. 14 c.1 DL 78/2010. In particolare gli enti locali "concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 nelle misure di fabbisogno e indebitamento netto:

- a. le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
- b. le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
- c. le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;
- d. i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Comma 2 DL n. 78/2010: "Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». I trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotti in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 da ripartire proporzionalmente secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato Regioni. In sede di attuazione dell'art. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo e dal secondo periodo del presente comma. I trasferimenti correnti, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. La riduzione è effettuata con criterio proporzionale. I trasferimenti correnti dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. La riduzione è effettuata con criterio proporzionale."



## PARTE SETTIMA

## Appendice - Brevi note monotematiche

A partire dall'art. 1 commi 125-150 della legge di stabilità 2011 (L. 220/2010) l'attenzione del legislatore si ferma sulle regioni e sulle province di Trento e di Bolzano, per il triennio 2011-2013. In particolare dal comma 126 al 130 tratta delle regioni a statuto ordinario e definisce gli obiettivi di risparmio e le spese considerate. Resta, tuttavia, l'applicazione del controllo sulle spese finali. Pertanto, ai sensi e per effetto dell'art. 1 c 87 e ss., L. 220/2010, nell'ambito del triennio 2011-2013, ogni ente dovrà realizzare un saldo di competenza mista non al di sotto del valore medio della propria spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, moltiplicata per una percentuale, determinata dal legislatore, per ogni anno del triennio: province 8,3%-10,7%-10,7%; comuni 11,4%-14%-14%. All'obiettivo definito, sarà decurtato il valore della riduzione dei trasferimenti dell'erario stabilito dal c.2 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il nuovo saldo si ripropone per l'anno 2011 ed è sottoposto ad un ulteriore passaggio il cui fine è ridurre il gap tra i nuovi obiettivi (di cui all'art. 1, c. 91-92 legge n. 220/2010) e quelli individuati in base alla previgente normativa (art. 77-bis DL n. 112/2008).

**Il DL 78/2010, L. n. 122 del 30 Luglio 2010 (1/2pag)**

Il DL n. 78/2010, meglio conosciuto come nuova manovra economica aggiuntiva o correttiva alla finanziaria 2010, viene pubblicato sul S.O. n. 114/L della G.U. n. 125 del 31 Maggio 2010 e dispone di misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. La massimizzazione di tali obiettivi di fondo viene raggiunta, presumibilmente, attraverso una serie di azioni tra cui una stretta sul pubblico impiego, una maggiore autonomia degli enti locali nell'accertamento fiscale e contributivo, ecc...

In buona sostanza il complesso delle azioni concernenti il decreto legge andrà a correggere gli andamenti dell'indebitamento netto previsto nel triennio 2011-2013.

**Tab. 1 – Effetti del DL 78/2010 cvt nella L. 122/2010 – Effetti sull'indebitamento netto PA\***

	2010	2011	2012	2013
Maggiori entrate	1.447	6.943	10.554	8.632
Minori entrate	616	3.044	1.253	1.753
Maggiori spese	904	2.657	1.192	976
Correnti	892	2.110	635	281
Conto Capitale	13	548	558	695
Minori spese	109	10.889	16.970	19.130
Correnti	109	6.909	11.180	12.740
Conto Capitale	0	3.980	5.790	6.390
<b>Riduzione indebitamento netto</b>	<b>36</b>	<b>12.130</b>	<b>25.068</b>	<b>25.033</b>

Fonte: tratto e adattato da *Decisioni di Finanza Pubblica 2011-2013*

\*Valori in milioni e al lordo degli effetti indotti

A partire dall'anno 2011 la riduzione netta è di circa 8,2 mld €, di 15,8 mld € per l'anno 2012 e 18,2 mld € per il 2013. Tale riduzione è generata prevalentemente da riduzioni della spesa corrente ed in conto capitale direttamente connesse anche agli obiettivi di cui al Patto di Stabilità Interno.

Per quanto concerne le entrate, così come previsto dal disposto, concorrono la lotta all'evasione fiscale (circa 26 ml € per il triennio 2011-2013) ed ulteriori 6 ml € per la riduzione IRPEF.

Ulteriori contenimenti di spesa sono derivanti, nell'ambito del pubblico impiego, dalla diminuzione dei dipendenti pubblici, dal controllo degli aumenti per i rinnovi contrattuali, dal blocco delle progressioni di carriera, inoltre a partire dal 2011 viene ridotto del 50% (rispetto ai valori del 2009) il valore della spesa del personale con contratti "flessibili".

Anche l'ambito politico viene interessato dal DL; vi sono infatti riduzioni agli stipendi dei Parlamentari, Ministri, Sottosegretari, a tutta la struttura organizzativa di tutti gli organi costituzionali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri così come le riduzioni per i rimborsi delle spese elettorali, dei partiti politici, per il rinnovo del Parlamento Europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e dei Consigli Regionali.

Relativamente l'ambito previdenziale e assistenziale si evidenzia un risparmio, entro il 2012, di 2,6 mld € per il rinvio di pensionamento di vecchiaia ordinario ed anticipato fino ad arrivare a 3,7 mld € nel 2013.

Nell'ambito sanitario, misure atte a razionalizzare l'utilizzo di farmaci individuati dall'AIFA (Agenzia italiana del Farmaco) consentono di risparmiare circa 1,8 mld € per il triennio 2011-2013.

Di seguito una tavola che racchiude il complesso delle azioni, per comparti, con i relativi valori attesi di risparmio sul debito netto.

## PARTE SETTIMA

## Appendice - Brevi note monotematiche

Tab. 2 – Effetti del DL 78/2010 cvt nella L. 122/2010 – Principali settori di intervento\*

	2010	2011	2012	2013
TITOLO 1				
CAPO I - RIDUZIONE PERIMETRO E COSTO DELLA P.A.	45	1.423	2.058	2.708
Riduzione 10% spese rimodulabili	0	1.400	2.050	2.700
Altro	45	23	8	8
CAPO II - RIDUZIONE COSTI POLITICI E AMMINISTRATIVI	181	-53	-51	39
Proventi liquidazione enti disciolti	150	0	0	0
Altro	31	-53	-51	39
CAPO III	-486	8.836	14.224	15.693
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico	-81	1.696	2.683	3.286
Turnover personale amministrazioni centrali	0	8	65	230
Riduzione finanz. SSN - SANITA' Personale	0	418	1.132	1.132
Indennità vacanza contrattuale e blocco adeg. retribuzione	0	4	597	597
Blocco automatismi stipendiali triennio 2011-2013	0	98	172	264
Blocco automatismi stipendiali 2010-2011-2012 - Comparto Scuola	0	320	640	960
Riduzione spese personale a tempo determinato	0	100	100	100
Personale Forze Armate e Polizia	0	770	0	0
Altre misure in materia di personale	-81	-22	-23	4
Contenimento delle spese in materia di previdenza, assistenza e sanità	-355	1.390	3.591	4.457
Invalidità - piano controlli	0	80	160	220
Riduzione spesa farmaceutica e tessera sanitaria	-250	580	580	580
Revisione del regime delle decorrenze per pensionamento di vecchiaia ordinario e per il pensionamento anticipato	0	360	2.610	3.650
Buonuscita	-100	390	240	0
Altri interventi su previdenza, assistenza e sanità	-5	-20	1	7
Concorso enti territoriali	0	5.750	7.950	7.950
Patto di stabilità interno - Regioni	0	4.000	4.500	4.500
Patto di stabilità interno - Province	0	300	500	500

**Tab. 2** – Effetti del DL 78/2010 cvt nella L. 122/2010 – Principali settori di intervento\*

	2010	2011	2012	2013
<b>TITOLO 1</b>				
Patto di stabilità interno - Comuni	10	1.510	2.510	2.510
Concorso Regioni Statuto Speciale	0	500	1.00	1.000
Roma capitale	0	-500	-500	-500
Piani rientro Comuni commissariati	-10	-60	-60	-60
CAPO IV - ENTRATE NON FISCALI	128	520	635	635
Pedaggio rete autostradale ANAS	83	200	315	315
Sovracanoni	45	320	320	320

	2010	2011	2012	2013
<b>TITOLO 2</b>				
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA	456	5.831	8.184	7.205
Comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate	0	628	837	837
Aggiornamento dell'accertamento sintetico	0	741	709	815
Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita "sistematica"	0	533	925	966
Potenziamento dei processi di riscossione	0	400	1.500	1.300
Preclusione all'autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi (riduzione dotazioni bilancio)	0	700	2.100	1.900
Maggiori entrate tributarie	981	2.260	1.641	914
Maggiori entrate (addizionali comunali IRPEF Roma e diritti di imbarco)	0	200	200	200
Entrate da assicurazioni	99	363	264	264
Rateizzazione fino al 2020 imposte e contributi Abruzzo	-617	-11	-11	-11
Altri interventi in materia di entrate	-6	16	19	20

## PARTE SETTIMA

## Appendice - Brevi note monotematiche

	2010	2011	2012	2013
<b>TITOLO 3</b>				
SVILUPPO E INFRASTRUTTURE	0	-1.722	1.659	546
Adeguamento canone di concessione autostradale	0	568	0	0
Fiscalità di vantaggio e acconti IRPEF	0	-2.318	1.676	568
Agevolazioni reti di imprese	0	-22	-17	-22
ALTRI INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI	-386	-210	-218	-227
Censimenti ISTAT	0	-200	-277	-150
Missioni internazionali di pace	-320	-4	-4	-4
Altri interventi urgenti	-66	-6	63	-73
ATTUAZIONE MANOVRA BILANCIO 2011	-36	-1.748	-224	-45
EFFETTI INDOTTI SUL PUBBLICO IMPIEGO	82	-695	-1.197	-1.522
<b>RIDUZIONE SALDO PRIMARIO</b>	<b>36</b>	<b>12.130</b>	<b>25.068</b>	<b>25.033</b>

Fonte: tratto e adattato da Decisioni di Finanza Pubblica 2011-2013

\*Valori in milioni e al lordo degli effetti indotti

Una particolare attenzione è stata dedicata al risanamento del debito dei Comuni di Roma e per lo sviluppo del Mezzogiorno. Per il debito pregresso è stato concesso un contributo al Comune di Roma di 300 ml € per mezzo dell'attivazione di un fondo nel bilancio dello Stato a partire dall'anno 2011; ulteriori 200 ml € saranno ricavati da imposte comunali (IRPEF ed addizionale commissariale sui diritti all'imbarco). Per il Mezzogiorno (per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) sono state previste azioni finalizzate allo sviluppo e alla crescita attraverso un'azione di benchmarking con il modello tedesco per la produttività (sgravi sulle retribuzioni da contratti collettivi in proporzione dell'aumento della produttività nel settore privato), la fiscalità di vantaggio, la possibilità concessa alle Regioni di modificare fino ad azzerare l'IRAP, ovvero portarla a detrazione per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali e la nomina di un Commissario Unico per le relative pratiche di inizio attività economica (progetto burocrazia zero).

#### Il piano di stabilizzazione della Regione Campania

Com'è noto la Regione Campania, nell'anno 2009, ha violato le norme di cui al Patto di Stabilità interno 2010 e, di conseguenza anche quelle della L. 220/2010 (legge di stabilità 2011) con uno sfioramento di circa 1,100 mld di €, risultato dato dalla differenza tra il totale delle spese finali (spese correnti e spese nette in conto capitale) e gli obiettivi di cui ai parametri previsti dalla legge.

**Tab. 1** – Certificazione degli aggregati di finanza Regione Campania depositati presso il MEF

		Impegni	Pagamenti
SPESA CORRENTE	Obiettivo programmatico	1.932.954.614,61	1.821.605.563,41
	Risultato annuale spese finali	2.147.675.273,19	2.000.631.840,71
	<b>Differenza</b>	<b>-214.720.658,58</b>	<b>-179.026.277,30</b>
SPESA DI INVESTIMENTO	Obiettivo programmatico	2.496.757.032,93	1.399.064.354,10
	Risultato annuale spese finali	2.084.653.303,93	2.323.455.627,33
	<b>Differenza</b>	<b>412.103.729,00</b>	<b>-924.391.273,23</b>
SPESA TOTALE	Obiettivo programmatico	4.429.711.646,84	3.220.669.917,51
	Risultato annuale spese finali	4.232.328.577,12	4.324.087.468,04
	<b>Differenza</b>	<b>197.383.069,72</b>	<b>-1.103.417.550,53</b>

Fonte: tratto e adattato da Piano di Stabilizzazione Finanziaria Regione Campania

## PARTE SETTIMA

## Appendice - Brevi note monotematiche

Le conseguenze immediate dello sfioramento sono individuabili, tra le altre cose, nella impossibilità, dell'ente regione, di impegnare spese correnti (al netto delle spese sanitarie) in misura superiore al valore minimo del precedente triennio, oltre all'impossibilità di contrarre debiti per gli investimenti; mutui e prestiti obbligazionari dovranno necessariamente essere accompagnati da una attestazione di non sfioramento del Patto di stabilità per l'anno precedente; ulteriore sanzione di cui all'art. 76 c. 4 del DL 112/2008 è la impossibilità di assumere personale a qualsiasi titolo, anche con contratti di natura coordinata e continuativa.

Emerso il problema ed insediata la nuova giunta nell'anno 2010, è stato predisposto un Piano di Stabilizzazione Finanziaria della Regione Campania che, invero, non guarda soltanto alle problematiche di breve periodo, ma prevede azioni per il triennio 2011-2013 utili a consentire il "passaggio da misure congiunturali e di breve periodo alla sostenibilità strutturale e di medio periodo".

Partendo dai presupposti di legge di cui all'art. 14 commi 22 e 23 del DL 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010, il Piano è strutturato in due parti sinergicamente complementari: una prima relativa alle azioni già precedentemente intraprese nel 2010 ed a quelle utili a garantire una continuità di risultati, la seconda relativa ad azioni di breve e medio periodo per il ripristino dell'equilibrio strutturale.

Le azioni del Commissario ad acta per tentare di ridurre i danni sono state 7 ed in particolare:

1. DGR 501, 11 Giugno 2010: con il quale sono stati fissati i tetti di spesa regionale programmatica (impegni e pagamenti) necessari per il Patto di stabilità interno; contestualmente sono stati attribuiti obiettivi programmatici ad ognuna Area Generale di Coordinamento; inoltre è stata programmata una verifica per evitare l'aggravamento delle condizioni di bilancio annullando tutte le spese che non manifestavano carattere di obbligatorietà ai sensi del Patto di stabilità, e per le quali non risultava alcun impegno e/o liquidazione di spesa
2. Decreto Commissariale n. 1, 9 Luglio 2010: costituzione di una struttura tecnica di supporto composta dal Capo di Gabinetto, dal Capo AGC n. 8, Direttore nucleo di Valutazione e verifica degli Investimenti Pubblici, Consigliere del Presidente in materia di Diritto Commerciale e Societario, Consigliere del Presidente in materia di Sanità. Ulteriori supporti sono dati da: AA.GG.C. n. 1 ed 8, IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) (assistenza tecnica), Banca Europea degli Investimenti, SVIMEZ (Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno), Formez (Centro Servizi, Studi, Assistenza e Formazione per l'ammodernamento della P.A.).
3. Monitoraggio della cassa regionale: disposto in applicazione della Delibera n. 501 dell'11 Giugno 2010 e della Direttiva del 3 Agosto 2010 che ha manifestato grosse incongruenze nella liquidità di cassa tanto da generare un saldo negativo dell'anticipazione di tesoreria nonostante la forzatura di utilizzare fonti in entrata a destinazione vincolata per far fronte alle spese correnti; impegno alla riduzione del 25% degli impegni di spesa rispetto ai valori indicati nella Delibera 501 del 2010;
4. Decreto n. 2 del 12 Agosto 2010 (BURC n. 57, 16 Agosto 2010): sospensione del complesso degli impegni da assumere e di tutti i pagamenti a valere sul bilancio regionale nell'anno finanziario corrente ad eccezione degli oneri del personale, rate dei mutui, "urgenti ed indifferibili" ovvero costi essenziali per il buon funzionamento dell'ente e comunque da sottoporre, prima del pagamento, all'attenzione del Commissario ad acta; tutto ciò al fine di evitare lo sfioramento del Patto di stabilità anche per il 2011;
5. Decreto n. 3, 9 Novembre 2010 (BURC n. 75, 15 Novembre 2010): revoca del blocco dei pagamenti in quanto il Piano di Stabilizzazione Finanziaria era in fase di ultimazione e di invio al MEF;
6. DGR n. 689 dell'8 Ottobre 2010: è stata disposta la revisione dei tetti di spesa precedentemente individuati ai sensi del Delibera 501 del Giugno 2010. Per ogni Area Generale di Coordinamento (ad eccezione di quelle di diretta competenza delle spesa sanitaria) unico responsabile del rispetto del limite del tetto di spesa di cui al Patto di Stabilità interno è la figura del Coordinatore;
7. Approvazione misure urgenti di finanza regionale e per riequilibrio di bilancio 2010: approvazione dei disegni di legge per le misure urgenti di finanza regionale necessari a coprire circa 447 ml €.

## 7.3 La nuova legge elettorale: Analisi della prima applicazione

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania del 28 e 29 marzo 2010 si sono svolte applicando la legge regionale 27 marzo 2009, n.4 (Legge elettorale regionale), che ha introdotto numerose novità rispetto al vecchio sistema elettorale<sup>1</sup>. Tra quelle di maggior impatto ricordiamo:

- introduzione della preferenza di genere;
- abolizione delle liste regionali (c.d. listini) collegate ai candidati presidenti;
- adozione del sistema D'Hondt<sup>2</sup> per l'assegnazione dei seggi alle liste;
- individuazione di un meccanismo che garantisce la rappresentanza territoriale con l'elezione di un numero consiglieri pari a quello assegnato a ciascuna circoscrizione provinciale e conseguente abolizione del Collegio Unico Regionale.
- introduzione di una clausola di garanzia di adeguata rappresentanza delle minoranze.
- previsione dell'esonero dall'obbligo di sottoscrizione delle liste da parte degli elettori per quelle "espressione" di partiti presenti in Parlamento o in Consiglio Regionale.

Sulla "preferenza di genere", ben diversa dalle cosiddette "quote rosa", già si è ampiamente dibattuto in tutte le sedi sin dalla sua approvazione.

È appena il caso di ricordare che tale norma, impugnata dal Governo<sup>3</sup>, ha ampiamente superato il giudizio della Corte Costituzionale dichiarando "non fondata la questione di legittimità costituzionale" promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri<sup>4</sup>.

È indubbio che in sede di prima applicazione la norma abbia sortito sul piano quantitativo i suoi effetti. Basti pensare che sono risultate elette ben 14 donne su 60 consiglieri, contro una sola eletta su 54 (listino escluso) nel 2005, ponendosi come modello virtuoso per numerose proposte legislative regionali e nazionale<sup>5</sup>.

Ma se la novità della "preferenza di genere" è stata oggetto di contenzioso costituzionale, le altre novità introdotte hanno avuto un notevole contenzioso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

La maggior parte dei ricorsi si è incentrata sul sistema di attribuzione dei seggi operata dall'Ufficio Centrale regionale<sup>6</sup>, con la richiesta di annullamento del verbale dell'11 aprile delle operazioni elettorali e della proclamazione degli eletti del 28 aprile 2010.

In particolare, il contenzioso ha riguardato l'applicazione dei commi 5, 6 e 7 dell'art.7 che regolamentano l'attribuzione dei 60 seggi:

Le censure dei ricorrenti hanno riguardato essenzialmente l'attribuzione di 38 seggi alla coalizione collegata al Presidente risultato eletto ed i restanti 22 seggi alle liste di minoranza.

È stato contestato il procedimento seguito dalla Commissione elettorale per l'attribuzione dei seggi effettuato sulla base, da un lato, della somma dei voti ottenuti dal gruppo di liste (coalizione) collegate al candidato presidente Caldoro, e, dall'altro, dei voti riportati dalle singole liste, senza tenere in dovuta considerazione che fossero riuniti in una coalizione, seppure perdente.

Appare utile riassumere le procedure adottate dall'Ufficio elettorale centrale che hanno portato al-

<sup>1</sup> Fino alle elezioni del 2005 ha trovato applicazione la legge 17 febbraio 1968, n.108, come modificata ed integrata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (cd. Legge Tatarella), nonché la legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1 limitatamente alle norme immediatamente applicabili.

<sup>2</sup> inventato dallo studioso belga Victor D'Hondt nel 1878; si tratta di un metodo matematico per l'attribuzione dei seggi nei sistemi elettorali che utilizzano il metodo proporzionale.

<sup>3</sup> Delibera C.d.M. del 21-05-2009.

<sup>4</sup> Corte Cost., Sentenza n.4 del 14 gennaio 2010.

<sup>5</sup> Tale sistema è inserito nel disegno di legge approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011 contenente "Disposizioni in materia di pari opportunità nell'accesso agli organi elettivi ed al lavoro nelle amministrazioni pubbliche" e, in caso di approvazione sarebbe applicabile alle successive elezioni amministrative.

<sup>6</sup> costituito presso la Corte di Appello di Napoli



## PARTE SETTIMA

## Appendice - Brevi note monotematiche

l'attribuzione dei seggi in Consiglio regionale, non prima di aver precisato i termini "gruppo di liste" e "coalizione", determinanti ai fini di una corretta comprensione della vicenda.

L'explicatio terminorum è contenuta nei commi 3 e 4 dell'art.3 della legge elettorale.

Il comma 3 dell'art.3 definisce: "Le liste provinciali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esse collegato è a capo del gruppo di liste.

Quindi, nel caso delle elezioni del 2010, abbiamo i seguenti 17 "gruppi di liste"

Gruppi di lista	Candidato a Presidente Collegato
Partito Democratico, Sinistra e Libertà, Lista Bonino-Pannella, Alleanza per l'Italia, Italia dei Valori, Campania Libera, Verdi	VINCENZO DE LUCA
Popolo della Libertà, La Destra, Udeur, Alleanza di Popolo, UDC, Noi Sud, Alleanza di Centro, MPA-Nuovo PSI	STEFANO CALDORO
Movimento Beppe Grillo.It	ROBERTO FICO
Rifondazione-Comunisti Italiani	PAOLO FERRERO

Il comma 4, invece, chiarisce che "Più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente sono riuniti in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della coalizione".

Nel nostro caso, quindi, abbiamo due coalizioni, una formata dagli 8 gruppi di lista collegati al presidente eletto Caldoro e i 7 gruppi di lista collegati al candidato non eletto De Luca. I due gruppi di lista Movimento Beppe Grillo .It e Rifondazione-Comunisti Italiani, come vedremo, non avranno più nessun influsso sull'assegnazione dei seggi per effetto del mancato raggiungimento della soglia di sbarramento del 3% dei voti validi e collegati a candidati a presidente che non hanno superato la soglia del 5%.

Di seguito sono riassunte le operazioni effettuate dall'Ufficio elettorale ai fini dell'attribuzione dei seggi.

INDIVIDUAZIONE PRESIDENTE ELETTO	ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Stefano Caldoro, che ha ottenuto il maggior numero di voti validi (1.579.566, pari al 54,27%), individuando, altresì, Vincenzo De Luca il candidato che ha ottenuto il totale dei voti validi (1.252.360, pari al 43,03%)
DETERMINAZIONE CIFRA ELETTORE GRUPPI DI LISTA	ha determinato la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo e ha accertato il totale dei voti validi (2.755.780)
DETERMINAZIONE CIFRA ELETTORALE GRUPPI DI LISTA DI MAGGIORANZA	ha determinato la cifra elettorale di maggioranza in 1.614.480, sommando le cifre elettorali regionali dei gruppi di liste collegate con il Presidente eletto: "La Destra-Storace", "Udeur Popolari", "Alleanza Di Popolo", "Il Popolo della Libertà", "Unione Di Centro", "Libertà e Autonomia Noi Sud", "Alleanza di Centro", "Mpa-Nuovo Psi"
ACCERTAMENTO SUPERA- MENTO SOGLIA DI SBARRAMENTO	ha individuato, non ammettendole al riparto dei seggi, le liste ("Movimento Beppe Grillo.It" e "Rifondazione-Comunisti Italiani") che non hanno superato la soglia del 3% dei voti validi nell'intera Regione e non sono collegate ad un candidato presidente che abbia ottenuto almeno il 5%. A seguito di ciò ai fini dell'attribuzione dei seggi rimanevano le due coalizioni di liste collegate rispettivamente ai candidati Caldoro e De Luca
FORMAZIONE GRADUATORIA	ha quindi proceduto all'assegnazione dei seggi applicando il sistema D'Hondt: "divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti"
VERIFICA NUMERO SEGGI SPETTANTI ALLA MAGGIORANZA	ha successivamente, ha verificato se "il numero dei seggi assegnati alla coalizione di liste collegate al Presidente eletto ottenuto un numero di seggi compreso tra i 36 seggi e non più di 39"
PREMIO DI MAGGIORANZA	stabilito in numero di 38 i seggi assegnati alla maggioranza non attribuisce il "premio di maggioranza"
CLAUSOLA DI GARANZIA DELLE MINORANZE	ha verificato che il numero dei seggi assegnati non supera il numero di 39 e quindi non applica la c.d. "clausola di garanzia delle minoranze"
ATTRIBUZIONE SEGGI COALIZIONE VINCENTE	ha poi individuato, fra i suddetti quozienti, i sessanta più alti determinando in numero di 38 i seggi spettanti alla coalizione collegata al Presidente eletto e assegnando i rimanenti ai gruppi di liste non collegati al Presidente eletto
ATTRIBUZIONE SEGGI GRUPPI LISTE MINORANZA	ha assegnato 22 seggi ai rimanenti gruppi di liste non collegati al Presidente eletto, così distribuiti: n. 14 seggi al "Partito Democratico", n.4 seggi a "Di Pietro Italia dei Valori", n. 2 seggi a "Sinistra Ecologia e Libertà", n.1 seggio ad "Alleanza Per l'Italia", n.1 seggio a "Campania Libera"
CALCOLO QUOZIENTE ELETTORALE COALIZIONE MAGGIORANZA	ha proceduto, utilizzando il prescritto metodo del Quoziente Hagenbach-Bischoof, alla ripartizione dei seggi tra i gruppi di liste facenti parte della coalizione vincente dividendola cifra dei voti validi della coalizione per i seggi da assegnare aggiungendo una unità (39), determinando così il "quoziente elettorale della coalizione".
ATTRIBUZIONE SEGGI GRUPPI LISTE COALIZIONE MAGGIORANZA	Successivamente ha diviso i voti ottenuti da ogni gruppo di liste per il quoziente elettorale prima ottenuto, assegnando ad ogni gruppo di liste tanti seggi quanti sono le unità intere risultanti dall'operazione. Infine, assegnando i seggi non attribuiti con i quozienti interi ai resti più alti, arriva al seguente riparto dei seggi: n. 1 seggi La Destra-Storace, n.2 Udeur Popolari, n.1 Alleanza Di Popolo, n.21 Il Popolo della Libertà, n. 6 Unione Di Centro, n. 2 Libertà e Autonomia-Noi Sud, n.1 Alleanza di Centro, n. 4 Mpa-Nuovo Psi.

Fin qui le operazioni per l'assegnazione dei 60 seggi ai singoli gruppi di liste.

La procedura, per quanto macchinosa, appare sufficientemente chiara nei suoi passaggi e, dalla lettura del verbale (Mod. N.283-AR), appare evidente che la Commissione elettorale abbia seguito pedissequamente il dettato della legge elettorale regionale.

Nonostante ciò, su questo punto numerosi sono stati i ricorsi al TAR.

Base del contenzioso sono state le modalità con le quali è stato applicato il metodo D'Hondt<sup>7</sup>, prendendo come riferimenti due parametri differenti per maggioranza ed opposizione.

I ricorrenti hanno contestato l'"immotivato", secondo loro, utilizzo di due dati non omogenei, quello della somma dei voti della coalizione collegata al candidato presidente eletto e, per la minoranza, i voti ottenuti dai singoli gruppi e non quelli ottenuti dall'intera coalizione.

Con l'applicazione reclamata, si sarebbe ottenuta l'assegnazione di 36 seggi anziché 38 alle liste appartenenti alla coalizione di maggioranza e 24 seggi anziché 22 a quelle di minoranza.

Ancora, è stato lamentato che con il sistema adottato la maggioranza abbia usufruito, oltre al premio di maggioranza, di un "ulteriore premio" prendendo come riferimento la somma dei voti di coalizione per la maggioranza ed i singoli voti di lista per la minoranza, in violazione della "clausola di garanzia della minoranza" espressamente prevista dalla legge regionale n.4/2009.

Bisogna subito dire che le procedure adottate dal legislatore regionale appaiono conformi alla legge quadro statale 2 luglio 2004, n.165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), che, alla lettera a) del co.1 dell'art.4, fissa quali principi fondamentali per le regioni, in sede di adozione delle leggi elettorali, l'"individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze".

Nella legge elettorale regionale, tali due principi sono assicurati da quanto previsto dall'art.6, rubricato come "Premio di maggioranza e garanzie per le minoranze".

Infatti, da un lato il comma 1 prevede che alle liste collegate con il presidente eletto debbano ottenere almeno il 60% dei seggi, cioè almeno 36 seggi, garantendo la governabilità anche mediante un eventuale premio di maggioranza se necessario, e dall'altro lato, il comma 2, garantisce un'adeguata rappresentanza delle minoranze ponendo il limite del 65%, pari a 39, ai seggi attribuibili alla coalizione vincente.

In primo luogo, va detto che, contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti, il "premio di maggioranza" previsto dall'art.6 non ha trovato applicazione in quanto, sulla scorta dei risultati delle votazioni e dell'applicazione del meccanismo di attribuzione previsto dall'art.5, la Commissione elettorale ha attribuito "naturalmente" 38 seggi, rientranti nel range 36/39 seggi. Parimenti non è scattata la clausola di "garanzia per le minoranze" prevista al co.2 dell'art.6.

Priva di fondamento, quindi, secondo i giudici amministrativi, la presunta "mortificazione delle minoranze" sostenuta in uno dei ricorsi.

Per quanto concerne l'assegnazione dei seggi calcolati sulla base dei voti della coalizione vincente e dei voti dei singoli gruppi della minoranza, ciò è dovuto ad una non casuale scelta operata in sede di approvazione della legge elettorale, allorquando si optò per tale meccanismo al fine di garantire la governabilità.

Del resto è noto che il metodo D'Hondt, applicato nella fase di attribuzione dei seggi alle singole liste, favorisce i divisori più alti rispetto ad altri sistemi elettorali proporzionali (quale il "metodo Hare" o "quoziente naturale"); senza però potersi qualificare come "premio di maggioranza", ma un mero "correttivo" in favore della coalizione (o della lista) vincente, perfettamente in linea con il già richiamato principio dettato dal legislatore statale di "agevolare la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale".

Nel merito, i giudici del TAR hanno respinto tutti i ricorsi proposti avverso l'attribuzione ufficiale dei seggi, chiarendo che la Commissione elettorale "ha operato nel pieno rispetto delle norme", e che

<sup>7</sup> Tale metodo, che prende il nome del professor Eduard Hagenbach-Bischoff che lo adottò a fine '800,

<sup>8</sup> La legge elettorale campana prevede che con tale metodo si divide la cifra elettorale della coalizione di maggioranza e quelle ottenute da ciascun gruppo di liste della minoranza successivamente per 1, 2, 3, 4 . . . fino alla concorrenza dei seggi da assegnare; tra i quozienti così ottenuti, disposti in una graduatoria decrescente, vengono scelti i quozienti più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare.

la ripartizione dei seggi è frutto del “meccanismo prescelto dal legislatore regionale, e non la presunta erronea applicazione”.

In precedenza abbiamo sintetizzato le operazioni dell'Ufficio elettorale compiute per l'assegnazione su base regionale dei 60 seggi alle liste; ad esse sono seguite quelle per individuare gli eletti nelle singole circoscrizioni nel numero stabilito dal Decreto del Presidente della Giunta regionale n.16 del 2 febbraio 2010, effettuata sulla popolazione residente dell'ultimo censimento ufficiale (2001): Avellino 5, Benevento 3, Caserta 9, Napoli 32, Salerno 11.

Su questo punto il legislatore ha introdotto un'importante novità abolendo il Collegio Unico Regionale nel quale confluivano tutti i seggi non assegnati nelle singole circoscrizioni con quoziente pieno, seggi che venivano ridistribuiti sulla base dei maggiori resti. Tale meccanismo, previsto dalla legge n.108/1968 ha da sempre favorito le circoscrizioni provinciali più grandi (Napoli e Salerno in particolare) penalizzando le altre, al punto che, nelle ultime due precedenti elezioni, la Circoscrizione di Benevento è stata rappresentata in Consiglio regionale da un solo consigliere.

Per ovviare a tale deficit di rappresentanza territoriale, la legge elettorale, al co.7 dell'art.7, ha introdotto un meccanismo secondo il quale l'attribuzione dei seggi non assegnati con il sistema dei quozienti nelle singole Circoscrizioni deve necessariamente avvenire “entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione”.

Invero, se con tale sistema si assicura che per ogni circoscrizione avremo tanti eletti quanti sono i seggi assegnati, non si comprende l'introduzione della norma di cui all'art.11 rubricato come “Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali”. Tale articolo non si limita ad enunciare un principio, comunque già recepito lett. a) del co.6 dell'art. 7, ma contiene una clausola di salvaguardia che prevede, in caso di mancata elezione di almeno un consigliere in una delle circoscrizioni elettorali che “in quella circoscrizione è attribuito al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata”.

Ma appare evidente che tale ipotesi non potrà mai verificarsi alla luce di quanto previsto dalla lett. a) del co.6 dell'art. 7 che prevede l'assegnazione di un numero di seggi per circoscrizione pari a quelli assegnati.

Un ultima novità, introdotta dal legislatore regionale in materia elettorale, è stata quella di prevedere l'esonero dall'obbligo di sottoscrizione delle liste da parte degli elettori per quelle “espressione” di partiti presenti in Parlamento o in Consiglio Regionale, introdotta dal comma 2 dell'art.3. Per la presentazione delle liste, la legge elettorale regionale fa espresso rinvio alle modalità riferimento alla legge n.108/1968<sup>9</sup>, la quale prevede il deposito, assieme ad una serie di documentazioni, di un numero di firme, debitamente autenticate, di elettori in calce alla lista dei candidati secondo il numero degli abitanti di ciascuna circoscrizione provinciale, e più precisamente: tra le 1000 e le 1500 per Avellino e Benevento, tra le 1750 e le 2500 per Caserta e tra le 2000 e le 3000 per Napoli e Salerno.

Con la deroga introdotta, le liste “espressione di partiti rappresentati in Parlamento o in Consiglio regionale” vengono esonerate dall'incombenza delle sottoscrizioni.

Come si può ben capire, notevole è l'impatto di tale deroga sia sul piano della semplificazione procedurale ed organizzativa, sia su quello politico, laddove i partiti hanno avuto tempo fino ad un minuto prima del deposito delle liste in Tribunale di poterle modificare.

Sulla scorta delle attestazioni del Senato della Repubblica<sup>10</sup>, della Camera dei Deputati<sup>11</sup> e del Consiglio regionale della Campania<sup>12</sup>, le liste che chiedevano di usufruire dell'esonero delle sottoscrizioni, dovevano essere “espressione” di uno dei seguenti partiti o movimenti politici: Alleanza per l'Italia, Italia dei Valori, Lega Nord Padania, Liberal Democratici, Movimento per le Autonomie-Al-

<sup>9</sup> Art. 9, co. 2, della legge n.108/1968 espressamente richiamato dall'art.3 co.2 della legge elettorale regionale.

<sup>10</sup> nota n. 4392/S dell'11 gennaio 2010 del Segretario Generale del Senato della Repubblica.

<sup>11</sup> note prot. n. 2010/0000991/GEN/PI del 14 gennaio 2010, e prot. n. 2010/0002070/GEN/PI del 22 gennaio 2010 del Segretario Generale della Camera dei Deputati.

<sup>12</sup> nota prot. n. 2010.0002955/P del 3 febbraio 2010 del Vice Presidente Vicario del Consiglio regionale della Campania.

## PARTE SETTIMA

## Appendice - Brevi note monotematiche

leati per il Sud, MPA/Alleati per il Sud, Noi Sud/Lega Sud Ausonia, Nuovo PSI, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano-PSI, Popolo della Libertà, Repubblicani Regionalisti Popolari, Sinistra Ecologia e Libertà, SVP, UDEUR-Popolari, Unione di Centro, Verdi per Sinistra e Libertà.

Tra le 17 liste presentate, 5 hanno dovuto presentato le firme dei sottoscrittori (Verdi, Lista Bonino-Pannella, Beppe Grillo.it, La Destra e Campania Libera) e ben 12 sono state quelle che hanno beneficiato della deroga del co.2 dell'art.3 dichiarandosi "espressione" di partiti rappresentati in Parlamento o in Consiglio<sup>13</sup>.

Tra queste ultime, si segnala il caso di una lista che ha potuto beneficiare dell'esonero grazie alla costituzione di una rappresentanza di quattro deputati in seno al Gruppo Misto della Camera, avvenuta pochi giorni prima il decreto di indizione delle elezioni regionali.

E proprio quest'ultimo caso è stato oggetto di contenzioso elettorale<sup>14</sup>.

Oggetto del ricorso è stata l'ammissione della Lista Noi Sud nella Circoscrizione elettorale di Avellino, per la quale è stato chiesto l'annullamento.

Il motivo del ricorso è stato essenzialmente basato sull'assunto "che i quattro deputati della componente politica denominata "NOI SUD/LEGA SUD AUSONIA" nell'ambito del gruppo parlamentare misto, sono stati eletti parlamentari con altra forza politica ("MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE"), sicché non sussisterebbe il presupposto d'agevolare la partecipazione alle votazioni per quelle formazioni che, attraverso l'elezione di propri candidati in Parlamento, abbiano dimostrato di godere d'un sufficiente consenso democratico".

Inoltre, è stata contestata la "mancanza di identità tra la denominazione della lista "LIBERTA' E AUTONOMIA NOI SUD" e quella della compagine costituita in sede parlamentare "NOI SUD/LEGA SUD AUSONIA"<sup>15</sup>.

I giudici amministrativi, nel rigettare il ricorso hanno chiarito che la legge elettorale campana non esige, per l'ammissione alle elezioni regionali con la modalità semplificata di presentazione, che la lista interessata debba promanare da un partito che si sia già presentato alle consultazioni politiche ed abbia ottenuto propri seggi in Parlamento, in quanto la prima parte della norma – che rileva nella presente controversia – richiede più semplicemente che la lista sia "espressione", cioè manifestazione, emanazione, estrinsecazione, "di partiti rappresentati nel Parlamento italiano". L'esegesi lessicale lascia poi intendere che il rapporto tra la lista che aspira a proporsi alle elezioni amministrative e la formazione politica di riferimento, dal punto di vista temporale, non debba necessariamente farsi retroagire alla precedente competizione elettorale nazionale, essendo sufficiente che il legame esponenziale sia attuale ossia che sussista effettivamente al momento della presentazione della lista".

Per il secondo motivo del ricorso, il TAR ha osservato che "la norma regionale neppure esige un'assoluta identità di denominazione" stante "la scelta terminologica adoperata dal legislatore regionale, laddove richiede che la lista sia "espressione" di partiti presenti in Parlamento."

In conclusione le pronunce del TAR hanno chiarito – anche per il futuro – alcuni punti della legge regionale, confermando in toto l'impianto del Legislatore regionale per quanto riguarda l'attribuzione dei seggi ed il premio di maggioranza e chiarendo le ipotesi dell'esonero dalla sottoscrizione dei presentatori delle liste rappresentate in Consiglio regionale o in Parlamento, su cui il Legislatore, invece, è stato molto avaro nell'esplicitare più puntualmente la norma.

<sup>13</sup> Si segnala il caso di una lista (che non ha avuto eletti ed il cui risultato è comunque influente ai fini dell'attribuzione dei seggi) che in due Circoscrizioni ha corredato la presentazione con le firme dei sottoscrittori, mentre per altre tre Circoscrizioni si è avvalsa dell'esonero in quanto espressione di un gruppo consiliare regionale.

<sup>14</sup> Ricorso al Tar Campania Reg.Gen. n.02869/2010 Reg.Ric..

<sup>15</sup> Nella seduta della Camera dei Deputati del 22 gennaio 2010 il Presidente ha comunicato "che è stata autorizzata, ai sensi dell'art.14, comma 5, secondo periodo, del Regolamento, e sulla base della richiesta pervenuta in data 21 gennaio 2010, la formazione, nell'ambito del gruppo parlamentare Misto, della componente politica denominata "Noi Sud/Lega Sud Ausonia".



Consiglio Regionale della Campania

---

*Pubblicazione curata dai dirigenti  
del Consiglio regionale della Campania  
Settore Legislativo - Servizio Studi legislativi  
Maria Teresa Pignataro  
Maria Grazia Giovenco*

***Hanno curato la redazione***

*Maria Grazia Giovenco: introduzione e nota di sintesi  
Teresa Pellegrino: le commissioni consiliari permanenti e commissioni di inchiesta;  
contenzioso costituzionale  
Mario Filpo: il contenzioso costituzionale  
Rosaria Ruggiero: le commissioni consiliari speciali  
Salvatore Longobardi: metodologia statistica e grafica  
Domenico Di Iorio: quadri sinottici alla nota di sintesi  
Giovanni Cavallo: raccolta dati*

***Appendice***

*Aldo Liardo: "Gli organismi funzionanti all'interno del Consiglio regionale: il Co.Re.Com."  
Emilio Sarno: "Patto di stabilità e piano di rientro"  
Maurizio Celentano: "La nuova legge elettorale. Analisi della prima applicazione"*

*Hanno, inoltre, collaborato*

*Michele D'Avino, Lionello Ficociello, Iole Di Troia*

*Si ringraziano la Segreteria Generale dell'Assemblea legislativa e gli staff delle  
commissioni assembleari permanenti, speciali e d'inchiesta per aver coadiuvato il servizio  
nella raccolta dati*

*Il testo è disponibile sul sito: [www.consiglio.regione.campania.it](http://www.consiglio.regione.campania.it)*

*Stampato a Napoli nel 2011  
da Print Agency - I Farella snc  
Via Sedile di Porto, 76 - Napoli*